

Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO₂ (Ordinanza sul CO₂)

del 30 novembre 2012 (Stato 1° gennaio 2025)

Il Consiglio federale svizzero,
vista la legge del 23 dicembre 2011¹ sul CO₂ (legge sul CO₂),
ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Sezione 1: Gas serra

Art. 1

¹ La presente ordinanza disciplina la riduzione delle emissioni dei seguenti gas serra:

- a. biossido di carbonio (CO₂);
- b. metano (CH₄);
- c. protossido di azoto (N₂O, gas esilarante);
- d. idrofluorocarburi (HFC);
- e. perfluorocarburi (PFC);
- f. esafluoro di zolfo (SF₆);
- g. trifluoruro di azoto (NF₃).

² L'effetto riscaldante dei gas serra sul clima è convertito in CO₂ equivalenti (CO₂eq). I valori sono elencati nell'allegato 1.

Sezione 2: Definizioni

Art. 2²

Ai sensi della presente ordinanza si intende per:

- a. *potenza termica*: energia termica massima che può essere fornita a un impianto per unità di tempo;
- b. *potenza termica totale*: somma delle potenze termiche di tutti gli impianti di un gestore considerati nel sistema di scambio di quote di emissioni (SSQE);

RU 2012 7005

¹ RS 641.71

² Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

- c. *potenza complessiva*: somma delle potenze elettriche e termiche nominali fornite da una centrale termica a combustibili fossili o da un impianto di cogenerazione di energia elettrica e termica (impianto ICFC);
- d. *rendimento globale*: rapporto tra potenza complessiva e potenza termica di una centrale termica a combustibili fossili o di un impianto ICFC secondo le indicazioni del costruttore;
- e. *partecipanti al SSQE*: i gestori di impianti e gli operatori di aeromobili che partecipano al SSQE svizzero;
- f. *Stato partner*: Stato con il quale la Svizzera ha stipulato un accordo di diritto internazionale per realizzare progetti svizzeri di protezione del clima in questo Stato.

Sezione 3: Obiettivi intermedi settoriali

Art. 3

¹ Gli obiettivi intermedi per il 2015 sono:

- a. nel settore degli edifici: al massimo il 78 per cento delle emissioni del 1990;
- b. nel settore dei trasporti: al massimo il 100 per cento delle emissioni del 1990;
- c. nel settore industriale: al massimo il 93 per cento delle emissioni del 1990.

² Se un obiettivo intermedio settoriale di cui al capoverso 1 non è raggiunto, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) chiede al Consiglio federale di prendere ulteriori misure dopo aver consultato i Cantoni e le cerchie interessate.

Sezione 4: ...

Art. 4³

Art. 4a⁴

³ Abrogato dalla cifra 1 dell'O del 4 mag. 2022, con effetto dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

⁴ Introdotto dalla cifra 1 dell'O dell'8 ott. 2014 (RU 2014 3293). Abrogato dalla cifra 1 dell'O del 4 mag. 2022, con effetto dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

Sezione 5:⁵**Attestati per progetti e programmi di riduzione delle emissioni o di aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio in Svizzera e all'estero**⁶**Art. 5**⁷ Requisiti

¹ Sono rilasciati attestati nazionali o internazionali (attestati) per progetti e programmi di riduzione delle emissioni o di aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio realizzati in Svizzera e all'estero se:

- a. gli allegati 2a o 3 non lo escludono;
- b. è reso verosimile e comprensibile che il progetto:
 1. non sarebbe redditizio senza il ricavo della vendita degli attestati per la durata del progetto,
 2. è conforme almeno allo stato della tecnica,
 3. prevede provvedimenti che portano a una riduzione supplementare delle emissioni o a un aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio rispetto all'evoluzione di riferimento di cui all'articolo 6 capoverso 2 lettera d,
 4. rispetta le altre disposizioni legali determinanti,
 5. contribuisce allo sviluppo sostenibile sul posto all'estero e tale contributo è stato confermato dallo Stato partner;
- c. le riduzioni delle emissioni o l'aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio:
 1. sono documentabili e quantificabili,
 2. non riguardano emissioni di gas serra registrate nel SSQE,
 3. non sono state conseguite da un gestore soggetto a un impegno di riduzione secondo l'articolo 66 capoverso 1 che al contempo chiede il rilascio di attestati secondo l'articolo 12; sono esclusi i gestori con impegni di riduzione secondo l'articolo 67, per quanto le riduzioni delle emissioni da progetti o programmi non siano contemplate dall'obiettivo di emissione,
 4. sono calcolate in modo da escludere importanti sovrastime delle riduzioni delle emissioni o dell'aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio computabili;
- d. la realizzazione del progetto o del programma ha avuto inizio non più di tre mesi prima della presentazione della domanda di cui all'articolo 7;
- e. il progetto o il programma non è ancora terminato; e

⁵ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014 (RU 2014 3293).

⁶ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

⁷ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

- f. l'attuazione del progetto o del programma non comporta alcuna rilocalizzazione delle emissioni.

² Per progetti e programmi che immagazzinano carbonio sono rilasciati attestati se, oltre ai requisiti di cui al capoverso 1, la permanenza del sequestro di carbonio è garantita in misura sufficiente, indipendentemente dalla durata del progetto, per almeno 30 anni dopo l'inizio degli effetti e ciò sia dimostrato in modo comprensibile;

³ Per inizio della realizzazione si intende il momento in cui la persona richiedente si impegna finanziariamente in maniera determinante nei confronti di terzi o adotta provvedimenti organizzativi riferiti al progetto o al programma.

Art. 5a Programmi

¹ I progetti possono essere riuniti in un programma se:⁸

- a.⁹ perseguono un obiettivo comune oltre alla riduzione delle emissioni o all'aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio;
- b. impiegano una delle tecnologie stabilite nella descrizione del programma;
- c. soddisfano i criteri di inclusione fissati nella descrizione del programma, i quali garantiscono che i progetti¹⁰ adempiono i requisiti di cui all'articolo 5;
e
- d. la loro realizzazione non è ancora iniziata.

² I progetti possono essere inclusi nei programmi esistenti se soddisfano le condizioni di cui al capoverso 1 e se è comprovato che erano notificati per partecipare al programma già prima di esservi inclusi.

³ I programmi che dopo la scadenza del primo periodo di credito includono un unico progetto sono portati avanti come progetti secondo l'articolo 5.¹¹

Art. 5b¹² Accompagnamento scientifico

¹ In caso di progetti o programmi il cui effetto secondo l'articolo 5 capoverso 1 lettera c numero 1 non può essere quantificato in modo sufficientemente preciso, la persona richiedente esegue, a proprie spese, provvedimenti di accompagnamento del progetto in base a principi scientifici (accompagnamento scientifico).

² La persona richiedente presenta all'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) un piano per l'accompagnamento scientifico. Il piano contiene in particolare indicazioni riguardanti:

⁸ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

⁹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

¹⁰ Nuova espressione giusta la cifra I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

¹¹ Introdotto dalla cifra I dell'O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6753).

¹² Introdotto dalla cifra I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

- a. l'obiettivo e la problematica;
- b. lo stato attuale delle conoscenze, compresi i dati statistici utilizzati per determinare l'inaccuratezza della misurabilità;
- c. la procedura e la valutazione;
- d. le conoscenze specialistiche delle persone che partecipano all'accompagnamento scientifico;
- e. l'indipendenza e i possibili conflitti d'interesse delle persone che partecipano all'accompagnamento scientifico.

³ L'accompagnamento scientifico termina quando l'effetto del progetto o del programma è stato quantificato in modo sufficientemente preciso. L'UFAM decide in merito alla conclusione dell'accompagnamento scientifico.¹³

⁴ I risultati dei provvedimenti di accompagnamento al progetto devono essere pubblicati nel rispetto dei segreti di fabbricazione e d'affari.

Art. 6¹⁴ Convalida di progetti e programmi

¹ Chi intende chiedere attestati per un progetto o un programma deve farlo convalidare a proprie spese da un organismo di convalida ammesso dall'UFAM.

² All'organismo di convalida deve essere presentata una descrizione del progetto o del programma. Essa deve contenere, in particolare, informazioni riguardanti:¹⁵

- a. i provvedimenti di riduzione delle emissioni o di aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio;
- b. le tecnologie impiegate;
- c. la delimitazione rispetto ad altri strumenti di politica climatica ed energetica;
- d. l'evoluzione ipotetica delle emissioni di gas serra se i provvedimenti del progetto o del programma di riduzione delle emissioni o di aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio non venissero realizzati (evoluzione di riferimento);
- e. la portata delle attese riduzioni delle emissioni annuali o dell'aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio e il metodo di calcolo applicato;
- f. l'organizzazione del progetto o del programma;
- g. i probabili costi di investimento e di esercizio e i probabili proventi;
- h. il finanziamento;

¹³ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 29 set. 2023, in vigore dal 1° nov. 2023 (RU 2023 581).

¹⁴ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

¹⁵ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

- i. il piano di monitoraggio, che stabilisce l'inizio del monitoraggio e definisce il metodo che permette di comprovare la riduzione delle emissioni o l'aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio;
- j. la durata del progetto o del programma;
- k. inoltre, per i programmi: lo scopo, i criteri per l'inclusione dei progetti nel programma, la gestione dei progetti, nonché un esempio di progetto per ogni tecnologia definita;
- l. inoltre, per progetti o programmi con un accompagnamento scientifico, nel piano di monitoraggio secondo la lettera i: un piano secondo l'articolo 5*b*;
- m. inoltre, per progetti o programmi di aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio, nel piano di monitoraggio di cui alla lettera i: la procedura che permette di dimostrare che la permanenza di cui all'articolo 5 capoverso 2 è garantita;
- n. per progetti o programmi realizzati all'estero, inoltre:
 1. il contributo atteso per lo sviluppo sostenibile in loco sulla base di indicatori che illustrano i contributi agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e che possono essere verificati oggettivamente, e
 2. un piano di sostenibilità finanziaria che illustri l'esercizio e la manutenzione a lungo termine della tecnologia al termine del periodo di credito.

³ Per progetti e programmi realizzati in Svizzera, connessi a una rete di riscaldamento a distanza e per progetti o programmi riguardanti gas di scarica, la descrizione dei dati richiesti al capoverso 2 lettere d, e, nonché i, avviene secondo i requisiti di cui rispettivamente agli allegati 3*a* e 3*b*.

⁴ La persona richiedente può far svolgere all'UFAM un esame preliminare della bozza di progetto. Se l'UFAM ha svolto un esame preliminare, occorre inoltrare all'organismo di convalida, oltre alle informazioni di cui al capoverso 2, anche la bozza di progetto e i risultati di tale esame.

⁵ L'organismo di convalida esamina le informazioni di cui al capoverso 2 e se il progetto è conforme ai requisiti di cui all'articolo 5 o se il programma è conforme ai requisiti di cui agli articoli 5 e 5*a*. Se necessario, effettua sopralluoghi, che devono essere annunciati tempestivamente alla persona richiedente e all'UFAM.¹⁶

⁶ Riassume i risultati dell'esame in un rapporto di convalida.

⁷ L'UFAM stabilisce la forma della descrizione del progetto o del programma e del rapporto di convalida.

¹⁶ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 29 set. 2023, in vigore dal 1° nov. 2023 (RU 2023 581).

Art. 7¹⁷ Domanda di valutazione dell'idoneità di un progetto o di un programma per il rilascio di attestati

¹ Chi intende chiedere attestati per un progetto o un programma deve presentare all'UFAM una domanda di valutazione dell'idoneità per il rilascio di attestati. La domanda comprende la descrizione del progetto o del programma e il rapporto di convalida.

² Per progetti o programmi all'estero, la domanda comprende anche la decisione dello Stato partner sull'idoneità del progetto o del programma.

³ L'UFAM può chiedere alla persona richiedente le informazioni supplementari di cui necessita per valutare la domanda.

Art. 8¹⁸ Decisione sull'idoneità di un progetto o di un programma per il rilascio di attestati

¹ L'UFAM decide in base alla domanda ed eventualmente alle informazioni supplementari secondo l'articolo 7 capoverso 3 se il progetto o il programma è idoneo al rilascio di attestati.

² Se nell'ambito di progetti o programmi realizzati all'estero lo Stato partner stabilisce, nell'autorizzazione del progetto o del programma, una limitazione all'utilizzazione ammessa delle riduzioni delle emissioni o dell'aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio, tale limitazione è presa in considerazione nella decisione.

³ La decisione è valida dall'inizio della realizzazione del progetto o del programma fino al più tardi al 31 dicembre 2030 (periodo di credito).

Art. 8a¹⁹ Menzione nel registro fondiario

¹ La limitazione dell'utilizzazione come serbatoio biologico o geologico del carbonio deve essere menzionata nel registro fondiario su richiesta di iscrizione dell'UFAM. Ciò non si applica allo stoccaggio del carbonio nei materiali da costruzione.

² L'UFAM notifica la cancellazione della menzione nel registro fondiario se:

- a. il progetto o il programma è terminato, ma al più presto 30 anni dopo l'inizio degli effetti; oppure
- b. il carbonio stoccato è rilasciato sul fondo in questione prima di tale data.

³ Il proprietario del fondo in questione si assume le spese d'iscrizione, modifica e cancellazione.

⁴ I Cantoni informano senza indugio l'UFAM non appena il fondo in questione è utilizzato per altri scopi.

¹⁷ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

¹⁸ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

¹⁹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

Art. 8b²⁰ Proroga del periodo di credito

¹ Il periodo di credito per progetti o programmi realizzati in Svizzera, che sono stati considerati idonei prima del 1° gennaio 2022, è prorogato fino al massimo al 31 dicembre 2030 se la persona richiedente:

- a. fa convalidare nuovamente il progetto o il programma; e
- b. presenta all'UFAM una domanda di proroga al più tardi sei mesi prima della scadenza del periodo di credito.

² L'UFAM approva la proroga se continuano a essere adempiuti i requisiti determinanti di cui agli articoli 5 e 5a.

Art. 9²¹ Rapporto di monitoraggio e verifica del rapporto di monitoraggio

¹ La persona richiedente rileva i dati che secondo il piano di monitoraggio sono necessari a comprovare la riduzione delle emissioni o l'aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio e la loro permanenza e li registra in un rapporto di monitoraggio.

² A proprie spese, essa sottopone il rapporto di monitoraggio per verifica a un organismo di controllo ammesso dall'UFAM. Questa verifica non può essere effettuata dallo stesso organismo che ha convalidato il progetto o il programma in ultima istanza.

³ L'organismo di controllo esamina se le riduzioni delle emissioni comprovate o l'aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio adempiono i requisiti di cui all'articolo 5. Per i programmi, esamina inoltre se i progetti adempiono i requisiti di inclusione di cui all'articolo 5a capoverso 1 lettera c. Esso può limitare l'esame a singoli progetti rappresentativi del programma.

^{3bis} Se necessario, effettua sopralluoghi, che devono essere annunciati tempestivamente alla persona richiedente e all'UFAM.²²

⁴ L'organismo di controllo registra i risultati della verifica in un rapporto di verifica.

⁵ Il rapporto di monitoraggio, i dati delle misurazioni e il relativo rapporto di verifica comprendono un periodo massimo di tre anni. Devono essere presentati all'UFAM al più tardi un anno dopo tale periodo. Le riduzioni delle emissioni o l'aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio devono essere comprovati per ogni anno civile.

⁶ Per i progetti o i programmi con accompagnamento scientifico, i rapporti di monitoraggio, i relativi rapporti di verifica e i risultati dell'accompagnamento scientifico devono essere presentati all'UFAM annualmente. La quantificazione delle riduzioni delle emissioni o dell'aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio deve essere rivalutata annualmente.

⁷ Per i progetti e i programmi in relazione con un impegno di riduzione di cui all'articolo 31 della legge sul CO₂, i rapporti di monitoraggio e i rapporti di verifica devono essere presentati all'UFAM annualmente entro il 31 agosto dell'anno successivo. Il

²⁰ Introdotta dalla cifra I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

²¹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

²² Introdotta dalla cifra I dell'O del 29 set. 2023, in vigore dal 1° nov. 2023 (RU 2023 581).

numero di attestati richiesti concernenti impianti di un gestore con impegno di riduzione deve essere notificato immediatamente al gestore che ha preso tale impegno di riduzione e all'UFAM.²³

⁸ Per i progetti o i programmi di stoccaggio del carbonio, indipendentemente dalla loro durata, per il 2030 deve essere presentato all'UFAM un rapporto di monitoraggio e di verifica.

⁹ L'UFAM emana disposizioni sulla forma del rapporto di monitoraggio e di verifica.

Art. 10²⁴ Rilascio degli attestati

¹ L'UFAM esamina il rapporto di monitoraggio e il relativo rapporto di verifica. Se necessario per il rilascio di attestati, l'UFAM effettua ulteriori accertamenti presso la persona richiedente.

² Per il rilascio di attestati internazionali esso verifica inoltre il riconoscimento del trasferimento delle riduzioni delle emissioni o dell'aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio da parte dello Stato partner. Se necessario per il rilascio di attestati internazionali, l'UFAM effettua ulteriori chiarimenti presso lo Stato partner.

³ Esso decide sulla base delle informazioni di cui ai capoversi 1 e 2 sul rilascio di attestati.

⁴ Per progetti e programmi, gli attestati sono rilasciati in misura corrispondente alle riduzioni delle emissioni o all'aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio per cui è comprovato il conseguimento sino alla fine del periodo di credito.

⁵ Per i progetti non ancora realizzati nell'ambito di programmi non sono rilasciati attestati se, a seguito di una modifica di disposizioni legali determinanti, devono essere attuati i provvedimenti previsti nel programma per ridurre le emissioni o aumentare la capacità dei pozzi di carbonio.

⁶ Gli attestati sono rilasciati in misura delle riduzioni delle emissioni o dell'aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio complessivi attestati annualmente.

⁷ Alla persona richiedente sono rilasciati attestati per le riduzioni delle emissioni o l'aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio riconducibili a prestazioni in denaro non rimborsabili di Confederazione, Cantoni o Comuni volte a promuovere le energie rinnovabili, l'efficienza energetica o la protezione del clima unicamente se comprova che l'ente pubblico competente non fa valere in altro modo le riduzioni delle emissioni. Non sono rilasciati attestati per le riduzioni delle emissioni riconducibili al versamento di fondi sulla base dell'articolo 19 della legge del 30 settembre 2016²⁵ sull'energia (LEne).

⁸ Il plusvalore ecologico derivante dalle riduzioni delle emissioni o dall'aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio è compensato con il rilascio dell'attestato. Se il plusvalore ecologico è già stato indennizzato, non viene rilasciato alcun attestato.

²³ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

²⁴ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

²⁵ RS 730.0

Art. 11²⁶ Modifiche sostanziali del progetto o del programma

¹ Le modifiche sostanziali del progetto o del programma apportate dopo la decisione sull'idoneità o sulla proroga del periodo di credito devono essere notificate all'UFAM.

² Una modifica di un progetto o di un programma è sostanziale in particolare se:

- a. le riduzioni delle emissioni o l'aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio differiscono di oltre il 20 per cento dalle riduzioni delle emissioni o dall'aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio, che sono attesi in quell'anno e indicati nella descrizione del progetto o del programma;
- b. i costi di investimento e di esercizio o i ricavi differiscono di oltre il 20 per cento dai valori indicati nella descrizione del progetto o del programma;
- c. si verifica un cambiamento tecnologico; oppure
- d. il limite di sistema di un progetto o di un programma è modificato.

³ Se necessario, l'UFAM ordina una nuova convalida. Per le riduzioni delle emissioni o l'aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio conseguiti dopo una modifica sostanziale sono rilasciati attestati soltanto dopo la nuova decisione sull'idoneità conformemente all'articolo 8.

⁴ Per progetti e programmi all'estero è inoltre necessaria una nuova decisione dello Stato partner in merito all'idoneità.

⁵ L'UFAM approva la modifica sostanziale se continuano a essere adempiuti i requisiti di cui agli articoli 5 e 5a.

⁶ Dopo una nuova convalida, il periodo di credito decorre dal momento in cui si verifica la modifica sostanziale fino al 31 dicembre 2030.

Art. 11a²⁷ Organismi di convalida e di controllo

¹ Su domanda, l'UFAM ammette un organismo di convalida e di controllo se:

- a. dispone di comprovate competenze tecniche in relazione alla convalida o al controllo di progetti di compensazione;
- b. dispone di processi per la garanzia della qualità; e
- c. adempie i propri compiti in modo indipendente.

² Se un organismo di convalida o di controllo non soddisfa più le condizioni di cui al capoverso 1, l'UFAM ordina provvedimenti. Se questi non sono attuati in misura sufficiente, l'UFAM può revocare l'ammissione.

²⁶ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

²⁷ Introdotta dalla cifra I dell'O del 29 set. 2023, in vigore dal 1° nov. 2023 (RU 2023 581).

Sezione 5a: Attestati per i gestori di impianti²⁸

Art. 12²⁹ Attestati per i gestori con impegno di riduzione³⁰

¹ Gli attestati per le riduzioni delle emissioni conseguite in Svizzera nel periodo 2013–2021 sono rilasciati, su domanda, ai gestori con impegno di riduzione secondo l'articolo 66 capoverso 1, per i quali vige un obiettivo di emissione secondo l'articolo 67, e che non conducono progetti o programmi secondo gli articoli 5 o 5a le cui riduzioni delle emissioni sono computate nell'obiettivo di riduzione, se:³¹

- a. il gestore dimostra in modo credibile che raggiungerà il suo obiettivo di emissione senza computare i certificati di riduzione delle emissioni;
- b.³² rispetto al percorso di riduzione di cui all'articolo 67, nell'anno in questione le emissioni di gas serra degli impianti sono state:
 1. inferiori di oltre il 5 per cento nel periodo 2013–2020,
 2. inferiori di oltre il 10 per cento nel 2021; e
- c. non sono stati versati né prestazioni in denaro non rimborsabili di Confederazione, Cantoni o Comuni volte a promuovere le energie rinnovabili, l'efficienza energetica o la protezione del clima, né fondi ottenuti dal supplemento di cui all'articolo 35 LEn³³ per geotermia, biomassa e scorie da biomassa; ne sono esclusi i gestori che si erano annunciati per ricevere tali fondi già prima dell'entrata in vigore della modifica dell'8 ottobre 2014^{34,35}

^{1bis} La domanda di rilascio degli attestati deve essere presentata all'UFAM entro il 31 dicembre 2023.³⁶

² Gli attestati sono rilasciati per riduzioni delle emissioni pari alla differenza tra il percorso di riduzione dedotta la percentuale determinante di cui al capoverso 1 lettera b e le emissioni di gas serra nel corso dell'anno interessato, e ciò per l'ultima volta nel 2021.³⁷

³ ...³⁸

²⁸ Introdotto dalla cifra I dell'O dell'8 ott. 2014 (RU **2014** 3293). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4335).

²⁹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014 (RU **2014** 3293).

³⁰ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4335).

³¹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 6081).

³² Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 6081).

³³ RS **730.0**

³⁴ RU **2014** 3293

³⁵ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4335).

³⁶ Introdotto dalla cifra I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 6081).

³⁷ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 6081).

³⁸ Abrogato dalla cifra I dell'O del 1° nov. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 6753).

Art. 12a³⁹ Attestati per i gestori di impianti con convenzione sugli obiettivi concernente l'evoluzione del consumo energetico⁴⁰

¹ Ai gestori di impianti che hanno convenuto con la Confederazione obiettivi sull'evoluzione del consumo energetico e che inoltre si impegnano a ridurre le emissioni di CO₂ (convenzione sugli obiettivi con obiettivo di emissione), senza per questo essere esentati dalla tassa sul CO₂, verranno rilasciati, su domanda, attestati per le riduzioni delle emissioni conseguite in Svizzera nel periodo 2013–2021 se:⁴¹

- a. la convenzione sugli obiettivi con obiettivo di emissione è conforme ai requisiti di cui all'articolo 67 capoversi 1-3 ed è stata convalidata a spese del gestore da un organismo ammesso dall'UFAM e giudicato idoneo da quest'ultimo;
- b. il gestore presenta annualmente entro il 31 maggio un rapporto di monitoraggio secondo l'articolo 72;
- c.⁴² rispetto al percorso di riduzione concordato nella convenzione sugli obiettivi con obiettivo di emissione, negli ultimi tre anni le emissioni di CO₂ degli impianti sono state:
 1. inferiori di oltre il 5 per cento in ogni anno del periodo 2013–2020,
 2. inferiori di oltre il 10 per cento nel 2021; e
- d. al gestore non sono stati versati né prestazioni in denaro non rimborsabili di Confederazione, Cantoni o Comuni volte a promuovere le energie rinnovabili, l'efficienza energetica o la protezione del clima, né fondi provenienti dal supplemento di cui all'articolo 35 capoverso 1 LEne⁴³ per geotermia, biomassa e scorie da biomassa; ne sono esclusi i gestori che si erano annunciati per ricevere tali fondi già prima dell'entrata in vigore della modifica dell'8 ottobre 2014^{44,45}

^{1bis} La domanda di rilascio degli attestati deve essere presentata all'UFAM entro il 31 dicembre 2023.⁴⁶

² La convenzione sugli obiettivi con obiettivo di emissione, convalidata, deve essere presentata all'UFAM entro il 31 maggio dell'anno a partire dal quale gli attestati sono chiesti.

³⁹ Introdotto dalla cifra I dell'O dell'8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014 (RU **2014** 3293). La correzione del 9 dic. 2014 concerne soltanto il testo francese (RU **2014** 4437).

⁴⁰ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4335).

⁴¹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 6081).

⁴² Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 6081).

⁴³ RS **730.0**

⁴⁴ RU **2014** 3293

⁴⁵ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4335).

⁴⁶ Introdotto dalla cifra I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 6081).

³ Le modifiche sostanziali e durature di cui all'articolo 73 nonché i cambiamenti di cui all'articolo 78 devono essere notificati all'UFAM. Se necessario, l'UFAM ordina una nuova convalida.

⁴ Gli attestati sono rilasciati per riduzioni delle emissioni pari alla differenza tra il percorso di riduzione dedotta la percentuale determinante di cui al capoverso 1 lettera c e le emissioni di gas serra nel corso dell'anno interessato, e ciò per l'ultima volta nel 2021.⁴⁷

Sezione 5b: Gestione degli attestati e protezione dei dati⁴⁸

Art. 13⁴⁹ Gestione degli attestati e dei dati

¹ Chi chiede il rilascio di attestati deve allo stesso tempo indicare all'UFAM il conto sul quale gli attestati dovranno essere rilasciati. Gli attestati sono rilasciati nel registro dello scambio di quote di emissioni e gestiti secondo gli articoli 57–65.⁵⁰

² I dati e i documenti seguenti sono gestiti in una banca dati tenuta dall'UFAM:

- a. nome, cognome e informazioni di contatto della persona richiedente⁵¹, dell'organismo di convalida e dell'organismo di controllo;
- b. il numero di attestati rilasciati;
- c. i dati fondamentali del progetto o del programma; e
- d.⁵² la descrizione del progetto e del programma, i rapporti di convalida, i rapporti di monitoraggio, i rapporti di verifica e i rispettivi dati.

³ Il titolare di un attestato può accedere, su richiesta, ai dati di cui al capoverso 2 lettere a e b che riguardano il suo attestato. L'accesso ai dati e ai documenti di cui al capoverso 2 lettere c e d può essere accordato se sono tutelati il segreto di fabbricazione e il segreto d'affari.

Art. 14⁵³ Pubblicazione di informazioni su progetti e programmi

¹ Sempre che siano tutelati il segreto di fabbricazione e il segreto d'affari, l'UFAM può pubblicare:

⁴⁷ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6081).

⁴⁸ Introdotto dalla cifra I dell'O dell'8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014 (RU 2014 3293).

⁴⁹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014 (RU 2014 3293).

⁵⁰ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).

⁵¹ Nuova espr. giusta la cifra I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo

⁵² Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

⁵³ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014 (RU 2014 3293).

- a.⁵⁴ le descrizioni dei progetti e dei programmi di riduzione delle emissioni o di aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio;
 - b.⁵⁵ i rapporti di convalida di cui all'articolo 6 capoverso 6;
 - c. i rapporti di monitoraggio di cui all'articolo 9 capoverso 1;
 - d. i rapporti di verifica di cui all'articolo 9 capoverso 4;
 - e.⁵⁶ le decisioni di cui agli articoli 8 capoverso 1 e 10 capoverso 3⁵⁷.
- ² Prima della pubblicazione l'UFAM sottopone alla persona richiedente i documenti di cui al capoverso 1. Le chiede di indicare le informazioni soggette al segreto di fabbricazione e d'affari.⁵⁸

Sezione 6: Coordinamento dei provvedimenti di adattamento

Art. 15

¹ L'UFAM coordina i provvedimenti di cui all'articolo 8 capoverso 1 della legge sul CO₂.

² Tiene conto a tal fine delle misure disposte dai Cantoni.

³ I Cantoni informano periodicamente l'UFAM sulle misure prese.

Capitolo 2: Provvedimenti tecnici per ridurre le emissioni di CO₂ degli edifici

Art. 16

¹ I Cantoni riferiscono periodicamente all'UFAM sui provvedimenti tecnici presi per ridurre le emissioni di CO₂ degli edifici.

² Il rapporto deve contenere informazioni concernenti:

- a. i provvedimenti di riduzione delle emissioni di CO₂ adottati e pianificati e il loro effetto; e
- b. l'andamento delle emissioni di CO₂ degli edifici sul territorio cantonale.

³ Su richiesta, i Cantoni forniscono all'UFAM la documentazione necessaria relativa al rapporto.

⁵⁴ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

⁵⁵ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

⁵⁶ Introdotta dalla cifra I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6081).

⁵⁷ Il rimando è stato adeguato in applicazione dell'art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° giu. 2022.

⁵⁸ Introdotta dalla cifra I dell'O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6753).

Capitolo 3:⁵⁹ Provvedimenti volti a ridurre le emissioni di CO₂ dei veicoli⁶⁰

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 17⁶¹

Art. 17a⁶² Automobile

¹ Le disposizioni del presente capitolo si applicano alle automobili di cui all'articolo 11 capoverso 2 lettera a dell'ordinanza del 19 giugno 1995⁶³ concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV).

² Esse non si applicano:

- a. ai veicoli per uso speciale di cui all'allegato I parte A punto 5 del regolamento (UE) 2018/858⁶⁴;
- b. ai veicoli militari di cui all'articolo 4 lettera a dell'ordinanza dell'11 febbraio 2004⁶⁵ sulla circolazione stradale militare (OCSM) impiegati a scopi militari.⁶⁶

Art. 17b⁶⁷ Autofurgoni

¹ Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai seguenti autofurgoni:

- a. autofurgoni secondo l'articolo 11 capoverso 2 lettera e OETV⁶⁸ con un peso complessivo massimo di 3,50 t;
- b. veicoli con una propulsione a zero emissioni e un peso complessivo da oltre 3,50 t a 4,25 t che, a prescindere dal peso, corrispondono alla definizione di autofurgone purché il peso che oltrepassa 3,50 t sia causato unicamente dal peso aggiuntivo della propulsione a zero emissioni.

⁵⁹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6753).

⁶⁰ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

⁶¹ Abrogato dalla cifra I dell'O del 2 apr. 2025, con effetto dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

⁶² Introdotto dalla cifra I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).
⁶³ RS 741.41

⁶⁴ Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE, GU L 151 del 14.06.2018, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/2144, GU L 325 del 16.12.2019, pag. 1.

⁶⁵ RS 510.710

⁶⁶ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

⁶⁷ Introdotto dalla cifra I dell'O del 4 mag. 2022 (RU 2022 311). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

⁶⁸ RS 741.41

² Esse non si applicano:

- a. ai veicoli per uso speciale secondo l'allegato I parte A punto 5 del regolamento (UE) 2018/858⁶⁹;
- b. ai veicoli militari secondo l'articolo 4 lettera a OCSM⁷⁰ impiegati a scopi militari.

Art. 17c⁷¹ Trattori a sella leggeri

¹ Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai trattori a sella leggeri di cui all'articolo 11 capoverso 2 lettera i OETV con un peso complessivo fino a 3,50 t.

² Esse non si applicano:

- a. ai veicoli per uso speciale secondo l'allegato I parte A punto 5 del regolamento (UE) 2018/858⁷²;
- b. ai veicoli militari secondo l'articolo 4 lettera a OCSM⁷³ impiegati a scopi militari.⁷⁴

Art. 17c^{bis75} Veicolo pesante

¹ Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai seguenti veicoli pesanti:

- a. autocarri secondo l'articolo 11 capoverso 2 lettera f OETV⁷⁶:
 1. con una configurazione degli assi di 4×2 e un peso complessivo superiore a 16 t, oppure
 2. con una configurazione degli assi di 6×2 ;
- b. trattori a sella secondo l'articolo 11 capoverso 2 lettera i OETV:
 1. con una configurazione degli assi di 4×2 e un peso complessivo superiore a 16 t, oppure
 2. con una configurazione degli assi di 6×2 .

² In caso di veicoli con omologazione in più fasi di cui all'articolo 3 numero 8 del regolamento (UE) 2018/858⁷⁷ è determinante lo stato come veicolo di base.

³ Le disposizioni del presente capitolo non si applicano:

- a. ai veicoli per la raccolta dei rifiuti;
- b. ai veicoli eccezionali secondo l'articolo 25 OETV;

⁶⁹ V. nota a piè di pagina relativa all'art. 17a cpv. 2.

⁷⁰ RS 510.710

⁷¹ Introdotto dalla cifra I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

⁷² V. nota a piè di pagina relativa all'art. 17a cpv. 2.

⁷³ RS 510.710

⁷⁴ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

⁷⁵ Introdotto dalla cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

⁷⁶ RS 741.41

⁷⁷ V. nota a piè di pagina relativa all'art. 17a cpv. 2.

- c. ai veicoli militari secondo l'articolo 4 lettera a OCSM⁷⁸ impiegati a scopi militari;
- d. ai veicoli sdoganati prima di luglio 2019.

Art. 17^{d79} Prima messa in circolazione

¹ Sono considerati messi in circolazione per la prima volta in Svizzera i veicoli ammessi per la prima volta alla circolazione e il cui uso specificato nella prima immatricolazione corrisponde all'uso effettivo da parte dell'utilizzatore finale.

² L'immatricolazione in un'enclave doganale svizzera secondo l'articolo 3 capoverso 3 della legge del 18 marzo 2005⁸⁰ sulle dogane (LD) e nel Liechtenstein è considerata come immatricolazione in Svizzera. L'immatricolazione in un'enclave doganale estera secondo l'articolo 3 capoverso 2 LD, fatta eccezione per il Liechtenstein, è considerata come immatricolazione all'estero.

³ Non sono considerati messi in circolazione per la prima volta i veicoli importati la cui immatricolazione all'estero risale a più di sei mesi prima della dichiarazione doganale.

³ Non sono considerati messi in circolazione per la prima volta i veicoli importati che:

- a. sono stati immatricolati all'estero più di 12 mesi prima della dichiarazione doganale in Svizzera; oppure
- b. sono stati immatricolati all'estero più di sei ma al massimo 12 mesi prima della dichiarazione doganale in Svizzera e presentano un chilometraggio pari o superiore a 5000 km:
 - 1. al momento della dichiarazione in dogana,
 - 2. al momento della prima ammissione alla circolazione, se il chilometraggio non è rilevato al momento della dichiarazione in dogana.⁸¹

⁴ ... ⁸²

Art. 17^{e83} Anno di riferimento

Per anno di riferimento si intende l'anno civile in cui è esaminato il raggiungimento dell'obiettivo individuale.

⁷⁸ RS **510.710**

⁷⁹ Originario art. 17a. Introdotto dalla cifra I dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU **2021** 859).

⁸⁰ RS **631.0**

⁸¹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 29 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU **2023** 581).

⁸² Abrogato dalla cifra I dell'O del 29 set. 2023, con effetto dal 1° gen. 2024 (RU **2023** 581).

⁸³ Originario art. 17a e 17a^{bis}. Introdotto dalla cifra I dell'O del 25 nov. 2020 (RU **2020** 6081). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 29 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU **2023** 581).

Art. 17⁸⁴**Sezione 2: Importatori e costruttori****Art. 17**⁸⁵ Importatore

¹ È considerato importatore secondo l'articolo 11 capoverso 1 della legge sul CO₂ chi fa rilasciare all'Ufficio federale dell'energia (UFE) la certificazione per un veicolo conformemente all'articolo 23 capoverso 4 o chi comunica all'UFE i dati di cui all'articolo 23a capoverso 1 lettera b.

² Se per un veicolo non è stata rilasciata alcuna certificazione, è considerato importatore chi è iscritto come tale nel sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione di cui all'articolo 89a della legge federale del 19 dicembre 1958⁸⁶ sulla circolazione stradale.

³ Se per un veicolo non è stata rilasciata alcuna certificazione e nel sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione non figura chi è l'importatore, è considerato importatore chi è designato come tale nella dichiarazione doganale.

Art. 18⁸⁷ Grande importatore

¹ Un importatore è considerato in un anno di riferimento grande importatore in relazione ai propri veicoli se al 31 dicembre di tale anno ha un parco veicoli nuovi costituito almeno dal seguente numero di veicoli:

- a. 50 automobili;
- b. sei autofurgoni o trattori a sella leggeri; oppure
- c.⁸⁸ due veicoli pesanti.

² Se il parco veicoli nuovi di un importatore nell'anno precedente era costituito dal numero di veicoli di cui al capoverso 1 oppure oltre, nell'anno di riferimento, per il veicolo in questione l'importatore è trattato provvisoriamente come un grande importatore.

³ Se nel corso dell'anno precedente il parco veicoli nuovi di un importatore era costituito da un numero di veicoli inferiore a quello previsto al capoverso 1, l'importatore può chiedere all'UFE di essere trattato provvisoriamente, nell'anno di riferimento, come un grande importatore per i veicoli in questione a partire dalla data di approvazione della domanda.⁸⁹

⁸⁴ Originario art. 17b. Introdotto dalla cifra I dell'O del 25 nov. 2020 (RU **2020** 6081). Abrogato dalla cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2025** 248).

⁸⁵ Introdotto dalla cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2025** 248).

⁸⁶ RS **741.01**

⁸⁷ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2022** 311).

⁸⁸ Introdotta dalla cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2025** 248).

⁸⁹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 29 set. 2023, in vigore dal 1° nov. 2023 (RU **2023** 581).

⁴ Se il 31 dicembre dell'anno di riferimento risulta che il parco veicoli nuovi di un importatore di cui ai capoversi 2 o 3 è costituito da un numero di veicoli inferiore a quello di cui al capoverso 1, nell'anno di riferimento egli è considerato un piccolo importatore in relazione al veicolo in questione.

Art. 19⁹⁰

Art. 20⁹¹ Piccolo importatore

Un importatore è considerato, in un anno di riferimento, piccolo importatore in relazione ai propri veicoli se, al 31 dicembre di tale anno, ha un parco veicoli nuovi costituito da un numero di veicoli inferiore a quello di cui all'articolo 18 capoverso 1.

Art. 21 Costruttore

A un costruttore si applicano nell'anno di riferimento per analogia le disposizioni di questo capitolo vigenti per i grandi importatori oppure quelle vigenti per i piccoli importatori a seconda del numero di veicoli immatricolati per la prima volta nell'anno precedente l'anno di riferimento.

Art. 22 Raggruppamento di emissioni

¹ Gli importatori e i costruttori che intendono costituire un raggruppamento di emissioni devono presentare all'UFE, entro il 31 dicembre antecedente l'anno di riferimento, una corrispondente richiesta per un periodo da uno a cinque anni.⁹²

² Il raggruppamento di emissioni deve designare un rappresentante.

Art. 22a⁹³ Accordo di ripresa di veicoli

¹ Un importatore può convenire con un grande importatore che questi riprenda i suoi veicoli e risponda quindi, in relazione a detti veicoli, per tutti gli obblighi previsti nel presente capitolo.

² L'importatore o il grande importatore deve notificare tale accordo all'UFE antecedentemente alla prima messa in circolazione dei veicoli interessati.⁹⁴

³ I veicoli possono essere ceduti una sola volta. La revoca di una cessione non è possibile.⁹⁵

⁹⁰ Abrogato dalla cifra I dell'O del 4 mag. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU **2022** 311).

⁹¹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2025** 248).

⁹² Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU **2022** 311).

⁹³ Introdotto dalla cifra I dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU **2021** 859).

⁹⁴ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 29 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU **2023** 581).

⁹⁵ Introdotto dalla cifra I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU **2022** 311).

Sezione 3: Basi di calcolo

Art. 23⁹⁶ Obblighi degli importatori di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri⁹⁷

¹ Gli importatori di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri devono comunicare all'Ufficio federale delle strade (USTRA), antecedentemente alla prima messa in circolazione di un veicolo, i dati necessari per l'assegnazione del veicolo al suo importatore e per il calcolo di un'eventuale sanzione.⁹⁸

² Se, per i veicoli seguenti, i grandi importatori comunicano all'UFE, entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'anno di riferimento, i dati basati sul certificato di conformità di cui all'articolo 36 o 37 del regolamento (UE) 2018/858⁹⁹ (Certificate of Conformity, COC), per il calcolo di un'eventuale sanzione l'UFE tiene conto di questi dati invece di quelli di cui al capoverso 1:

- a. veicoli che dispongono di un'approvazione del tipo o di una scheda tecnica secondo gli articoli 3 e 3a dell'ordinanza del 19 giugno 1995¹⁰⁰ concernente l'approvazione del tipo di veicoli stradali (OATV);
- b. autofurgoni e trattori a sella leggeri con un'omologazione in più fasi secondo l'articolo 3 numero 8 del regolamento (UE) 2018/858.

³ Ai fini del controllo dei dati comunicati conformemente al capoverso 2, l'UFE può esigere che il grande importatore presenti un duplicato o una copia del COC.

⁴ I piccoli importatori devono farsi rilasciare dall'UFE la certificazione antecedentemente alla prima messa in circolazione del veicolo.

Art. 23a¹⁰¹ Obblighi degli importatori di veicoli pesanti

¹ Gli importatori di veicoli pesanti devono comunicare all'autorità indicata di seguito, antecedentemente alla prima messa in circolazione di un veicolo, i dati necessari per l'assegnazione del veicolo al suo importatore:

- a. all'USTRA, se il veicolo dispone di un'approvazione del tipo o di una scheda tecnica secondo l'articolo 23 capoverso 2 lettera a o di un COC in formato elettronico;
- b. all'UFE, se il veicolo non dispone di nessuno dei documenti di cui alla lettera a.

⁹⁶ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 29 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 581).

⁹⁷ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

⁹⁸ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

⁹⁹ Cfr. nota relativa all'art. 17a cpv. 2.

¹⁰⁰ RS 741.511

¹⁰¹ Introdotto dalla cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

² Entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno di riferimento, essi devono comunicare all'UFE i dati necessari per il calcolo di un'eventuale sanzione.

Art. 24¹⁰² Fonti dei dati per il calcolo dell'obiettivo di emissione e delle emissioni medie di CO₂ del parco veicoli nuovi

I dati utilizzati per il calcolo dell'obiettivo individuale e per il calcolo delle emissioni medie di CO₂ del parco veicoli nuovi devono provenire da un documento rilasciato dal costruttore, da un'autorità statale o da un organo di controllo elencato nell'allegato 2 OATV¹⁰³ o da un organo di controllo estero ed equivalente al COC.

Art. 25¹⁰⁴ Determinazione delle emissioni di CO₂ di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri¹⁰⁵

¹ Per determinare le emissioni di CO₂ di un'automobile, un autofurgone o un trattore a sella leggero si utilizzano le emissioni secondo la procedura di prova per i veicoli leggeri armonizzata a livello mondiale secondo l'allegato XXI del regolamento (UE) 2017/1151 (WLTP).¹⁰⁶

² Nel caso di veicoli per i quali non sono disponibili valori determinati secondo il WLTP, le emissioni di CO₂ sono calcolate secondo l'allegato 4.

³ Se le emissioni di CO₂ non possono essere calcolate secondo l'allegato 4, si presume un valore di 350 g CO₂/km per le automobili e di 400 g CO₂/km per gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri.

Art. 25a¹⁰⁷ Determinazione delle emissioni di CO₂ di veicoli pesanti

¹ Per determinare le emissioni di CO₂ di un veicolo pesante valgono:

- a. l'assegnazione del veicolo a un sottogruppo di veicoli secondo i criteri dell'allegato I punto 1 del regolamento (UE) 2019/1242¹⁰⁸;
- b. il valore di emissione in grammi per tonnellata-chilometro calcolato secondo i criteri dell'allegato I punto 2.2 del regolamento (UE) 2019/1242.

¹⁰² Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 859).

¹⁰³ RS 741.511

¹⁰⁴ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 859).

¹⁰⁵ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

¹⁰⁶ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

¹⁰⁷ Introdotto dalla cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

¹⁰⁸ Regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO₂ dei veicoli pesanti nuovi e modifica i regolamenti (CE) n. 595/2009 e (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/53/CE del Consiglio, GU L 198 del 25.7.2019, pag. 202.

² Se le emissioni di CO₂ non possono essere determinate secondo il capoverso 1, si presumono i seguenti valori di emissione:

- a. per veicoli che non dispongono di una propulsione esclusivamente elettrica: 1,1 volte il valore iniziale del relativo sottogruppo di veicoli secondo l'allegato 4a numero 3.3;
- b. per veicoli a propulsione esclusivamente elettrica: 0 grammi per tonnellata-chilometro.

Sezione 4:¹⁰⁹

Preso in considerazione delle riduzioni di emissioni di CO₂ e agevolazioni

Art. 26 Riduzione mediante ecoinnovazioni

Se per le automobili o per gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri le emissioni medie di CO₂ di un parco veicoli nuovi di un grande importatore o le emissioni di CO₂ di un veicolo di un piccolo importatore sono ridotte mediante l'impiego di ecoinnovazioni, tale riduzione viene considerata fino a un massimo di 7 g CO₂/km.

Art. 26a Riduzione mediante gas naturale e biogas

¹ Per i veicoli che possono essere alimentati con una miscela di gas naturale e biogas, la percentuale della quota biogena riconosciuta secondo l'articolo 12a capoverso 2 dell'ordinanza del 1° novembre 2017¹¹⁰ sull'efficienza energetica è presa in considerazione come riduzione delle emissioni di CO₂.

² Il risultato è arrotondato come segue:

- a. a un centesimo di grammo di CO₂/km in caso di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri;
- b. a un centesimo di grammo di CO₂ per tonnellata-chilometro in caso di veicoli pesanti.

Art. 26b Riduzione mediante carburanti sintetici rinnovabili

¹ La riduzione di emissioni di CO₂ conseguita mediante l'impiego di carburanti sintetici rinnovabili è considerata nelle emissioni medie di CO₂ di un parco veicoli nuovi di un grande importatore o di un veicolo di un piccolo importatore si calcola secondo l'allegato 4b.

² Sono considerati carburanti sintetici rinnovabili secondo l'articolo 11a della legge sul CO₂ i carburanti rinnovabili che:

¹⁰⁹ Originaria prima dell'art. 30. Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

¹¹⁰ RS 730.02

- a. sono stati prodotti utilizzando fonti energetiche rinnovabili diverse dalla biomassa; e
- b. sono impiegati per la propulsione di veicoli.

³ La domanda di presa in considerazione di una riduzione di emissioni di CO₂ deve essere presentata all'UFE:

- a. entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'anno di riferimento nel caso di grandi importatori di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri;
- b. antecedentemente alla prima messa in circolazione nel caso di piccoli importatori di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri;
- c. entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno di riferimento nel caso di importatori di veicoli pesanti.

Art. 26c Agevolazioni per veicoli a basse o a zero emissioni

¹ Se negli anni 2025–2027 e 2030 la quota di automobili o di autofurgoni e trattori a sella leggeri a basse o a zero emissioni di un parco veicoli nuovi di un grande importatore, calcolata secondo l'allegato 4c numero 1.1.3, supera le percentuali indicate di seguito, nel calcolare le emissioni medie di CO₂ di tale parco veicoli nell'anno di riferimento in questione è applicata una riduzione in conformità al capoverso 3:

- a. per automobili:
 1. nell'anno di riferimento 2025: del 23 per cento,
 2. nell'anno di riferimento 2026: del 24 per cento,
 3. nell'anno di riferimento 2027: del 25 per cento;
- b. per autofurgoni e trattori a sella leggeri:
 1. nell'anno di riferimento 2025: dell'8 per cento,
 2. nell'anno di riferimento 2026: del 9 per cento,
 3. nell'anno di riferimento 2027: del 10 per cento,
 4. nell'anno di riferimento 2030: del 30 per cento.

² Se negli anni 2025–2027 e 2030 la quota di veicoli pesanti a zero emissioni di un parco veicoli nuovi di un grande importatore supera le percentuali indicate di seguito, nel calcolare le emissioni medie di CO₂ di tale parco veicoli nell'anno di riferimento in questione è applicata una riduzione in conformità al capoverso 3:

- a. negli anni di riferimento 2025–2027: il 6 per cento;
- b. nell'anno di riferimento 2030: il 10 per cento.

³ La riduzione corrisponde all'ammontare del superamento, ma fino ad un massimo del:

- a. per automobili:
 1. nell'anno di riferimento 2025: 7 per cento,
 2. nell'anno di riferimento 2026: 6 per cento,
 3. nell'anno di riferimento 2027: 5 per cento;

- b. per autofurgoni e trattori a sella leggeri:
 - 1. nell'anno di riferimento 2025: 7 per cento,
 - 2. nell'anno di riferimento 2026: 6 per cento,
 - 3. nell'anno di riferimento 2027: 5 per cento,
 - 4. nell'anno di riferimento 2030: 5 per cento;
- c. per veicoli pesanti: 3 per cento.

Sezione 5:¹¹¹

Calcolo delle emissioni di CO₂ e dell'obiettivo individuale, nonché calcolo e riscossione della sanzione¹¹²

Art. 27¹¹³ Calcolo delle emissioni medie di CO₂ di un parco veicoli nuovi di un grande importatore

Le emissioni medie di CO₂ di un parco veicoli nuovi di un grande importatore si calcolano:

- a. secondo l'allegato 4c numero 1.1 in caso di un parco veicoli nuovi costituito da automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri;
- b. secondo l'allegato 4c numero 1.2 in caso di un parco veicoli nuovi costituito da veicoli pesanti.

Art. 27a¹¹⁴ Calcolo delle emissioni di CO₂ di un veicolo pesante

Le emissioni di CO₂ di un veicolo pesante si calcolano secondo l'allegato 4c numero 2.

Art. 28¹¹⁵ Obiettivo individuale

L'obiettivo individuale per le emissioni di CO₂ del parco veicoli nuovi di un grande importatore o del singolo veicolo di un piccolo importatore si calcola secondo l'allegato 4a.

Art. 29 Importi delle sanzioni

¹ Il DATEC stabilisce annualmente nell'allegato 5 gli importi di cui all'articolo 13 capoverso 1 della legge sul CO₂ per il successivo anno di riferimento. Al riguardo, si fonda sui seguenti importi applicabili nell'Unione europea:

¹¹¹ Originaria prima dell'art. 35.

¹¹² Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

¹¹³ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

¹¹⁴ Introdotto dalla cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

¹¹⁵ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 859).

- a. in caso di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri, gli importi secondo l'articolo 8 del regolamento (UE) 2019/631 ;
- b. in caso di veicoli pesanti, gli importi secondo l'articolo 8 del regolamento (UE) 2019/1242 .¹¹⁶

² Per la conversione in franchi svizzeri si applica il valore medio dei tassi di cambio giornalieri nella vendita dei dodici mesi antecedenti il 30 giugno dell'anno precedente l'anno di riferimento.

Art. 30 Sanzione per i grandi importatori¹¹⁷

¹ Se le emissioni medie di CO₂ di un parco veicoli nuovi di un grande importatore superano l'obiettivo individuale, l'UFE ordina la sanzione.¹¹⁸

² Ai fini del calcolo della sanzione, le emissioni che superano l'obiettivo individuale vengono arrotondate per difetto come segue:

- a. a un centesimo di grammo di CO₂/km in caso di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri;
- b. a un centesimo di grammo di CO₂ per tonnellata-chilometro in caso di veicoli pesanti.¹¹⁹

³ Se non paga la sanzione entro il termine stabilito, il grande importatore deve un interesse di mora. Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) ne stabilisce il tasso.¹²⁰

4 ...¹²¹

Art. 31 Acconti trimestrali

¹ L'UFE trasmette con cadenza trimestrale a ogni grande importatore una lista dei veicoli immatricolati per la prima volta nell'anno di riferimento in corso nonché le emissioni medie di CO₂ e l'obiettivo individuale dei suoi parchi veicoli nuovi.

² Esso può chiedere ai grandi importatori il versamento di acconti trimestrali a titolo di computo dell'eventuale sanzione nell'anno di riferimento, in particolare se:

- a. le emissioni di CO₂ medie di un parco veicoli nuovi superano l'obiettivo individuale nell'anno di riferimento di oltre 5 g CO₂/km;
- b. il grande importatore ha la propria sede all'estero;

¹¹⁶ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

¹¹⁷ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

¹¹⁸ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 859).

¹¹⁹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

¹²⁰ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

¹²¹ Abrogato dalla cifra I dell'O del 24 nov. 2021 con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 859).

c. a carico del grande importatore vi sono esecuzioni pendenti o gli è stato rilasciato un attestato di carenza di beni.¹²²

³ L'UFE calcola gli importi degli acconti basandosi sui dati di cui al capoverso 1. Gli acconti già versati sono considerati nella fatturazione.

⁴ Se gli acconti versati superano la sanzione dovuta per l'intero anno per il parco veicoli nuovi, l'UFE rimborsa la differenza, compreso un interesse sugli importi da rimborsare.¹²³

Art. 32 e 33¹²⁴

Art. 34 Garanzie

¹ Se un grande importatore è in ritardo con il pagamento di una fattura, l'UFE può decidere che fino al pagamento completo dell'importo dovuto sia trattato alla stregua di un piccolo importatore.

² Se ritiene che il pagamento della sanzione o degli interessi di mora sia a rischio, l'UFE può esigere una garanzia in forma di deposito in denaro o di garanzia bancaria.

Art. 35¹²⁵ Sanzione per i piccoli importatori¹²⁶

¹ Se le emissioni di CO₂ di un veicolo di un piccolo importatore superano l'obiettivo individuale, l'UFE ordina la sanzione.¹²⁷

^{1bis} Nel caso di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri, la sanzione è dovuta antecedentemente alla prima messa in circolazione del veicolo.¹²⁸

² L'articolo 30 capoversi 2 e 3 si applica per analogia.

³ ...¹²⁹

¹²² Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU **2022** 311).

¹²³ Introdotto dalla cifra I dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU **2021** 859).

¹²⁴ Abrogati dalla cifra I dell'O del 24 nov. 2021 con effetto dal 1° gen. 2022 (RU **2021** 859).

¹²⁵ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU **2021** 859).

¹²⁶ Introdotto dalla cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2025** 248).

¹²⁷ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 29 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU **2023** 581).

¹²⁸ Introdotto dalla cifra I dell'O del 29 set. 2023 (RU **2023** 581). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2025** 248).

¹²⁹ Introdotto dalla cifra I dell'O del 4 mag. 2022 (RU **2022** 311). Abrogato dalla cifra I dell'O del 2 apr. 2025, con effetto dal 1° gen. 2025 (RU **2025** 248).

Sezione 6 ...**Art. 36**¹³⁰**Sezione 7** ...**Art. 37**¹³¹**Art. 38 e 39**¹³²**Capitolo 4: Sistema di scambio di quote di emissioni****Sezione 1: Gestori di impianti**¹³³**Art. 40** Gestori di impianti¹³⁴ tenute a partecipare

¹ Un gestore di impianti è tenuto a partecipare al SSQE se esercita un'attività secondo l'allegato 6.¹³⁵

² Un gestore di impianti che vuole avviare un'attività secondo l'allegato 6 deve notificarlo all'UFAM al più tardi tre mesi prima del previsto avvio dell'attività.¹³⁶

³ La notifica deve contenere informazioni sulle attività di cui all'allegato 6 e sulle emissioni di gas serra.¹³⁷

⁴ L'UFAM può chiedere ulteriori informazioni di cui necessita per la valutazione della notifica.¹³⁸

¹³⁰ Abrogata dalla cifra I dell'O del 2 apr. 2025, con effetto dal 1° gen. 2025 (RU **2025** 248).

¹³¹ Abrogato dalla cifra I dell'O del 2 apr. 2025, con effetto dal 1° gen. 2025 (RU **2025** 248).

¹³² Abrogati dalla cifra I dell'O del 1° nov. 2017, con effetto al 1° gen. 2018 (RU **2017** 6753)

¹³³ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4335).

¹³⁴ Nuova espr. giusta la cifra I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4335). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. La correzione del 4 mar. 2022 concerne soltanto il testo francese (RU **2022** 150).

¹³⁵ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014 (RU **2014** 3293).

¹³⁶ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 6081).

¹³⁷ Introdotto dalla cifra I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU **2022** 311).

¹³⁸ Introdotto dalla cifra I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU **2022** 311).

Art. 41¹³⁹ Deroga all'obbligo di partecipare

¹ Un gestore di impianti di cui all'articolo 40 capoverso 1 può, entro il 1° giugno, chiedere di essere esonerato dall'obbligo di partecipare al SSQE a decorrere dall'inizio dell'anno successivo, se nei tre anni precedenti le sue emissioni di gas serra sono state inferiori a 25 000 tonnellate di CO₂eq all'anno.

^{1bis} Un gestore di impianti secondo l'articolo 40 capoverso 2 che dimostri in modo credibile che le emissioni di gas serra degli impianti saranno durevolmente inferiori a 25 000 tonnellate di CO₂eq all'anno può chiedere la deroga all'obbligo di partecipare al SSQE con effetto immediato.

^{1ter} Un gestore di centrali elettriche di riserva a gas o ad altri vettori energetici che in caso di prelievo dalla riserva secondo l'ordinanza del 25 gennaio 2023¹⁴⁰ sulla riserva invernale produca corrente elettrica e la immetta nella rete non può chiedere deroghe di cui ai capoversi 1 e 1^{bis}.¹⁴¹

² Il gestore di impianti di cui ai capoversi 1 e 1^{bis} deve continuare a presentare un piano di monitoraggio (art. 51) e un rapporto di monitoraggio (art. 52), salvo che si sia impegnato a ridurre le emissioni di gas serra conformemente all'articolo 31 capoverso 1 della legge sul CO₂.

³ Se le emissioni di gas serra degli impianti superano le 25 000 tonnellate di CO₂eq nell'arco di un anno, il loro gestore entra nuovamente a far parte del SSQE a decorrere dall'inizio dell'anno successivo. Non sono prese in considerazione le emissioni dei gruppi elettrogeni di emergenza e degli impianti di cogenerazione provocate dalla produzione di energia elettrica a seguito di un prelievo dalla riserva secondo l'ordinanza sulla riserva invernale.¹⁴²

Art. 42 Partecipazione su domanda

¹ Un gestore di impianti può, su domanda, partecipare al SSQE se la potenza termica totale degli impianti ammonta ad almeno 10 megawatt (MW).¹⁴³

² Un gestore del quale si prevede che adempierà le condizioni di partecipazione di cui al capoverso 1 deve presentare la domanda al più tardi tre mesi prima del momento in cui le soddisferà per la prima volta.¹⁴⁴

^{2bis} ...¹⁴⁵

³ La domanda deve contenere informazioni riguardanti:

¹³⁹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4335).

¹⁴⁰ RS **734.722**

¹⁴¹ Introdotto dall'all. cifra II n. 1 dell'O del 25 gen. 2023 sulla riserva invernale, in vigore dal 15 feb. 2023 al 31 dic. 2026 (RU **2023** 43).

¹⁴² Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 1 dell'O del 25 gen. 2023 sulla riserva invernale, in vigore dal 15 feb. 2023 al 31 dic. 2026 (RU **2023** 43).

¹⁴³ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2025** 248).

¹⁴⁴ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 6081).

¹⁴⁵ Introdotto dalla cifra I dell'O dell'8 ott. 2014 (RU **2014** 3293). Abrogato dalla cifra I dell'O del 25 nov. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 6081).

a.¹⁴⁶ ...

b.¹⁴⁷ le potenze termiche installate negli impianti;

c.¹⁴⁸ i gas serra emessi dagli impianti nei precedenti tre anni.

⁴ L'UFAM può chiedere ulteriori informazioni di cui necessita per la valutazione della domanda.

Art. 43 Impianti non considerati¹⁴⁹

¹ Nello stabilire se le condizioni di cui all'articolo 40 capoverso 1 o all'articolo 42 capoverso 1 siano soddisfatte e nel calcolare la quantità di diritti di emissione che un gestore di impianti deve consegnare annualmente alla Confederazione non sono considerati gli impianti negli ospedali.¹⁵⁰

² Il gestore di impianti può chiedere che inoltre non siano considerati i seguenti impianti:¹⁵¹

a. gli impianti destinati esclusivamente alla ricerca, allo sviluppo e alla prova di nuovi prodotti e processi;

b.¹⁵² gli impianti destinati principalmente allo smaltimento dei rifiuti speciali secondo l'articolo 3 lettera c dell'ordinanza del 4 dicembre 2015¹⁵³ sui rifiuti (OPSR).

³ Per i combustibili utilizzati negli impianti non considerati la tassa sul CO₂ non è restituita.¹⁵⁴

Art. 43a¹⁵⁵ Uscita

Un gestore di impianti che non soddisfa più durevolmente le condizioni di cui agli articoli 40 capoverso 1 o 42 capoverso 1, può chiedere entro il 1° giugno di non partecipare più al SSQE a decorrere dall'inizio dell'anno successivo.

¹⁴⁶ Abrogata dalla cifra I dell'O del 2 apr. 2025, con effetto dal 1° gen. 2025 (RU **2025** 248).

¹⁴⁷ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4335).

¹⁴⁸ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4335).

¹⁴⁹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4335).

¹⁵⁰ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 6081).

¹⁵¹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4335).

¹⁵² Nuovo testo giusta l'all. 6 n. 2 dell'O del 4 dic. 2015 sui rifiuti, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 5699).

¹⁵³ RS **814.600**

¹⁵⁴ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4335).

¹⁵⁵ Introdotto dalla cifra I dell'O dell'8 ott. 2014 (RU **2014** 3293). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4335).

Art. 44¹⁵⁶ Decisione

L'UFAM decide in merito alla partecipazione dei gestori di impianti al SSQE e alla non considerazione degli impianti di cui all'articolo 43.

Art. 45¹⁵⁷ Quantità massima di diritti di emissione disponibili

¹ L'UFAM calcola la quantità massima di diritti di emissione a disposizione annualmente per l'insieme dei gestori di impianti nel SSQE. Il calcolo avviene secondo l'allegato 8.

² L'UFAM trattiene ogni anno una quota dei diritti di emissione calcolati secondo il capoverso 1 per renderla accessibile ai seguenti gestori di impianti:

- a.¹⁵⁸ gestori di impianti che secondo l'articolo 46a capoverso 1 hanno diritto a un'assegnazione a titolo gratuito di diritti di emissione; e
- b. gestori di impianti che già partecipano al SSQE, se:
 1. attuano ulteriori elementi di assegnazione secondo l'articolo 46a capoverso 2, o
 2. la quantità di diritti di emissione da attribuire loro a titolo gratuito è aumentata sulla base dell'articolo 46b.

³ La quota di cui al capoverso 2 è costituita dalla somma:

- a.¹⁵⁹ di almeno il 5 per cento dei diritti di emissione secondo il capoverso 1; e
- b. dei diritti di emissione che non sono più assegnati a titolo gratuito in virtù:
 1. della deroga all'obbligo di partecipare al SSQE secondo l'articolo 41 o in seguito a uscite dal SSQE secondo l'articolo 43a,
 2. di adeguamenti secondo l'articolo 46b,
 3. di un rapporto di monitoraggio incompleto o errato (art. 52 cpv. 8).

⁴ Se la quota di cui al capoverso 2 non è sufficiente per adempiere completamente i diritti, i diritti di emissione sono assegnati annualmente nel seguente ordine:

- a. ai gestori di cui all'articolo 46a che fanno parte del SSQE da almeno un intero anno civile o i cui nuovi elementi di assegnazione sono in esercizio da almeno un intero anno civile;
- b. ai gestori di cui all'articolo 46a che sono entrati a far parte del SSQE l'anno precedente o i cui nuovi elementi di assegnazione sono stati messi in esercizio l'anno precedente;
- c. ai gestori di impianti di cui al capoverso 2 lettera b numero 2;

¹⁵⁶ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).

¹⁵⁷ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6081).

¹⁵⁸ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

¹⁵⁹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

- d. ai gestori di impianti di cui all'articolo 46a che sono entrati a far parte del SSQE nell'anno interessato o i cui nuovi elementi di assegnazione sono stati attivati nell'anno interessato.¹⁶⁰

⁵ Se all'interno di un gruppo di cui al capoverso 4 lettere a, b o d, i diritti non possono essere pienamente soddisfatti, per l'assegnazione dei diritti di emissione ai singoli gestori è determinante il momento in cui sono entrati a far parte del SSQE o della messa in esercizio di nuovi elementi di assegnazione. Se la notifica è effettuata solo dopo l'inizio dell'attività o solo dopo la messa in esercizio di un nuovo elemento di assegnazione, è determinante la data della notifica.¹⁶¹

⁶ Se i diritti non possono essere pienamente soddisfatti all'interno del gruppo secondo il capoverso 4 lettera c, l'UFAM riduce proporzionalmente la quantità di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito ai singoli gestori.¹⁶²

Art. 46¹⁶³ Assegnazione di diritti di emissione a titolo gratuito

¹ L'UFAM calcola la quantità di diritti di emissione da assegnare annualmente a titolo gratuito a un gestore di impianti in base ai parametri di riferimento e ai fattori di adeguamento secondo l'allegato 9. L'UFAM tiene conto a tal fine delle prescrizioni dell'Unione europea.

² La riduzione proporzionale secondo l'articolo 19 capoverso 7 della legge sul CO₂ è calcolata in anticipo per i periodi di assegnazione di cui all'allegato 9 numero 2.3. La limitazione fino al 5 per cento di tale riduzione proporzionale viene applicata annualmente.¹⁶⁴

Art. 46a¹⁶⁵ Assegnazione di diritti di emissione a titolo gratuito per i gestori di impianti che partecipano per la prima volta al SSQE e per gestori di impianti con nuovi elementi di assegnazione

¹ Un gestore di impianti che a partire dal 2 gennaio 2021 partecipa per la prima volta al SSQE riceve a partire dal momento in cui partecipa per la prima volta al SSQE diritti di emissione a titolo gratuito dalla quota di cui all'articolo 45 capoverso 2.

² Se un gestore che già partecipa al SSQE mette in esercizio un'ulteriore unità determinante per l'assegnazione a titolo gratuito di diritti di emissione (elemento di assegnazione), riceve a partire dal momento della messa in esercizio diritti di emissione a titolo gratuito dalla quota di cui all'articolo 45 capoverso 2.

¹⁶⁰ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

¹⁶¹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

¹⁶² Introdotto dalla cifra I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

¹⁶³ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).

¹⁶⁴ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

¹⁶⁵ Introdotto dalla cifra I dell'O dell'8 ott. 2014 (RU 2014 3293). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6081).

³ L'assegnazione a titolo gratuito di diritti di emissione avviene secondo gli articoli 46 e 46b.

Art. 46b¹⁶⁶ Adeguamento della quantità dei diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito

¹ La quantità di diritti di emissione assegnata annualmente a titolo gratuito a un gestore di impianti è adeguata quando è modificata la quota di attività di un elemento di assegnazione per un volume secondo l'allegato 9 numero 5.1.1. L'adeguamento avviene secondo le prescrizioni dell'allegato 9 numero 5.1.

² Per gli elementi di assegnazione con parametro di riferimento relativo al calore o ai combustibili è aumentata la quantità di diritti di emissioni assegnati gratuitamente solo su domanda. La quantità è aumentata solo se è comprovato che la variazione della quota di attività non è ascrivibile a una minore efficienza energetica. Se la quota di attività di uno degli elementi di assegnazione cambia nella misura di cui al capoverso 1 esclusivamente a causa di forniture di calore a terzi che non partecipano al SSQE, per l'aumento non è necessaria alcuna domanda.

³ Se il gestore con un elemento di assegnazione di cui al capoverso 2 prova che il cambiamento della quota di attività è ascrivibile esclusivamente a una maggiore efficienza energetica, la quantità dei diritti di emissione attribuiti a titolo gratuito non viene ridotta.

⁴ La quantità di diritti di emissione assegnata annualmente a titolo gratuito a un gestore è adeguata anche se viene modificato un parametro secondo l'allegato 9 numero 5.2.3 per un volume di cui all'allegato 9 numero 5.2.1. L'adeguamento avviene secondo le prescrizioni di cui all'allegato 9 numero 5.2.

⁵ Se l'esercizio di un elemento di assegnazione è sospeso, al gestore non sono più attribuiti diritti di emissione a partire dalla messa fuori servizio di tale elemento di assegnazione.

⁶ La domanda di cui al capoverso 2 e la prova di cui al capoverso 3 devono essere presentate contestualmente al rapporto di monitoraggio di cui all'articolo 52.¹⁶⁷

Art. 46c¹⁶⁸

¹⁶⁶ Introdotta dalla cifra I dell'O dell'8 ott. 2014 (RU 2014 3293). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6081).

¹⁶⁷ Introdotta dalla cifra I dell'O del 29 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 581).

¹⁶⁸ Introdotta dalla cifra I dell'O dell'8 ott. 2014 (RU 2014 3293). Abrogata dalla cifra I dell'O del 25 nov. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6081).

Sezione 1a:¹⁶⁹ Operatori di aeromobili**Art. 46d** Operatori di aeromobili obbligati a partecipare

¹ Un operatore di aeromobile secondo l'allegato dell'ordinanza del 14 novembre 1973¹⁷⁰ sulla navigazione aerea è tenuto a partecipare al SSQE se effettua voli secondo l'allegato 13.

² Un operatore di aeromobile tenuto a partecipare al SSQE si annuncia senza indugio all'autorità competente di cui all'allegato 14.

³ Se l'operatore non può essere determinato, il detentore e in via sussidiaria il proprietario dell'aeromobile è considerato gestore.

⁴ L'UFAM può chiedere a un operatore di aeromobile di indicare un recapito in Svizzera.

Art. 46e¹⁷¹ Quantità massima di diritti di emissione disponibili

¹ L'UFAM calcola la quantità massima di diritti di emissione disponibile annualmente per tutti gli operatori di aeromobili. Il calcolo avviene secondo l'allegato 15 numero 1.¹⁷²

² In caso di modifica del campo di applicazione geografico del SSQE, l'UFAM può adeguare la quantità massima disponibile annualmente dei diritti di emissione per aeromobili e la quantità dei diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito agli operatori di aeromobili. A tal fine tiene conto delle normative dell'UE in materia.

³ e ⁴...¹⁷³

Art. 46f Assegnazione di diritti di emissione a titolo gratuito

¹ L'UFAM calcola la quantità di diritti di emissione da assegnare annualmente a titolo gratuito a un operatore di aeromobili secondo l'allegato 15 numero 3. L'assegnazione avviene soltanto se l'operatore di aeromobili ha presentato un rapporto di monitoraggio sulle tonnellate-chilometro secondo l'ordinanza del 2 giugno 2017¹⁷⁴ sul rilevamento di dati concernenti le tonnellate-chilometro e sull'elaborazione di piani di monitoraggio per le rotte aeree.¹⁷⁵

¹⁶⁹ Introdotta dalla cifra I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).

¹⁷⁰ RS 748.01

¹⁷¹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6081).

¹⁷² Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 29 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 581).

¹⁷³ Abrogati dalla cifra I dell'O del 2 apr. 2025, con effetto dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

¹⁷⁴ RU 2017 3477; 2019 1477

¹⁷⁵ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 29 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 581).

2 ...¹⁷⁶

³ Un operatore di aeromobile a cui sono stati assegnati diritti di emissione a titolo gratuito e che in un dato anno non opera voli secondo l'allegato 13 deve restituire all'UFAM i diritti di emissione assegnati a titolo gratuito per quell'anno entro il 30 novembre dell'anno successivo. I diritti di emissione restituiti sono cancellati.¹⁷⁷

4 ...¹⁷⁸

Art. 46g¹⁷⁹ Ulteriore assegnazione a titolo gratuito nel caso di voli verso regioni ultraperiferiche

¹ Per i voli verso regioni ultraperiferiche, agli operatori di aeromobili sono assegnati ulteriori diritti di emissione a titolo gratuito oltre a quelli assegnati a titolo gratuito secondo l'articolo 46f. Sono considerate regioni ultraperiferiche le regioni di cui all'allegato 13 numero 1a.

² L'assegnazione avviene solo se, entro il 31 agosto 2024, l'operatore di aeromobili dimostra di avere effettuato voli verso regioni ultraperiferiche nel 2018. L'UFAM calcola la quantità di diritti di emissione supplementari da assegnare a titolo gratuito secondo l'allegato 15 numero 4.

³ La prova di cui al capoverso 2 deve includere i dati concernenti le rotte aeree percorse e i carichi utili trasportati nel 2018. I dati devono essere verificati da un organismo di controllo di cui all'allegato 18 numero 4.

⁴ Per la prova deve essere utilizzato il modello fornito dall'UFAM.

Sezione 2:¹⁸⁰ Vendita all'asta dei diritti di emissione

Art. 47 Diritto a partecipare

Hanno diritto a partecipare all'asta dei diritti di emissione i gestori di impianti e gli operatori di aeromobili nel SSQE della Svizzera e dell'Unione europea, nonché le imprese autorizzate all'asta nell'Unione europea provenienti dallo Spazio economico europeo (SEE), sempre che dispongano di un conto secondo l'articolo 57.

¹⁷⁶ Abrogato dalla cifra I dell'O del 25 nov. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6081).

¹⁷⁷ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

¹⁷⁸ Abrogato dalla cifra I dell'O del 29 set. 2023, con effetto dal 1° gen. 2024 (RU 2023 581).

¹⁷⁹ Introdotto dalla cifra I dell'O del 29 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 581).

¹⁸⁰ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).

Art. 48 Svolgimento dell'asta

¹ L'UFAM vende all'asta regolarmente i diritti di emissione a disposizione per gli impianti e per gli aeromobili del relativo anno che non vengono assegnati a titolo gratuito.¹⁸¹

^{1bis} La quantità dei diritti di emissione per impianti da vendere all'asta viene ridotta del 50 per cento se la differenza tra l'offerta di diritti di emissione per impianti e la domanda di diritti di emissione per impianti (quantità in circolazione) corrisponde a oltre il 50 per cento della quantità massima di diritti di emissione per impianti disponibili nell'anno precedente conformemente all'articolo 45 capoverso 1. Il calcolo della quantità in circolazione viene effettuato secondo quanto previsto nell'allegato 8 numero 2.¹⁸²

² L'UFAM può interrompere l'asta senza aggiudicazioni, se:

- a. vi è il sospetto di accordi in materia di concorrenza o pratiche illecite da parte di partecipanti all'asta che dominano il mercato;
- b. il prezzo d'aggiudicazione nel periodo dell'asta si discosta significativamente dal prezzo rilevante nel mercato secondario nell'Unione europea; o
- c. rischi di sicurezza o altre ragioni mettono in pericolo il regolare svolgimento dell'asta.

³ L'UFAM deve segnalare ogni sospetto secondo il capoverso 2 lettera a alle autorità in materia di concorrenza.

⁴ Nel caso un'asta sia interrotta per motivi di cui al capoverso 2 o la quantità di diritti di emissione messi all'asta non sia richiesta completamente, i diritti di emissione rimanenti saranno messi all'asta in seguito.

⁵ I diritti di emissione non assegnati a un'asta sono cancellati a conclusione del periodo d'impegno.

⁶ L'UFAM può affidare l'asta ad organizzazioni private.

Art. 49 Informazioni richieste per la partecipazione

¹ I gestori di impianti e gli operatori di aeromobili nel SSQE della Svizzera e dell'Unione europea, nonché le imprese autorizzate all'asta nell'Unione europea che partecipano all'asta dei diritti di emissione e provengono dallo SEE, devono fornire anticipatamente all'UFAM le seguenti informazioni:

- a. nome, cognome, indirizzo postale, indirizzo e-mail personale, numero di cellulare, documento d'identità ed estratto del casellario giudiziale di almeno una, ma al massimo di quattro persone incaricate di presentare le offerte;

¹⁸¹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 29 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU **2023** 581).

¹⁸² Introdotto dalla cifra I dell'O del 24 nov. 2021 (RU **2021** 859). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 29 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU **2023** 581).

- b. nome, cognome, indirizzo postale, indirizzo e-mail personale, numero di cellulare, documento d'identità ed estratto del casellario giudiziale di almeno una, ma al massimo di quattro persone incaricate di convalidare le offerte;
- c. dichiarazione in cui essi, nonché le persone incaricate di presentare e convalidare le offerte, dichiarano di accettare le condizioni generali d'asta.

² Le persone di cui al capoverso 1 possono omettere di presentare un estratto del casellario giudiziale svizzero se certificano con una conferma notarile che non sussistono condanne per reati di cui all'articolo 59a capoverso 1 lettera b.

³ I gestori di impianti e gli operatori di aeromobili tenuti a partecipare al SSQE nell'Unione europea devono, in aggiunta al capoverso 1, fornire una prova di un conto per gestori nel registro dell'Unione, nonché indicare un recapito in Svizzera.

⁴ Le imprese autorizzate all'asta nell'Unione europea provenienti dallo SEE devono, in aggiunta al capoverso 1, indicare un recapito in Svizzera e fornire le seguenti informazioni:

- a. una prova riguardante l'ammissione diretta all'asta nell'Unione europea;
- b. informazioni sulla categorizzazione secondo la regolamentazione dell'Unione europea;
- c. una conferma che la partecipazione all'asta avviene esclusivamente per conto proprio.

⁵ L'UFAM può chiedere ulteriori informazioni, qualora queste risultassero necessarie per partecipare all'asta.

⁶ I documenti d'identità e gli estratti del casellario giudiziale di cui al capoverso 1 lettere a e b, nonché le informazioni di cui al capoverso 5, devono essere autenticati. Le copie di documenti rilasciati al di fuori della Svizzera devono essere convalidate mediante ulteriore autenticazione. La data dei documenti da presentare e la data dell'autenticazione o dell'ulteriore autenticazione non deve essere anteriore di più di tre mesi alla data della richiesta.

⁷ Le informazioni sono registrate nel registro dello scambio di quote di emissioni.

Art. 49a Carattere vincolante delle offerte d'asta

¹ Le offerte per l'asta dei diritti di emissione sono presentate in euro e diventano vincolanti dopo essere state approvate da una persona autorizzata a convalidarle.

² La fattura per i diritti di emissione messi all'asta deve essere saldata in euro e tramite un conto bancario in Svizzera o nello SEE. In caso di mancato pagamento, l'UFAM può escludere il partecipante dalle aste future.

Sezione 3: Rilevamento dei dati e monitoraggio

Art. 50¹⁸³ Rilevamento dei dati

¹ L'UFAM, o un servizio da esso incaricato, rileva i dati che sono necessari per:

- a. calcolare la quantità massima di diritti di emissione disponibile annualmente per tutti i gestori di impianti nel SSQE;
- b. calcolare la prima volta la quantità di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito.¹⁸⁴

^{1bis} Il gestore rileva i dati necessari per l'adeguamento della quantità dei diritti di emissione assegnati a titolo gratuito secondo l'articolo 46*b*.¹⁸⁵

² I gestori d'impianti sono tenuti a collaborare. In caso di violazione dell'obbligo di collaborazione, non saranno assegnati diritti di emissione a titolo gratuito.

³ Gli operatori di aeromobili sono responsabili del rilevamento dei dati relativi alle loro attività conformemente alla presente ordinanza.

Art. 51¹⁸⁶ Piano di monitoraggio

¹ I gestori di impianti sottopongono per approvazione all'autorità competente di cui all'allegato 14 un piano di monitoraggio al più tardi tre mesi dopo la scadenza del termine di notifica di cui all'articolo 40 capoverso 2 o dopo presentazione della domanda di partecipazione di cui all'articolo 42. A tale scopo, utilizzano il modello messo a disposizione o approvato dall'UFAM.¹⁸⁷

² Gli operatori di aeromobili nel SSQE della Svizzera sottopongono per approvazione all'autorità competente di cui all'allegato 14 un piano di monitoraggio al più tardi tre mesi dopo la scadenza del termine di notifica dell'obbligo di partecipare per la prima volta di cui all'articolo 46*d* capoverso 2. Se il piano di monitoraggio deve essere presentato all'UFAM, utilizzano il modello messo a disposizione a tale scopo o un modello approvato dall'UFAM.¹⁸⁸

³ Il piano di monitoraggio deve soddisfare i requisiti di cui all'allegato 16.

¹⁸³ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).

¹⁸⁴ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6081).

¹⁸⁵ Introdotto dalla cifra I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6081).

¹⁸⁶ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).

¹⁸⁷ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

¹⁸⁸ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6081).

⁴ Il piano di monitoraggio deve essere adeguato se non soddisfa più i requisiti di cui all'allegato 16. Il piano di monitoraggio adeguato deve essere presentato all'autorità competente di cui all'allegato 14 per approvazione.¹⁸⁹

⁵ Il piano di monitoraggio del CO₂ conformemente all'ordinanza del 2 giugno 2017¹⁹⁰ sul rilevamento di dati concernenti le tonnellate-chilometro e sull'elaborazione di piani di monitoraggio per le rotte aeree è considerato come piano di monitoraggio.

Art. 52¹⁹¹ Rapporto di monitoraggio

¹ I gestori di impianti e gli operatori di aeromobili devono presentare annualmente, entro il 31 marzo dell'anno successivo, un rapporto di monitoraggio all'autorità competente di cui all'allegato 14. Se il rapporto di monitoraggio deve essere presentato all'UFAM, è utilizzato a tal fine un modello messo a disposizione o approvato dall'UFAM.¹⁹²

² Il rapporto di monitoraggio deve riportare le informazioni di cui all'allegato 17. L'UFAM può chiedere ulteriori informazioni, se necessarie per il monitoraggio.

³ L'UFAM può chiedere in ogni momento che il rapporto di monitoraggio del gestore di impianti sia verificato da un organismo da esso autorizzato.

⁴ Gli operatori di aeromobili devono far verificare il loro rapporto di monitoraggio da un organismo di controllo di cui all'allegato 18.

⁵ Il rapporto di monitoraggio di operatori di aeromobili le cui emissioni di CO₂ sono inferiori ai valori limite di cui all'articolo 28a paragrafo 4 della direttiva 2003/87/CE¹⁹³ si considera verificato se le emissioni di CO₂ sono state determinate con lo strumento per emettitori di entità ridotta di cui al regolamento (UE) n. 606/2010¹⁹⁴ e se, a tal fine, sono stati utilizzati i dati dell'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol).¹⁹⁵

¹⁸⁹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

¹⁹⁰ [RU 2017 3477; 2019 1477]

¹⁹¹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).

¹⁹² Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

¹⁹³ Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema di scambio per le quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32; modificata da ultimo dal regolamento (UE) 2024/795, GU L, 2024/795, 29.2.2024.

¹⁹⁴ Regolamento (UE) n. 606/2010 della Commissione, del 9 luglio 2010, relativo all'approvazione di uno strumento semplificato sviluppato dall'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol) per stimare il consumo di combustibile di alcuni operatori aerei a emissioni ridotte, GU L 175 del 10.7.2010, pag. 25.

¹⁹⁵ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

⁶ Se viene presentato un rapporto di monitoraggio inesatto, incompleto o che non rispetta i termini stabiliti, l'autorità competente di cui all'allegato 14 stima le emissioni determinanti a spese del gestore di impianti o dell'operatore di aeromobili.¹⁹⁶

⁷ In caso di dubbi sulla correttezza del rapporto di monitoraggio verificato, l'autorità competente di cui all'allegato 14 può correggere le emissioni entro i limiti del suo potere d'apprezzamento.

⁸ Se nel rapporto di monitoraggio i dati necessari per un adeguamento secondo l'articolo 46b sono errati o incompleti, l'UFAM stabilisce una scadenza adeguata affinché possano essere riveduti. Se il rapporto di monitoraggio non è corretto o completato entro tale scadenza, per gli elementi di assegnazione in questione i diritti di emissione non sono assegnati a titolo gratuito per l'anno corrispondente.¹⁹⁷

Art. 53¹⁹⁸ Obbligo di notifica in caso di cambiamenti

¹ I partecipanti al SSQE notificano senza indugio all'autorità competente secondo l'allegato 14:

- a. qualsiasi cambiamento che potrebbe incidere sull'assegnazione dei diritti di emissione a titolo gratuito;
- b. qualsiasi modifica delle informazioni di contatto.

² Gli operatori di aeromobili che non operano più voli secondo l'allegato 13 lo comunicano all'autorità competente di cui all'allegato 14 al più tardi tre mesi dopo la cessazione delle relative operazioni di volo.

³ I gestori di impianti che esercitano un'attività di cui all'allegato 6 e sono esentati dall'obbligo di partecipare al SSQE informano senza indugio l'UFAM:

- a. se le emissioni di gas serra annuali degli impianti sono pari o superiori a 25 000 tonnellate di CO₂eq;
- b. di qualsiasi modifica delle informazioni di contatto.¹⁹⁹

Art. 54 Compiti dei Cantoni

¹ I Cantoni verificano se i gestori di impianti adempiono ai loro obblighi di notifica di cui agli articoli 40 capoverso 2 e 53 capoversi 1 e 3 e se le informazioni trasmesse sono complete e comprensibili.²⁰⁰

² L'UFAM mette a disposizione dei Cantoni le informazioni che servono a tale scopo.

¹⁹⁶ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

¹⁹⁷ Introdotto dalla cifra I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6081).

¹⁹⁸ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).

¹⁹⁹ Introdotto dalla cifra I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

²⁰⁰ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

³ Se constata che i requisiti sanciti nella presente ordinanza non sono adempiuti, il Cantone informa senza indugio l'UFAM.

⁴ L'UFAM può coinvolgere i Cantoni per chiarire domande a cui è necessario rispondere per l'esecuzione delle disposizioni relative al SSQE.²⁰¹

Sezione 4: Obbligo di consegna di diritti di emissione²⁰²

Art. 55²⁰³ Obbligo

¹ I gestori di impianti consegnano annualmente all'UFAM i diritti di emissione. Sono determinanti le emissioni rilevanti di gas serra degli impianti considerati.²⁰⁴

^{1bis} Non è considerato emissione rilevante di gas serra il CO₂ che:

- a. è catturato e stoccato geologicamente o sequestrato chimicamente in via permanente in Svizzera all'interno di carbonati minerali impiegati in prodotti da costruzione secondo i requisiti di cui all'allegato 19;
- b. è catturato e stoccato geologicamente in via permanente in uno Stato contraente dello SEE all'interno di un sito di stoccaggio autorizzato secondo il capitolo 3 della direttiva 2009/31/CE²⁰⁵ o sequestrato chimicamente in via permanente all'interno di carbonati minerali impiegati in prodotti da costruzione.²⁰⁶

² Gli operatori di aeromobili consegnano annualmente all'autorità competente di cui all'allegato 14 i diritti di emissione. Sono determinanti le emissioni di CO₂ rilevate nel quadro dell'articolo 52 dall'operatore di aeromobili.²⁰⁷

^{2bis} Se un operatore di aeromobili deve adempiere obblighi sia nel SSQE della Svizzera sia nel SSQE dell'UE, l'UFAM, per gli operatori che amministra, computa dapprima i diritti di emissione consegnati ai fini dell'adempimento dell'obbligo previsto dal SSQE europeo.²⁰⁸

²⁰¹ Introdotta dalla cifra I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU **2022** 311).

²⁰² Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 6081).

²⁰³ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4335).

²⁰⁴ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 6081).

²⁰⁵ Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (CE) n. 1013/2006, GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114; modificata da ultimo dal regolamento (UE) 2018/1999, GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1.

²⁰⁶ Introdotta dalla cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2025** 248).

²⁰⁷ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 6081).

²⁰⁸ Introdotta dalla cifra I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 6081).

³ I partecipanti al SSQE adempiono questo obbligo entro il 30 settembre per le emissioni di gas serra dell'anno precedente.²⁰⁹

Art. 55a²¹⁰ Caso di rigore

¹ Nei casi in cui i diritti di emissione europei non sono riconosciuti nel SSQE svizzero secondo l'articolo 4 capoverso 1 dell'accordo SSQE²¹¹, l'UFAM può computare secondo l'articolo 55 diritti di emissione europei all'obbligo di un partecipante al SSQE svizzero, se quest'ultimo prova che:

- a. senza il computo non può adempiere al proprio obbligo di consegna secondo l'articolo 55;
- b. ha partecipato alla vendita all'asta dei diritti di emissione conformemente all'articolo 48 facendo offerte a prezzi di mercato per la quantità di diritti di emissione necessaria;
- c. l'acquisizione dei diritti di emissione mancanti emessi dalla Confederazione secondo l'articolo 45 capoverso 1 o l'articolo 46e capoverso 1 al di fuori del quadro delle aste pregiudicherebbe notevolmente la competitività del partecipante al SSQE.

² Per valutare il pregiudizio notevole alla competitività, l'UFAM considera in particolare anche i ricavi che il partecipante al SSQE ha ottenuto dalla vendita dei diritti di emissione emessi dalla Confederazione.

³ La domanda deve essere presentata all'UFAM entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno in cui è stato fatto valere per la prima volta il caso di rigore. L'UFAM decide ogni anno sulla quantità di diritti di emissione europei computabili.

⁴ Se il collegamento con il registro dello scambio di quote di emissioni europeo non è disponibile né prevedibile, i diritti di emissione europei devono essere trasferiti ogni anno su un conto della Confederazione Svizzera nel registro dello scambio di quote di emissioni dell'Unione europea.

Art. 55b a 55d²¹²

Art. 56 Inosservanza dell'obbligo

¹ Se un partecipante al SSQE non adempie all'obbligo di consegna dei diritti di emissione entro il termine stabilito, l'UFAM decide la sanzione di cui all'articolo 21 della legge sul CO₂.²¹³

²⁰⁹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 29 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU **2023** 581).

²¹⁰ Introdotto dalla cifra I dell'O dell'8 ott. 2014 (RU **2014** 3293). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4335).

²¹¹ RS **0.814.011.268**

²¹² Introdotti dalla cifra I dell'O del 13 nov. 2019 (RU **2019** 4335). Abrogati dalla cifra I dell'O del 25 nov. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 6081).

²¹³ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 6081).

² Il termine di pagamento è di 30 giorni dalla data della notifica della decisione. In caso di pagamento tardivo è addebitato un interesse di mora. Il DFF ne stabilisce il tasso.²¹⁴

³ I diritti di emissione mancanti non consegnati dal partecipante al SSQE entro il 31 gennaio dell'anno successivo sono detratti dai diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito in quell'anno.²¹⁵

Sezione 5: Registro dello scambio di quote di emissioni²¹⁶

Art. 57²¹⁷ Principio

¹ I partecipanti al SSQE devono avere un conto per gestori nel registro dello scambio di quote di emissioni; sono esclusi gli operatori di aeromobili amministrati da un'autorità estera conformemente all'allegato 14.

² I gestori di impianti e gli operatori di aeromobili nel SSQE dell'Unione europea nonché le imprese autorizzate all'asta nell'Unione europea provenienti dallo SEE che desiderano partecipare all'asta devono avere un conto personale.

³ Gli importatori e i produttori di combustibili fossili secondo il capitolo 7 che intendono tenere o scambiare diritti di emissione, certificati di riduzione delle emissioni o attestati nel registro dello scambio di quote di emissioni devono avere un conto per gestori o un conto personale.²¹⁸

⁴ Tutte le altre imprese e persone che intendono tenere o scambiare diritti di emissione, certificati di riduzione delle emissioni o attestati nel registro dello scambio di quote di emissioni devono avere un conto personale.

⁵ Chi riceve attestati per un progetto o un programma di cui all'articolo 5, per riduzioni delle emissioni secondo l'articolo 12 o per riduzioni delle emissioni da una convenzione sugli obiettivi con obiettivo di emissione secondo l'articolo 12a può farli rilasciare anche direttamente sul conto per gestori o sul conto personale di un terzo.

⁶ Un titolare di conti personali può depositare sui suoi conti personali al massimo un milione di diritti di emissione.

²¹⁴ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

²¹⁵ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6081).

²¹⁶ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014 (RU 2014 3293).

²¹⁷ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).

²¹⁸ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

Art. 58²¹⁹ Apertura di un conto

¹ Chi chiede l'apertura di un conto secondo l'articolo 57 deve presentare domanda all'UFAM.

² La domanda deve contenere:

- a. per i gestori di impianti o gli operatori di aeromobili e altre imprese: un estratto del registro di commercio e la fotocopia di un documento d'identità della persona autorizzata a rappresentarli;
- b. per le persone fisiche: un documento d'identità;
- b^{bis},²²⁰ per le autorità competenti di uno Stato partner: una conferma ufficiale del Governo e una fotocopia di un documento d'identità della persona autorizzata a rappresentarle;
- c. nome, cognome, indirizzo postale, indirizzo di posta elettronica e documento d'identità della persona richiedente;
- d. nome, cognome, indirizzo postale, indirizzo di posta elettronica personale, numero di cellulare, documento d'identità ed estratto del casellario giudiziale di almeno una, ma al massimo di quattro persone titolari di una procura sul conto;
- e. nome, cognome, indirizzo postale, indirizzo di posta elettronica personale, numero di cellulare, documento d'identità ed estratto del casellario giudiziale di almeno una, ma al massimo di quattro persone incaricate di convalidare le offerte;
- f. una dichiarazione con la quale la persona richiedente accetta le condizioni generali relative al registro dello scambio di quote di emissioni.

³ È possibile derogare alla presentazione di un estratto del casellario giudiziale svizzero se si certifica, con una conferma notarile, che non sussistono condanne per reati di cui all'articolo 59a capoverso 1 lettera b.

⁴ L'UFAM può chiedere ulteriori informazioni se necessarie per l'apertura del conto.

⁵ Le imprese con sede in uno Stato in cui non è tenuto alcun registro di commercio attestano con un'altra prova la loro esistenza e l'autorizzazione a firmare della persona autorizzata a rappresentarle.

⁶ Le informazioni relative agli estratti del registro di commercio, ai documenti d'identità, agli estratti del casellario giudiziale nonché le informazioni di cui ai capoversi 4 e 5 devono essere autenticate. Le copie di documenti rilasciati al di fuori della Svizzera devono essere convalidate mediante ulteriore certificazione. La data dei documenti da presentare e la data dell'autenticazione o dell'ulteriore certificazione non deve essere anteriore di più di tre mesi alla data della richiesta.

⁷ L'UFAM apre il conto richiesto dopo aver esaminato le informazioni e la documentazione e non appena la persona richiedente ha versato gli emolumenti.

²¹⁹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).

²²⁰ Introdotta dalla cifra I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

⁸ Gli operatori di aeromobili per i quali l'UFAM è competente devono depositare, entro 30 giorni lavorativi dall'approvazione del loro piano di monitoraggio o dall'assegnazione alla Svizzera, una richiesta di apertura di un conto nel registro dello scambio di quote di emissioni. La richiesta deve contenere il numero di identificazione univoco di ciascuno degli aeromobili gestiti della persona richiedente che rientrano nel SSQE della Svizzera o nel SSQE dell'Unione europea.

Art. 59²²¹ Recapito e sede o domicilio

¹ Chi ha un conto personale secondo l'articolo 57 deve designare un recapito in Svizzera per le seguenti persone:

- a. per le imprese, la persona autorizzata a rappresentare l'impresa e, per le persone fisiche, il titolare del conto;
- b. i titolari di una procura sul conto; e
- c. le persone incaricate di convalidare le transazioni.

² Chi ha un conto per gestori o personale secondo l'articolo 57 deve designare un recapito in Svizzera o nello SEE per le seguenti persone:

- a. le persone incaricate di presentare le offerte; e
- b. le persone incaricate di convalidare le offerte.

^{2bis} Chi ha sede o domicilio nel Regno Unito, invece di un domicilio di notifica in Svizzera o nel SEE può designare per persone di cui al capoverso 2 un domicilio di notifica nel Regno Unito.²²²

³ Un'impresa che ha un conto per gestori o personale secondo l'articolo 57 deve designare una sede in Svizzera o nello SEE e disporre di un conto bancario in Svizzera o nello SEE.

⁴ Il titolare di un conto per gestori o personale secondo l'articolo 57 deve designare un domicilio in Svizzera o nello SEE e disporre di un conto bancario in Svizzera o nello SEE.

⁵ I capoversi 3 e 4 non si applicano:

- a. ai conti di operatori di aeromobili al di fuori della Svizzera o dello SEE;
- b. alle imprese e alle persone con sede o domicilio nel Regno Unito, se dispongono di un conto bancario in Svizzera, nello SEE o nel Regno Unito;
- c.²²³ alle autorità competenti di uno Stato partner.²²⁴

²²¹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).

²²² Introdotto dalla cifra I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6081).

²²³ Introdotta dalla cifra I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

²²⁴ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6081).

Art. 59^a²²⁵ Rifiuto dell'apertura di un conto

¹ L'UFAM rifiuta l'apertura di un conto o l'iscrizione di titolari di una procura sul conto, di persone incaricate di presentare l'offerta, di persone incaricate di convalidare la transazione e di persone incaricate di convalidare l'offerta, se:

- a. le informazioni o i documenti trasmessi sono incompleti, inesatti o incomprendibili;
- b. l'impresa, il gestore o una delle persone menzionate nella frase introduttiva sono stati condannati negli ultimi dieci anni per riciclaggio di denaro o per reati contro il patrimonio oppure per altri reati legati allo scambio di emissioni o alla legislazione sulle infrastrutture del mercato finanziario o sul finanziamento del terrorismo o per altri reati gravi, nell'ambito dei quali il conto è stato utilizzato illecitamente.

² Sospende l'apertura del conto o l'iscrizione se contro l'impresa o una persona di cui al capoverso 1 lettera b è pendente un'inchiesta per un reato menzionato nel capoverso 1 lettera b.

³ Se è rifiutata l'apertura di un conto a un gestore di impianti o a un operatore di aeromobili tenuto a partecipare al SSQE, l'UFAM apre un conto bloccato sul quale sono accreditati tutti i diritti di emissione assegnati secondo l'articolo 46, 46b o 46f. Il conto è bloccato fino alla decadenza dei motivi del rifiuto di apertura del conto.²²⁶

Art. 60^a²²⁷ Iscrizione nel Registro dello scambio di quote di emissioni

¹ Tutti i diritti di emissione, i certificati di riduzione delle emissioni, gli attestati e le offerte d'asta devono essere iscritti nel Registro dello scambio di quote di emissioni.

² Le modifiche relative all'entità dei diritti di emissione, dei certificati di riduzione delle emissioni e degli attestati sono valide unicamente se sono iscritte nel Registro dello scambio di quote di emissioni.

³ I certificati di riduzione delle emissioni per le seguenti riduzioni delle emissioni non possono essere iscritti nel Registro dello scambio di quote di emissioni:

- a. le riduzioni certificate delle emissioni a lungo termine (ICER);
- b. le riduzioni certificate delle emissioni temporanee (tCER);
- c. le riduzioni certificate delle emissioni conseguite per progetti di cattura e di sequestro geologico del CO₂ (CCS).

⁴ L'UFAM tiene un verbale sotto forma di banca dati elettronica sul rilascio di attestati e di diritti di emissione.²²⁸

²²⁵ Introdotto dalla cifra I dell'O dell'8 ott. 2014 (RU **2014** 3293). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4335).

²²⁶ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU **2022** 311).

²²⁷ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014 (RU **2014** 3293).

²²⁸ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 6081).

Art. 61²²⁹ Transazioni

¹ I diritti di emissione, i certificati di riduzione delle emissioni e gli attestati possono essere scambiati liberamente.

² I titolari di una procura sul conto e le persone incaricate di presentare offerte d'asta, nonché le persone incaricate di convalidare le transazioni e le persone incaricate di convalidare le offerte d'asta hanno diritto a un accesso protetto al Registro dello scambio di quote di emissioni.

³ Per ogni ordine di transazione di diritti di emissione, di certificati di riduzione delle emissioni o di attestati, i titolari di una procura devono indicare:

- a. il conto di provenienza e il conto di destinazione; e
- b. il tipo e la quantità di diritti di emissione, di certificati di riduzione delle emissioni o di attestati da trasferire.

⁴ I diritti di emissione, i certificati di riduzione delle emissioni o gli attestati vengono trasferiti quando la persona incaricata di convalidare le transazioni approva la transazione.

⁵ La transazione è effettuata secondo una procedura standardizzata.

Art. 62²³⁰ Tenuta del Registro

¹ L'UFAM tiene elettronicamente il Registro dello scambio di quote di emissioni e verbalizza tutte le transazioni e le offerte d'asta.

² Garantisce che, sulla base dei verbali, sia possibile risalire in qualsiasi momento a ogni transazione e offerta.

³ Oltre alle informazioni presentate al momento dell'apertura del conto, l'UFAM può esigere in ogni momento ulteriori informazioni se ciò è necessario alla gestione sicura del Registro dello scambio di quote di emissioni.

⁴ L'UFAM verifica almeno una volta ogni tre anni se le informazioni fornite per l'apertura del conto sono ancora complete, aggiornate ed esatte, e invita il titolare del conto a segnalare, se del caso, eventuali modifiche.²³¹

Art. 63 Esclusione della responsabilità

La Confederazione non risponde dei danni causati da:

- a.²³² una transazione non corretta di diritti di emissione, di certificati di riduzione delle emissioni, di attestati e di offerte d'asta;

²²⁹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014 (RU 2014 3293).

²³⁰ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014 (RU 2014 3293).

²³¹ Introdotto dalla cifra I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).

²³² Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014 (RU 2014 3293).

- b. un accesso limitato al Registro dello scambio di quote di emissioni;
- c. un utilizzo abusivo del Registro dello scambio di quote di emissioni da parte di terzi.

Art. 64²³³ Blocco e chiusura del conto

¹ Se le disposizioni relative al Registro dello scambio di quote di emissioni sono violate o se è pendente un'inchiesta per un reato menzionato nell'articolo 59a capoverso 1 lettera b, l'UFAM blocca l'accesso agli utenti o ai conti in questione. Il blocco dura finché le prescrizioni sono nuovamente rispettate o l'inchiesta è archiviata.

² L'UFAM può chiudere i conti:

- a. su cui non sono contabilizzati diritti di emissione, certificati di riduzione delle emissioni o attestati e che non sono stati utilizzati per almeno un anno;
- b. i cui titolari o utenti registrati violano le disposizioni sul registro dello scambio di quote di emissioni da almeno un anno;
- c. se gli emolumenti annuali per la gestione del conto non sono stati pagati da più di un anno.²³⁴

^{2bis} Dal 1° gennaio 2026 l'UFAM chiude i conti per gestori con impegno di riduzione secondo l'articolo 31 della legge sul CO₂. I gestori interessati hanno la possibilità di aprire un conto personale secondo l'articolo 57 capoverso 4.²³⁵

³ Se un conto che deve essere chiuso presenta un saldo positivo, l'UFAM invita il titolare del conto a indicare entro 40 giorni lavorativi un altro conto sul quale devono essere trasferite le unità. Se a tale richiesta non segue riscontro, l'UFAM cancella le unità interessate.²³⁶

Art. 65²³⁷ Pubblicazione di informazioni e protezione dei dati

L'UFAM può pubblicare elettronicamente i seguenti dati contenuti nel registro dello scambio di quote di emissioni, sempre che il segreto di fabbricazione e il segreto d'affari siano tutelati:

- a. il numero di conto;
- b. le informazioni di contatto e i dati in conformità ai documenti d'identità delle seguenti persone:
 - 1. persone di cui all'articolo 57 capoversi 1–4,
 - 2. persone incaricate di convalidare le offerte d'asta,

²³³ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014 (RU 2014 3293).

²³⁴ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).

²³⁵ Introdotto dalla cifra I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

²³⁶ Introdotto dalla cifra I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).

²³⁷ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).

3. persone incaricate di presentare le offerte d'asta,
 4. titolari di una procura sul conto,
 5. persone incaricate di convalidare le transazioni;
- c. i diritti di emissione, i certificati di riduzione delle emissioni e gli attestati per ogni conto;
- c^{bis}. le transazioni;
- d.²³⁸ per i partecipanti SSQE: i dati riguardanti gli impianti, gli aeromobili e le emissioni, la quantità di diritti di emissione assegnati a titolo gratuito e la quantità di diritti di emissione e di certificati di riduzione delle emissioni consegnati per adempiere all'obbligo;
- d^{bis}.²³⁹ per gli operatori di aeromobili gestiti da un'autorità estera fino all'entrata in vigore dell'accordo SSQE²⁴⁰: i dati riguardanti gli aeromobili e le emissioni, la quantità di diritti di emissione assegnati a titolo gratuito e la quantità di diritti di emissione e di certificati di riduzione delle emissioni consegnati per adempiere all'obbligo, non prima del 2012;
- d^{ter}.²⁴¹ per le aste: le offerte d'asta, la data e la quantità delle aste, la quantità minima e massima delle offerte, il prezzo e la quantità aggiudicati, i partecipanti ammessi all'asta;
- e.²⁴² per i progetti e i programmi di riduzione delle emissioni o di aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio in Svizzera e all'estero: la quantità di attestati rilasciati per ogni periodo di monitoraggio nonché il numero di conto per gestori o di conto personale sul quale sono rilasciati gli attestati per il progetto o il programma;
- f.²⁴³ per le persone soggette all'obbligo di compensazione: l'ammontare dell'obbligo di compensazione, la quantità di attestati, di certificati di riduzione delle emissioni e di diritti di emissione consegnati per adempiere l'obbligo;
- g.²⁴⁴ per gestori con impegno di riduzione: la quantità di certificati di riduzione delle emissioni, di diritti di emissione e di attestati consegnati per adempiere all'impegno di riduzione.

²³⁸ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

²³⁹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

²⁴⁰ RS 0.814.011.268

²⁴¹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

²⁴² Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

²⁴³ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

²⁴⁴ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

Capitolo 5: Impegno di riduzione delle emissioni di gas serra

Sezione 1: Condizioni e contenuto²⁴⁵

Art. 66²⁴⁶ Condizioni

¹ I gestori di impianti possono prendere un impegno di riduzione secondo l'articolo 31 capoverso 1 della legge sul CO₂ se le emissioni di gas serra generate dall'attività economica o di diritto pubblico corrispondono ad almeno il 60 per cento delle emissioni complessive di gas serra dell'ubicazione.

² I gestori di impianti esercitano un'attività economica quando:

- a. sono iscritti nel registro di commercio;
- b. dispongono di un numero d'identificazione delle imprese (numero IDI); e
- c. esercitano l'attività in concorrenza con altri attori del mercato.

³ La produzione di calore o freddo per edifici abitativi non è considerata un'attività economica.

⁴ Un impegno di riduzione può essere assunto se gli impianti gestiti da enti pubblici sono utilizzati per una delle seguenti attività di diritto pubblico:

- a. gestione di piscine;
- b. gestione di piste di ghiaccio artificiale;
- c. gestione di locomotive e navi con trazione a vapore;
- d. gestione di ospedali nonché di case di riposo e di cura;
- e. produzione di calore o freddo generati da combustibili fossili, immessa in reti regionali di teleriscaldamento e teleraffreddamento o utilizzata da gestori di impianti di cui al capoverso 1; è fatta eccezione per la produzione di calore o freddo per edifici abitativi.

⁵ I gestori di impianti che ricevono un contributo per la riduzione delle emissioni di CO₂ negli edifici non possono assumere alcun impegno di riduzione per l'anno in questione.

Art. 66a²⁴⁷ Contenuto dell'impegno di riduzione

¹ Con l'impegno di riduzione, il gestore si impegna a:

- a. conseguire un aumento della propria efficienza in termini di emissioni di gas serra in linea con il proprio obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra desunto dalla convenzione sugli obiettivi secondo l'articolo 41 o 46

²⁴⁵ Introdotta dalla cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

²⁴⁶ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

²⁴⁷ Introdotto dalla cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

capoverso 2 LEn²⁴⁸, che tuttavia ammonti annualmente ad almeno il 2,25 per cento rispetto al valore iniziale della convenzione sugli obiettivi (impegno di riduzione con obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra); oppure

- b. ottenere un effetto globale dei propri provvedimenti in linea con il proprio obiettivo basato sui provvedimenti desunto dalla convenzione sugli obiettivi secondo l'articolo 41 o 46 capoverso 2 LEn, che tuttavia corrisponda annualmente ad una riduzione delle emissioni di gas serra di almeno il 2,25 per cento rispetto al valore iniziale della convenzione sugli obiettivi (impegno di riduzione con obiettivo basato sui provvedimenti).

² Il valore minimo del 2,25 per cento vale solo per le emissioni di gas serra dei combustibili fossili classici.

³ L'impegno di riduzione può comprendere anche provvedimenti con i quali il CO₂ è catturato e stoccato geologicamente o sequestrato chimicamente in via permanente all'interno di carbonati minerali impiegati in prodotti da costruzione secondo i requisiti di cui all'allegato 19.

⁴ Per la determinazione dell'obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra o dell'obiettivo basato sui provvedimenti sono considerati tutti i provvedimenti con una durata d'ammortamento fino a sei anni. Nel caso di provvedimenti infrastrutturali, in particolare provvedimenti relativi a edifici, a impianti durevoli e a impianti trasversali rispetto a prodotti o processi, vale una durata d'ammortamento fino a 12 anni.

Art. 67²⁴⁹ Impegno di riduzione con obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra

Possono prendere un impegno di riduzione con obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra i seguenti gestori di impianti:

- a. i gestori i cui impianti nei due anni precedenti hanno emesso gas serra in quantità pari ad almeno 200 tonnellate di CO₂eq all'anno; oppure
- b. i gestori che intendono richiedere il rimborso del supplemento rete secondo l'articolo 39 LEn²⁵⁰.

Art. 68²⁵¹ Impegno di riduzione con obiettivo basato sui provvedimenti

Possono prendere un impegno di riduzione con obiettivo basato sui provvedimenti i gestori di impianti che nei due anni precedenti hanno emesso gas serra in quantità pari al massimo a 1500 tonnellate di CO₂eq all'anno.

²⁴⁸ RS 730.0

²⁴⁹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

²⁵⁰ RS 730.0

²⁵¹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

Art. 68a²⁵² Raggruppamento per l'impegno di riduzione

¹ I gestori di impianti possono costituire un raggruppamento per l'impegno di riduzione se le condizioni di cui all'articolo 66 sono rispettate singolarmente per ogni ubicazione.

² La convenzione sugli obiettivi del raggruppamento di cui all'articolo 41 o all'articolo 46 capoverso 2 LEn^e²⁵³ deve comprendere tutte le ubicazioni dei gestori partecipanti. Un raggruppamento può contare al massimo 50 ubicazioni. L'UFAM può concedere deroghe, su richiesta, laddove le ubicazioni siano gestite in modo centralizzato.

³ Nel piano di decarbonizzazione devono essere indicati i provvedimenti per ogni ubicazione. Un raggruppamento può presentare più di un piano di decarbonizzazione.

⁴ Il raggruppamento deve designare un rappresentante.

Sezione 2: Domanda di determinazione di un impegno di riduzione²⁵⁴**Art. 69**²⁵⁵

¹ La domanda di determinazione di un impegno di riduzione deve essere presentata all'UFAM entro il 1° settembre dell'anno precedente tramite il Sistema di informazione e di documentazione secondo l'articolo 40c capoverso 1 della legge sul CO₂.

² La domanda deve contenere:

- a. il nome e l'indirizzo del gestore degli impianti;
- b. nel caso di un raggruppamento, il nome e l'indirizzo di tutti i gestori che costituiscono il raggruppamento;
- c. il nome e le informazioni di contatto delle persone competenti;
- d. informazioni sull'attività economica o di diritto pubblico;
- e. le emissioni di gas serra generate nei due anni precedenti in tonnellate di CO₂eq;
- f. un'analisi del potenziale di riduzione;
- g. gli EGID di tutti gli impianti;
- h. gli IDI;
- i. informazioni sulla cassa di compensazione AVS competente e i numeri di conteggio AVS;

²⁵² Introdotto dalla cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2025** 248).

²⁵³ RS **730.0**

²⁵⁴ Introdotto dalla cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2025** 248).

²⁵⁵ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2025** 248).

- j. se il gestore, oltre agli impianti per i quali richiede la determinazione dell'impegno di riduzione, gestisce anche impianti per i quali non riceve il rimborso della tassa sul CO₂ o con i quali partecipa al SSQE: informazioni sulla delimitazione di tali impianti all'interno dei numeri di conteggio AVS del gestore;
- k. la convenzione sugli obiettivi secondo l'articolo 41 o 46 capoverso 2 LEne²⁵⁶, incluso l'obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra o l'obiettivo basato sui provvedimenti perseguito.

³ Se necessario per la determinazione dell'impegno di riduzione, l'UFAM può chiedere ulteriori informazioni.

⁴ Se il gestore di impianti impiega combustibili diversi da quelli fossili classici, l'UFAM può chiedere che venga presentato un piano di monitoraggio secondo l'articolo 51.

⁵ Se le informazioni di cui al capoverso 2 lettere f e k non sono ancora disponibili al momento della presentazione della domanda, l'UFAM può, su richiesta, prorogare adeguatamente il termine per la presentazione di tali informazioni.

Art. 70 e 71²⁵⁷

Sezione 3: Rapporto di monitoraggio e piano di decarbonizzazione²⁵⁸

Art. 72²⁵⁹ Rapporto di monitoraggio

¹ I gestori con un impegno di riduzione devono presentare annualmente all'UFE, entro il 31 maggio, un rapporto di monitoraggio nella forma prescritta.

² Il rapporto di monitoraggio deve contenere le seguenti informazioni relative all'anno precedente:

- a. informazioni sull'evoluzione delle emissioni di gas serra;
- b. informazioni sui provvedimenti attuati per ridurre le emissioni di gas serra e sui loro effetti;
- c. nel caso di un impegno di riduzione con obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra, informazioni sull'evoluzione dell'efficienza in termini di emissioni di gas serra;
- d. informazioni sull'evoluzione degli indicatori di produzione;
- e. una contabilità dei combustibili;

²⁵⁶ RS 730.0

²⁵⁷ Abrogati dalla cifra I dell'O del 2 apr. 2025, con effetto dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

²⁵⁸ Introdotta dalla cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

²⁵⁹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

- f. informazioni su eventuali scostamenti dall'impegno di riduzione, con le relative motivazioni e i correttivi previsti;
- g. informazioni sul tipo e sugli effetti dei provvedimenti stabiliti nella convenzione sugli obiettivi secondo l'articolo 41 o 46 capoverso 2 LEn²⁶⁰ che non possono essere computati all'adempimento dell'impegno di riduzione secondo l'articolo 72*d*; e
- h. una tabella riassuntiva sotto forma di serie temporale in cui i dati dell'anno di monitoraggio sono confrontati con quelli degli anni precedenti e con i valori obiettivo.

³ Se un provvedimento comprende l'impiego di combustibili rinnovabili, il gestore deve dimostrare che nel sistema di garanzie di origine gli sono state attribuite per combustibili e carburanti rinnovabili le garanzie di origine corrispondenti secondo la sezione 2*a* dell'ordinanza del 1° novembre 2017²⁶¹ sull'energia (OEn). Se la garanzia può essere dimostrata, il fattore di emissione per questi combustibili è pari a zero. La quantità di combustibili rinnovabili deve essere indicata sulle fatture.

⁴ L'UFAM può chiedere le informazioni supplementari di cui necessita per valutare il monitoraggio.

Art. 72*a*²⁶² Contenuto del piano di decarbonizzazione

¹ Il piano di decarbonizzazione di cui all'articolo 31*a* lettera b della legge sul CO₂ deve contenere almeno:

- a. una contabilizzazione di tutte le emissioni dirette di gas serra (art. 2 lett. b della legge federale del 30 settembre 2022²⁶³ sugli obiettivi in materia di protezione del clima, l'innovazione e il rafforzamento della sicurezza energetica [LOCl]) generate da combustibili fossili;
- b. una descrizione degli impianti e dei processi esistenti;
- c. un'analisi delle soluzioni con cui è possibile ridurre le emissioni di gas serra generate da combustibili fossili e della loro portata;
- d. i provvedimenti da adottare sulla base dell'analisi di cui alla lettera c per ridurre le emissioni di gas serra generate da combustibili fossili; e
- e. un percorso di riduzione per le emissioni dirette di gas serra entro il 2040; il percorso di riduzione deve orientarsi all'obiettivo del saldo netto pari a zero di cui all'articolo 3 LOCl e ai valori indicativi di cui all'articolo 4 LOCl.

² In merito ai provvedimenti di cui al capoverso 1 lettera d devono essere fornite le seguenti indicazioni:

- a. una descrizione precisa dei provvedimenti;
- b. una stima dei costi di attuazione;

²⁶⁰ RS 730.0

²⁶¹ RS 730.01

²⁶² Introdotto dalla cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

²⁶³ RS 814.310

- c. un calcolo dell'effetto che deve essere conseguito mediante i provvedimenti in tonnellate di CO₂eq e le relative ripercussioni sul consumo di energia;
- d. uno scadenario per l'attuazione.

³ La consegna di attestati nazionali o internazionali non può essere fatta valere come provvedimento nell'ambito del piano di decarbonizzazione.

Art. 72b²⁶⁴ Controllo del piano di decarbonizzazione

Il piano di decarbonizzazione deve essere controllato da una persona registrata ai sensi dell'articolo 8 dell'ordinanza del 27 novembre 2024²⁶⁵ sulla protezione del clima o che lavora presso un'organizzazione privata cui si è fatto capo ai sensi dell'articolo 39 capoverso 2 della legge sul CO₂.

Art. 72c²⁶⁶ Presentazione e aggiornamento del piano di decarbonizzazione

¹ Il piano di decarbonizzazione deve essere presentato all'UFAM la prima volta entro il 31 dicembre del terzo anno dell'impegno di riduzione.

² Deve essere aggiornato ogni tre anni e presentato all'UFAM entro il 31 dicembre dell'anno di aggiornamento.

³ La presentazione e l'aggiornamento del piano di decarbonizzazione avvengono per il tramite del sistema d'informazione e di documentazione gestito dall'UFAM in virtù dell'articolo 40c capoverso 1 della legge sul CO₂.

Sezione 4:²⁶⁷ Adempimento dell'impegno di riduzione

Art. 72d Mancato computo delle riduzioni delle emissioni

Non sono computate all'adempimento dell'impegno di riduzione:

- a. le riduzioni delle emissioni per le quali sono stati rilasciati attestati secondo l'articolo 9 capoverso 7;
- b. le riduzioni delle emissioni riconducibili a provvedimenti per i quali sono stati concessi aiuti finanziari della Confederazione.

Art. 72e Computo di attestati all'adempimento dell'impegno di riduzione nel 2030

¹ Se nel periodo 2025–2030 non ha raggiunto l'obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra o l'obiettivo basato sui provvedimenti stabilito nell'impegno di

²⁶⁴ Introdotta dalla cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2025** 248).

²⁶⁵ RS **814.310.1**

²⁶⁶ Introdotta dalla cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2025** 248).

²⁶⁷ Introdotta dalla cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2025** 248).

riduzione, il gestore può, su richiesta, farsi computare attestati nazionali e internazionali all'adempimento dell'impegno di riduzione nella misura del 2,5 per cento delle emissioni di gas serra degli anni 2025–2030.

² Se il gestore ha preso un impegno di riduzione solo per una parte del periodo 2025–2030, la quantità computabile secondo il capoverso 1 si riduce *pro rata temporis*.

Art. 72^f Non considerazione delle emissioni supplementari di gas serra in caso di cambiamento del vettore energetico e di produzione di energia elettrica a seguito di un prelievo dalla riserva

¹ Se gli impianti di un gestore generano più emissioni di gas serra per uno dei motivi indicati di seguito, le emissioni supplementari di gas serra non sono tenute in considerazione, su domanda, nella valutazione dell'adempimento dell'impegno di riduzione:

- a. cambiamento del vettore energetico in base a una disposizione del Consiglio federale o a una raccomandazione del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) e del DATEC;
- b. produzione di energia elettrica a seguito di un prelievo dalla riserva secondo l'ordinanza del 25 gennaio 2023²⁶⁸ sulla costituzione di una riserva di energia elettrica per l'inverno.

² La domanda di non considerazione delle emissioni supplementari di gas serra deve essere presentata all'UFAM entro il 31 maggio dell'anno successivo nella forma da esso prescritta.

³ Essa deve contenere in particolare:

- a. tipo e quantità del vettore energetico sostituito nell'anno precedente e di quello nuovo impiegato in caso di cambiamento del vettore energetico o del vettore energetico supplementare impiegato a causa della produzione di energia elettrica;
- b. quantità delle emissioni supplementari di gas serra generate nell'anno precedente; e
- c. periodo durante il quale, nell'anno precedente, è stato impiegato il vettore energetico sostituito o quello nuovo oppure è stata prodotta energia elettrica a seguito di un prelievo dalla riserva.

Sezione 5: Adeguamento e fine anticipata dell'impegno di riduzione²⁶⁹

Art. 73²⁷⁰ Obbligo di notifica in caso di cambiamenti

I gestori di impianti notificano senza indugio all'UFAM qualsiasi cambiamento:

²⁶⁸ RS 734.722

²⁶⁹ Introdotta dalla cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

²⁷⁰ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

- a. che potrebbe incidere sull'impegno di riduzione;
- b. che potrebbe incidere sull'obbligo di partecipazione al SSQE;
- c. del gestore degli impianti;
- d. della cassa di compensazione AVS o dei numeri di conteggio AVS;
- e. delle informazioni di contatto delle persone competenti.

Art. 73a²⁷¹ Esclusione di un gestore da un impegno di riduzione di un raggruppamento

¹ Un gestore di impianti può essere escluso da un impegno di riduzione di un raggruppamento per un'ubicazione se:

- a. gli impianti sono stati venduti;
- b. deve partecipare al SSQE a seguito di un aumento delle emissioni di gas serra degli impianti;
- c. negli impianti non vengono più utilizzati combustibili fossili classici a scopo energetico per le attività nell'esercizio ordinario;
- d. non soddisfa più le condizioni di cui all'articolo 66; oppure
- e. secondo l'articolo 31*b* capoverso 2 della legge sul CO₂ non sussiste più alcuna convenzione sugli obiettivi o egli non presenta un piano di decarbonizzazione.

² Per un'ubicazione il cui gestore è stato escluso da un impegno di riduzione non può più essere preso alcun impegno di riduzione.

Art. 74²⁷² Adeguamento dell'impegno di riduzione

¹ L'UFAM adegua un impegno di riduzione laddove opportuno, in particolare, per uno dei seguenti motivi:

- a. vengono adeguati i valori obiettivo della convenzione sugli obiettivi secondo l'articolo 41 o 46 capoverso 2 LEn²⁷³;
- b. una convenzione sugli obiettivi secondo l'articolo 41 o 46 capoverso 2 LEn è sostituita da una nuova convenzione;
- c. un gestore è escluso dall'impegno di riduzione (art. 73a o 74c); oppure
- d. in base a una notifica secondo l'articolo 73, risulta che l'impegno di riduzione deve essere adeguato.

² Un impegno di riduzione che è stato adeguato si applica retroattivamente dall'inizio dell'anno in cui le circostanze modificate hanno effetto per la prima volta.

²⁷¹ Introdotto dalla cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2025** 248).

²⁷² Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2025** 248).

²⁷³ RS **730.0**

Art. 74a e 74b²⁷⁴**Art. 74c**²⁷⁵ Fine anticipata dell'impegno di riduzione

¹ Un gestore che intende terminare anticipatamente il proprio impegno di riduzione per il 31 dicembre 2030 deve farne richiesta all'UFAM entro il 31 maggio 2031.

² Un gestore che intende terminare anticipatamente il proprio impegno di riduzione per la fine di un anno civile per uno dei motivi indicati di seguito deve farne richiesta all'UFAM entro il 31 maggio dell'anno successivo:

- a. obbligo di partecipazione al SSQE a seguito di un aumento delle emissioni di gas serra degli impianti; oppure
- b. nessun ulteriore utilizzo di combustibili fossili classici a scopo energetico per le proprie attività nell'esercizio ordinario.

Art. 75²⁷⁶ Computo dei certificati di riduzione delle emissioni

¹ Un gestore di impianti che non ha raggiunto il suo obiettivo di emissione o il suo obiettivo basato sui provvedimenti e al quale non sono stati rilasciati attestati di cui all'articolo 12 può farsi computare all'adempimento dell'impegno di riduzione certificati di riduzione delle emissioni nella misura seguente:

- a. per gestori di impianti già soggetti negli anni 2008–2012 a un impegno di riduzione: l'8 per cento del quintuplo dei diritti di emissione ammessi come media annuale in questo periodo, dedotti i certificati di riduzione delle emissioni computati nello stesso periodo che non sono serviti al gestore all'adempimento dell'impegno di riduzione 2008–2012;
- b. per gli altri gestori di impianti e le emissioni di gas serra: il 4,5 per cento delle emissioni di gas serra nel periodo 2013–2020;
- c.²⁷⁷ per i gestori di impianti che prorogano fino alla fine del 2021 il proprio impegno di riduzione delle emissioni secondo l'articolo 31 capoverso 1^{bis} della legge sul CO₂: il 4,5 per cento delle emissioni di gas serra nel periodo 2013–2021.

² La quantità di certificati di riduzione delle emissioni computabili di cui al capoverso 1:

- a. per un gestore di impianti soggetto soltanto temporaneamente negli anni 2013–2020 a un impegno di riduzione: è ridotta proporzionalmente a questo lasso di tempo;

²⁷⁴ Introdotti dalla cifra I dell'O del 1° nov. 2017 (RU 2017 6753). Abrogati dalla cifra I dell'O del 2 apr. 2025, con effetto dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

²⁷⁵ Introdotta dalla cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

²⁷⁶ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).

²⁷⁷ Introdotta dalla cifra I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6081).

- b.²⁷⁸ per un gestore di impianti che, fino al 2021 produce rispetto al 2012 anche energia elettrica utilizzata al di fuori degli impianti: è aumentata del 50 per cento della prestazione di riduzione supplementare che si rende necessaria;
- c. per un gestore di impianti di cui al capoverso 1 lettera a, il cui obiettivo di emissione o il cui obiettivo basato sui provvedimenti è adeguato: è aumentata o diminuita in funzione dell'adeguamento; la quantità di certificati di riduzione delle emissioni computabili viene ridotta al massimo all'8 per cento del quintuplo dei diritti di emissione ammessi come media annuale negli anni 2008–2012, dedotti i certificati di riduzione delle emissioni computati nello stesso periodo.

Sezione 6:

Inadempimento dell'impegno di riduzione e garanzia della sanzione²⁷⁹

Art. 76²⁸⁰ Inadempimento dell'impegno di riduzione

¹ Se un gestore di impianti non adempie al proprio impegno di riduzione perché non rispetta i valori obiettivo nel 2030 o nel 2040, l'UFAM decide la sanzione di cui all'articolo 32 della legge sul CO₂.

² Se l'impegno di riduzione non è adempiuto, la quantità delle tonnellate di CO₂eq emesse in eccesso è calcolata in funzione della mancata efficacia dei provvedimenti.

³ Il termine per il pagamento della sanzione è di 30 giorni dalla data della notifica della decisione. In caso di pagamento tardivo è addebitato un interesse di mora. Il DFF ne stabilisce il tasso.

Art. 77²⁸¹ Garanzia della sanzione

Se un gestore di impianti rischia di non rispettare i valori obiettivo, l'UFAM può chiedere all'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) la garanzia della sanzione prevista dall'articolo 32 della legge sul CO₂ fino a quando tale rischio cessa di esistere.

Art. 78²⁸²

²⁷⁸ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

²⁷⁹ Introdotta dalla cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

²⁸⁰ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

²⁸¹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

²⁸² Abrogato dalla cifra I dell'O del 2 apr. 2025, con effetto dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

Sezione 7: Pubblicazione di informazioni²⁸³**Art. 79**²⁸⁴

Sempre che siano tutelati il segreto di fabbricazione e il segreto d'affari, l'UFAM può pubblicare informazioni sui gestori di impianti con un impegno di riduzione. Tali informazioni comprendono in particolare:

- a. i nomi e gli indirizzi dei gestori di impianti;
- b. gli obiettivi di efficienza in termini di emissioni di gas serra o gli obiettivi basati sui provvedimenti e il loro rispetto;
- c. i percorsi di riduzione dei piani di decarbonizzazione e il loro rispetto;
- d. le organizzazioni private cui si è fatto capo ai sensi dell'articolo 39 capoverso 2 della legge sul CO₂.

Capitolo 6: ...**Art. 80 a 85**²⁸⁵**Capitolo 7: Capitolo 7: Provvedimenti relativi ai carburanti fossili**²⁸⁶**Sezione 1: Compensazione delle emissioni di CO₂ di carburanti fossili**²⁸⁷**Art. 86** Obbligo di compensazione

¹ È soggetto all'obbligo di compensazione chi:

- a. immette in consumo carburanti secondo l'allegato 10; oppure
- b. converte gas fossili usati come combustibile in gas usato come carburante di cui all'allegato 10.

² Non devono essere compensate le emissioni di CO₂ di carburanti completamente esentati dall'imposta sugli oli minerali conformemente all'articolo 17 della legge federale del 21 giugno 1996²⁸⁸ sull'imposizione degli oli minerali.

²⁸³ Introdotta dalla cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2025** 248).

²⁸⁴ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2025** 248).

²⁸⁵ Abrogati dalla cifra I dell'O del 13 nov. 2019, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4335).

²⁸⁶ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2025** 248).

²⁸⁷ Introdotta dalla cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2025** 248).

²⁸⁸ RS **641.61**

Art. 87²⁸⁹ Deroga all'obbligo di compensazione in caso di piccole quantità

¹ L'obbligo di cui all'articolo 86 capoverso 1 non si applica alle persone che nei tre anni precedenti hanno immesso in consumo quantità di carburanti la cui utilizzazione energetica comporta emissioni inferiori a 10 000 tonnellate di CO₂ l'anno.

² La deroga all'obbligo di compensazione dura fino all'inizio dell'anno in cui le emissioni di CO₂, generate dall'utilizzazione energetica della quantità di carburante immessa in consumo, sono superiori a 10 000 tonnellate di CO₂.

Art. 88 Raggruppamenti di compensazione

¹ Le persone soggette all'obbligo di compensazione possono chiedere all'UFAM, entro il 30 novembre dell'anno precedente, di essere considerate come raggruppamenti di compensazione.

² Un raggruppamento di compensazione ha gli stessi diritti e obblighi di una singola persona soggetta all'obbligo di compensazione.

³ Deve designare un rappresentante.

Art. 89²⁹⁰ Aliquota di compensazione

¹ Devono essere compensate le emissioni di CO₂ prodotte dall'utilizzazione energetica dei carburanti immessi in consumo nell'anno in questione.

² La quota di emissioni di CO₂ da compensare (aliquota di compensazione) in Svizzera ammonta almeno al 12 per cento a partire dal 2025.²⁹¹

³ L'aliquota di compensazione ammonta complessivamente:

- a. per l'anno 2025: al 25 per cento;
- b. per l'anno 2026: al 30 per cento;
- c. per l'anno 2027: al 35 per cento;
- d. per l'anno 2028: al 40 per cento;
- e. per l'anno 2029: al 45 per cento;
- f. per l'anno 2030: al 50 per cento.²⁹²

⁴ Le emissioni di CO₂ di ogni carburante sono calcolate in base ai fattori di emissione secondo l'allegato 10.

²⁸⁹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

²⁹⁰ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2022 311).

²⁹¹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

²⁹² Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

⁵ Nel 2027 l'UFAM esamina l'ammontare delle aliquote di compensazione; tiene conto delle emissioni attuali correlate ai trasporti e dei prezzi degli attestati internazionali.²⁹³

Art. 90²⁹⁴ Misure di compensazione ammesse

¹ Per l'adempimento dell'obbligo di compensazione è ammessa la consegna di attestati per le riduzioni delle emissioni o l'aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio.

² Se non adempiono più il requisito della permanenza di cui all'articolo 5 capoverso 2, gli attestati consegnati non possono più essere computati per l'adempimento dell'obbligo di compensazione.

³ Se gli attestati di cui al capoverso 2 sono già stati computati per l'adempimento dell'obbligo di compensazione, essi vengono opportunamente contrassegnati e restituiti alla persona soggetta all'obbligo di compensazione. L'anno successivo, la persona soggetta all'obbligo di compensazione dovrà presentare lo stesso numero di attestati che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5. Possono essere presentati successivamente attestati che potevano essere consegnati al momento della consegna iniziale.

Art. 91 Adempimento dell'obbligo di compensazione

¹ La persona soggetta all'obbligo di compensazione delle emissioni di CO₂ adempie al proprio obbligo di compensazione entro il 31 dicembre dell'anno successivo.²⁹⁵

² ...²⁹⁶

³ ...²⁹⁷

⁴ Con l'adempimento dell'obbligo di compensazione, la persona soggetta all'obbligo di compensazione riferisce in maniera dettagliata e trasparente sui costi per tonnellata di CO₂ compensata.²⁹⁸

⁵ In una banca dati tenuta dall'UFAM, per ogni persona soggetta all'obbligo di compensazione sono gestiti i dati e i documenti seguenti:

- a. la quantità delle emissioni di CO₂ che devono essere compensate;
- b. la quantità di attestati non ancora utilizzati per l'adempimento dell'obbligo di compensazione;

²⁹³ Introdotto dalla cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2025** 248).

²⁹⁴ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU **2022** 311).

²⁹⁵ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4335).

²⁹⁶ Abrogato dalla cifra I dell'O del 4 mag. 2022, con effetto dal 1° gen. 2022 (RU **2022** 311).

²⁹⁷ Abrogato dalla cifra I dell'O del 25 nov. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 6081).

²⁹⁸ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 6081).

- c. l'ammontare dei costi per tonnellata di CO₂ compensata.²⁹⁹

Art. 92 Inadempimento dell'obbligo di compensazione

¹ Se la persona soggetta all'obbligo di compensazione non adempie a tale obbligo entro il termine stabilito, l'UFAM fissa un termine supplementare adeguato.

² Se la persona soggetta all'obbligo di compensazione non adempie a tale obbligo neanche dopo la scadenza di quest'ultimo termine, l'UFAM decide la sanzione di cui all'articolo 28 della legge sul CO₂.

³ Il termine di pagamento è di 30 giorni dalla data della notifica della decisione. In caso di pagamento tardivo è addebitato un interesse di mora. Il DFF ne stabilisce il tasso.³⁰⁰

⁴ Il termine di consegna dei diritti di emissione e degli attestati internazionali è il 1° giugno dell'anno successivo.³⁰¹

Capitolo 8: Tassa sul CO₂

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 93 Oggetto della tassa

Sono sottoposte alla tassa sul CO₂ la produzione, l'estrazione e l'importazione di:

- a. carbone;
- b. altri combustibili secondo l'articolo 2 capoverso 1 della legge sul CO₂, purché siano assoggettati all'imposta sugli oli minerali conformemente alla legge federale del 21 giugno 1996³⁰² sull'imposizione degli oli minerali.

Art. 94 Aliquota della tassa

¹ L'aliquota della tassa è aumentata come segue:

- a. a partire dal 1° gennaio 2014: a 60 franchi per tonnellata di CO₂, se nel 2012 le emissioni di CO₂ derivanti dai combustibili sono state superiori al 79 per cento di quelle del 1990;
- b. a partire dal 1° gennaio 2016:
 1. a 72 franchi per tonnellata di CO₂, se nel 2014 le emissioni di CO₂ derivanti dai combustibili sono state superiori al 76 per cento di quelle del 1990,

²⁹⁹ Introdotta dalla cifra I dell'O dell'8 ott. 2014 (RU **2014** 3293). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 29 set. 2023, in vigore dal 1° nov. 2023 (RU **2023** 581).

³⁰⁰ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU **2022** 311).

³⁰¹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 29 set. 2023, in vigore dal 1° nov. 2023 (RU **2023** 581).

³⁰² RS **641.61**

2. a 84 franchi per tonnellata di CO₂, se nel 2014 le emissioni di CO₂ derivanti dai combustibili sono state superiori al 78 per cento di quelle del 1990;
 - c. a partire dal 1° gennaio 2018:
 1. a 96 franchi per tonnellata di CO₂, se nel 2016 le emissioni di CO₂ derivanti dai combustibili sono state superiori al 73 per cento di quelle del 1990,
 2. a 120 franchi per tonnellata di CO₂, se nel 2016 le emissioni di CO₂ derivanti dai combustibili sono state superiori al 76 per cento di quelle del 1990;
 - d.³⁰³ a partire dal 1° gennaio 2022: a 120 franchi per tonnellata di CO₂, se nel 2020 le emissioni di CO₂ derivanti dai combustibili sono state superiori al 67 per cento di quelle del 1990.
- ² La tassa sul CO₂ è riscossa applicando la tariffa riportata nell'allegato 11.

Art. 95³⁰⁴ Prova del versamento della tassa

Chi commercia in combustibili di cui all'articolo 93 deve indicare sulle fatture emesse agli acquirenti la quantità di combustibile soggetta alla tassa sul CO₂ e l'aliquota applicata per la tassa.

Sezione 2: Restituzione della tassa sul CO₂

Art. 96 Diritto alla restituzione

¹ Il rimborso della tassa sul CO₂ può essere chiesto da gestori di impianti e persone che:³⁰⁵

- a. sono esenti dal pagamento della tassa sul CO₂;
 - b. gestiscono impianti di cogenerazione che non partecipano al SSQE né hanno preso un impegno di riduzione (art. 32a cpv. 1 della legge sul CO₂); oppure
 - c. utilizzano a scopo non energetico i combustibili per i quali è applicata la tassa (art. 32c della legge sul CO₂).³⁰⁶
- ² Sono esenti dal pagamento della tassa sul CO₂:
- a. i gestori di impianti che partecipano al SSQE (art. 17 della legge sul CO₂); e
 - b. *abrogata*

³⁰³ Introdotta dalla cifra I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6081).

³⁰⁴ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6081).

³⁰⁵ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).

³⁰⁶ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6753).

- c. i gestori di impianti con impegno di riduzione (art. 31 e 31a della legge sul CO₂).³⁰⁷

Art. 96a³⁰⁸

Art. 96b³⁰⁹ Rimborso per i gestori di centrali termoelettriche a combustibili fossili

¹ Un gestore di centrali termoelettriche a combustibili fossili su richiesta riceve il rimborso della differenza tra la tassa sul CO₂ pagata per i combustibili e il prezzo minimo secondo l'articolo 17 della legge sul CO₂.

² Sono considerati centrali termoelettriche a combustibili fossili gli impianti che producono solo energia elettrica o contemporaneamente anche calore da combustibili fossili e che:

- a. dopo l'entrata in vigore della modifica del 13 novembre 2019 partecipano per la prima volta al SSQE;
- b. dispongono di una potenza complessiva di almeno un MW e di un rendimento globale inferiore all'80 per cento;
- c. vendono l'elettricità a terzi;
- d. operano su un sito per almeno due anni o per più di 50 ore all'anno;
- e. non sono utilizzati esclusivamente per la ricerca, lo sviluppo e la verifica di nuovi prodotti e processi; e
- f. la cui funzione principale non è lo smaltimento di rifiuti urbani o speciali di cui all'articolo 3 lettere a o c OPSR³¹⁰.

³ Per la valutazione dei costi esterni di cui all'articolo 17 della legge sul CO₂ l'UFAM tiene conto in modo particolare dello stato attuale delle conoscenze scientifiche.

⁴ Il gestore deve ottenere dall'UFAM, entro il 30 giugno, una conferma della quantità di combustibile che dà diritto al rimborso e dell'entità del rimborso parziale. Deve presentare i prezzi per l'acquisto dei diritti di emissione dei 12 mesi precedenti e i relativi giustificativi. L'UFAM può chiedere informazioni supplementari di cui necessita per il rilascio della conferma.³¹¹

⁵ Se il gestore non presenta alcun dato verificabile relativo agli importi pagati, si suppone un valore di franchi zero.³¹²

³⁰⁷ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° dic. 2020 (RU **2019** 4335).

³⁰⁸ Introdotto dalla cifra I dell'O del 1° nov. 2017 (RU **2017** 6753). Abrogato dalla cifra I dell'O del 2 apr. 2025, con effetto dal 1° gen. 2025 (RU **2025** 248).

³⁰⁹ Introdotto dalla cifra I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4335).

³¹⁰ RS **814.600**

³¹¹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2025** 248).

³¹² Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU **2022** 311).

⁶ Entro sei mesi dal rilascio della conferma dell'UFAM, il gestore può chiedere all'UDSC, nella forma da esso prescritta, il versamento dell'importo da rimborsare.³¹³

⁷ Su richiesta, devono essere presentate all'UDSC la conferma dell'UFAM e le fatture relative alle tasse sul CO₂ versate.³¹⁴

⁸ Il diritto al rimborso decade se:

- a. la conferma dell'UFAM non viene ottenuta entro il termine stabilito; o
- b. il versamento dell'importo da rimborsare non è richiesto all'UDSC entro il termine stabilito.³¹⁵

Art. 97 Domanda di restituzione³¹⁶

¹ La domanda di restituzione deve essere presentata all'UDSC nella forma da esso prescritta.³¹⁷

² Deve contenere il tipo e la quantità di combustibile per ogni acquisto.³¹⁸

³ L'UDSC³¹⁹ può chiedere ulteriori prove di cui necessita per restituire la tassa. In particolare devono essergli presentate su sua richiesta le fatture relative alle tasse sul CO₂ versate.³²⁰

Art. 98 Periodicità della restituzione³²¹

¹ Una domanda di restituzione può contemplare un periodo di 1–12 mesi.³²²

² Deve essere presentata entro sei mesi dalla chiusura dell'anno d'esercizio nel quale il combustibile soggetto alla tassa sul CO₂ è stato acquistato.³²³

³ Il diritto alla restituzione si estingue qualora la domanda non sia inoltrata entro il termine stabilito.

³¹³ Introdotto dalla cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2025** 248).

³¹⁴ Introdotto dalla cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2025** 248).

³¹⁵ Introdotto dalla cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2025** 248).

³¹⁶ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° dic. 2020 (RU **2019** 4335).

³¹⁷ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2025** 248).

³¹⁸ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2025** 248).

³¹⁹ La designazione dell'unità amministrativa è adattata in applicazione dell'art. 20 cpv. 2 dell'O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU **2021** 589). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

³²⁰ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 6081).

³²¹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4335).

³²² Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2025** 248).

³²³ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2025** 248).

Art. 98a³²⁴ Rimborso per i gestori di impianti di cogenerazione che non partecipano al SSQE né hanno preso un impegno di riduzione

¹ Un gestore di impianti che non partecipa al SSQE né ha preso un impegno di riduzione e gestisce impianti di cogenerazione di cui all'articolo 32a capoverso 1 della legge sul CO₂ su richiesta ottiene per ciascun impianto di cogenerazione che presenta una potenza termica di almeno 0,5 MW e al massimo 20 MW il rimborso del 60 per cento della tassa sul CO₂ sui combustibili impiegati per la produzione di energia elettrica.

² Il gestore di impianti di cogenerazione ha diritto al rimborso del restante 40 per cento della tassa sul CO₂ sui combustibili impiegati per la produzione di energia elettrica se:

- a. utilizza questo importo per misure di cui all'articolo 32b capoverso 2 della legge sul CO₂;
- b. la misura contribuisce all'aumento dell'efficienza energetica;
- c. non attua le misure in un impianto per cui il gestore ha preso un impegno di riduzione o partecipa al SSQE;
- d. non fa valere in altro modo l'efficacia delle misure; e
- e. attua le misure nel corso di tre anni consecutivi.

³ Su richiesta l'UFAM può prorogare il termine di cui al capoverso 2 lettera e di due anni.

Art. 98b³²⁵ Domanda di rimborso per i gestori di impianti di cogenerazione che non partecipano al SSQE né hanno preso un impegno di riduzione³²⁶

¹ Un gestore di impianti di cogenerazione che non partecipa al SSQE né ha assunto un impegno di riduzione deve ottenere dall'UFAM, entro il 30 giugno, una conferma della quantità di combustibile che dà diritto al rimborso. Deve presentare in particolare le indicazioni seguenti:³²⁷

- a. l'indicazione della quantità dei combustibili gravati dalla tassa impiegati per la produzione di elettricità, calcolata sulla base della quantità di elettricità annuale comprovata nella garanzia di origine e del potere calorifico del vettore energetico utilizzato;
- b. la garanzia di origine secondo l'articolo 9 capoverso 1 LEne³²⁸;
- c. indicazioni sulla potenza termica;
- d. il rapporto di monitoraggio;

³²⁴ Introdotto dalla cifra I dell'O del 1° nov. 2017 (RU **2017** 6753). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4335).

³²⁵ Introdotto dalla cifra I dell'O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 6753).

³²⁶ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4335).

³²⁷ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2025** 248).

³²⁸ RS **730.0**

- e. indicazioni sull'evoluzione annuale delle emissioni di CO₂ generate dalla produzione misurata di elettricità;
- f.³²⁹ l'attestazione del Cantone di ubicazione circa il rispetto dei valori limite di emissione di cui all'ordinanza del 16 dicembre 1985³³⁰ contro l'inquinamento atmosferico;
- g. indicazioni sulle misure previste;
- h. e i.³³¹ ...
- j.³³² la conferma che per l'esercizio di impianti di cogenerazione sono stati utilizzati combustibili assoggettati alla tassa nonché l'aliquota della tassa sul CO₂ applicata.

2 ...³³³

³ Entro sei mesi dal rilascio della conferma dell'UFAM, il gestore può chiedere all'UDSC, nella forma da esso prescritta, il versamento dell'importo da rimborsare.³³⁴

^{3bis} Su richiesta, devono essere presentate all'UDSC la conferma dell'UFAM e le fatture relative alle tasse sul CO₂ versate.³³⁵

⁴ Il rapporto di monitoraggio secondo il capoverso 1 lettera d deve fornire in particolare indicazioni sull'evoluzione delle emissioni di CO₂ generate dalla produzione di elettricità, nonché una descrizione delle misure e degli investimenti attuati. L'UFAM emana disposizioni concernenti la forma del rapporto.

Art. 98c³³⁶ Periodicità del rimborso per i gestori di impianti di cogenerazione che non partecipano al SSQE né hanno preso un impegno di riduzione³³⁷

¹ La domanda di rimborso secondo l'articolo 98b viene presentata per un periodo di 12 mesi e vale per i carburanti consumati nell'anno precedente o nell'anno contabile scaduto l'anno precedente.

² Il rimborso viene effettuato dall'UDSC e comprende il 100 per cento della tassa sul CO₂ sui combustibili impiegati per la produzione di elettricità.

³²⁹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

³³⁰ RS 814.318.142.1

³³¹ Abrogata dalla cifra I dell'O del 25 nov. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6081).

³³² Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 nov. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6081).

³³³ Abrogato dalla cifra I dell'O del 2 apr. 2025, con effetto dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

³³⁴ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

³³⁵ Introdotto dalla cifra I dell'O del 25 nov. 2020 (RU 2020 6081). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

³³⁶ Introdotto dalla cifra I dell'O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6753).

³³⁷ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).

³ Il diritto al rimborso decade se:

- a. la conferma dell'UFAM non viene ottenuta entro il termine stabilito; o
- b. il versamento dell'importo da rimborsare non è richiesto all'UDSC entro il termine stabilito.³³⁸

Art. 98^{b39} Inadempimento dell'obbligo di investire per i gestori di impianti di cogenerazione che non partecipano al SSQE né hanno preso un impegno di riduzione

¹ Se un gestore di impianti di cogenerazione che non partecipa al SSQE né ha assunto un impegno di riduzione non adempie l'obbligo di investire di cui all'articolo 32*b* capoverso 2 della legge sul CO₂, l'UFAM decide la restituzione del 40 per cento dell'importo ricevuto a titolo di rimborso.

² Gli importi restituiti sono considerati provenienti della tassa sul CO₂.

Art. 99 Restituzione per utilizzo a scopo non energetico

¹ Chi utilizza a scopo non energetico combustibili assoggettati alla tassa e intende chiedere la restituzione della tassa deve comprovare le quantità non utilizzate a scopo energetico. A tal fine, deve effettuare rilevamenti (controlli del consumo) sulle entrate, sulle uscite e sul consumo dei combustibili, nonché sulle scorte.

^{1bis} L'UDSC può accordare sulla base della quantità acquistata il rimborso della tassa per combustibili non utilizzati a scopo energetico, purché le condizioni aziendali della persona richiedente non suscitino dubbi sull'utilizzazione a scopo non energetico e la persona richiedente conferma in modo vincolante all'UDSC l'utilizzazione a scopo non energetico dei combustibili.³⁴⁰

² La domanda di restituzione deve essere presentata all'UDSC nella forma prescritta da quest'ultimo.

³ Deve contenere informazioni riguardanti:

- a. il tipo di utilizzo a scopo non energetico;
- b. la quantità e il tipo dei combustibili utilizzati a scopo non energetico;
- c.³⁴¹ ...

⁴ L'UDSC può chiedere ulteriori prove di cui necessita per restituire la tassa. In particolare devono essergli presentate, su sua richiesta, le fatture relative alle tasse sul CO₂ versate.³⁴²

³³⁸ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

³³⁹ Introdotto dalla cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

³⁴⁰ Introdotto dalla cifra I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6081).

³⁴¹ Abrogata dalla cifra I dell'O del 2 apr. 2025, con effetto dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

³⁴² Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6081).

Art. 100 Periodicità della restituzione per utilizzo a scopo non energetico

¹ Una domanda di restituzione può contemplare un periodo di 1–12 mesi.

² Deve essere presentata entro sei mesi dalla chiusura dell'anno d'esercizio nel quale il combustibile è stato utilizzato o acquistato.³⁴³

³ Il diritto alla restituzione decade se la domanda non è presentata entro il termine stabilito.³⁴⁴

Art. 101 Conservazione dei giustificativi

Tutti i giustificativi necessari per la restituzione devono essere conservati per un periodo di cinque anni e devono essere presentati, su richiesta, all'UDSC.

Art. 102³⁴⁵ Importo minimo per una restituzione

Gli importi inferiori a 100 franchi per domanda non sono restituiti.

Art. 103 Rinvio della restituzione

Se un gestore di impianti o una persona di cui all'articolo 96 viola i suoi obblighi di collaborazione stabiliti dalla presente ordinanza, l'UDSC può, d'intesa con l'UFAM, rinviare la restituzione della tassa sul CO₂.

Capitolo 9: Utilizzazione dei proventi della tassa sul CO₂**Sezione 1:**³⁴⁶ **Calcolo dei proventi della tassa sul CO₂****Art. 103a**

¹ I proventi della tassa sul CO₂ sono calcolati in base agli introiti correnti della tassa, cui sono dedotti l'indennizzo per i costi d'esecuzione (art. 132) e le perdite su debitori.

² Sono considerate introiti correnti le entrate lorde della tassa, dedotte le restituzioni della stessa e la quota del Principato del Liechtenstein secondo l'articolo 6 capoverso 2 dell'Accordo del 29 gennaio 2010³⁴⁷ relativo al Trattato tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente le tasse ecologiche nel Principato del Liechtenstein.

³⁴³ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

³⁴⁴ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

³⁴⁵ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 859).

³⁴⁶ Introdotta dalla cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

³⁴⁷ RS 0.641.751.411

Sezione 1a:³⁴⁸**Contributi globali per la riduzione a lungo termine delle emissioni di CO₂ degli edifici****Art. 104** Diritto ai contributi globali

¹ La Confederazione accorda ai Cantoni contributi globali secondo l'articolo 34 capoverso 1 della legge sul CO₂ al fine di agevolare l'adozione di misure per la riduzione a lungo termine delle emissioni di CO₂ degli edifici, compresa la riduzione del consumo di energia elettrica nel semestre invernale, se:

- a. sono rispettati i requisiti di cui agli articoli 55–60 dell'ordinanza del 1° novembre 2017³⁴⁹ sull'energia (OEn);
- b. le misure, compresa la riduzione del consumo di energia elettrica nel semestre invernale, sono efficaci ai fini della riduzione delle emissioni di CO₂; e
- c. le misure sono attuate dai Cantoni in modo armonizzato.

² Essa non accorda contributi globali in particolare per misure:

- a.³⁵⁰ attuate in impianti per cui il gestore ha preso un impegno di riduzione secondo la legge sul CO₂ o partecipa al SSQE;
- b. attuate nel quadro di convenzioni stipulate con la Confederazione secondo l'articolo 4 capoverso 3 della legge sul CO₂ al fine di raggiungere l'obiettivo di riduzione stabilito per legge, se in tal modo non si raggiunge un'ulteriore riduzione delle emissioni;
- c. che beneficiano già, sotto altre forme, del sostegno della Confederazione o di un'organizzazione privata nell'ambito della protezione del clima, se in tal modo non si raggiunge un'ulteriore riduzione delle emissioni.

Art. 105 Procedura

La procedura si basa sugli articoli 63, 64 e 67 OEn³⁵¹, tenuto conto delle seguenti particolarità:

- a. nella domanda di contributi globali il Cantone dichiara la propria disponibilità a svolgere un programma comprendente misure di cui all'articolo 104;
- b. l'UFE trasmette la domanda per conoscenza all'UFAM.

³⁴⁸ Originaria prima sez. I. Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6753).

³⁴⁹ RS 730.01

³⁵⁰ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).

³⁵¹ RS 730.01

Art. 106 Utilizzo delle risorse

Il Cantone deve utilizzare almeno l'80 per cento delle risorse derivanti dai contributi globali della Confederazione e dai crediti da esso stanziati per il programma interessato per misure per l'impiego dell'energia e il recupero del calore residuo secondo l'articolo 50 LEne³⁵².

Art. 107 Versamento

I contributi globali vengono versati annualmente ai Cantoni.

Art. 108 Spese di esecuzione

¹ Le risorse messe a disposizione per la riduzione a lungo termine delle emissioni di CO₂ degli edifici secondo l'articolo 34 capoverso 1 della legge sul CO₂ e versate sotto forma di contributi globali ai Cantoni, sono utilizzate per indennizzare in modo forfettario i costi di esecuzione sostenuti dal Cantone. L'importo forfettario ammonta al 5 per cento dei contributi di promozione da esso accordati e computabili come quota federale.

² Dalle stesse risorse viene tratto l'indennizzo all'UFE per la comunicazione del programma, pari al massimo a un milione di franchi all'anno.

Art. 109 Comunicazione

¹ L'UFE è responsabile della comunicazione a livello nazionale del programma per la riduzione delle emissioni di CO₂ negli edifici. Esso stabilisce inoltre i principi volti a garantire una comunicazione unitaria in tutti i Cantoni.

² Il Cantone rende noto il programma di promozione e comunica in forma appropriata che una parte dei mezzi finanziari destinati alla promozione deriva dai proventi della tassa sul CO₂.

Art. 110 Rendiconto

¹ Il rendiconto viene redatto in base all'articolo 59 OEn³⁵³.

² Oltre alle indicazioni di cui all'articolo 59 capoverso 3 OEn, il rendiconto deve fornire, per ogni progetto promosso e suddivise per le singole misure, informazioni adeguate sulle riduzioni delle emissioni previste e conseguite attraverso il programma di promozione.

³ L'UFE trasmette il rendiconto per conoscenza all'UFAM.

Art. 111 Controllo

Il controllo del corretto impiego dei contributi globali si basa sull'articolo 60 OEn³⁵⁴.

352 RS 730.0

353 RS 730.01

354 RS 730.01

Art. 111a*Abrogato***Sezione 1b:**³⁵⁵**Promozione di progetti volti all'utilizzazione diretta della geotermia e di progetti per la valorizzazione di risorse utilizzabili indirettamente**³⁵⁶**Art. 112**³⁵⁷ Progetti che danno diritto a un contributo

¹ Ai progetti finalizzati all'impiego diretto della geotermia per la produzione di calore (art. 34 cpv. 2 della legge sul CO₂) che soddisfano i requisiti di cui all'allegato 12 possono essere concessi contributi per la prospezione e lo sfruttamento di serbatoi geotermici.

² Gli importi ammontano al massimo al 60 per cento dei costi d'investimento computabili del progetto. Essi sono stabiliti nell'allegato 12.

Art. 113³⁵⁸ Domanda

¹ La domanda per l'ottenimento di un contributo dev'essere presentata all'UFE.

² Le domande per l'ottenimento di un contributo alla prospezione devono adempiere i requisiti di cui all'allegato 12 numero 3.1, quelle per l'ottenimento di un contributo allo sfruttamento devono adempiere i requisiti di cui all'allegato 12 numeri 4.1 e 4.2. Esse devono contenere la prova che le domande di rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni necessarie al progetto sono state integralmente presentate alle autorità competenti e che il finanziamento del progetto è garantito.³⁵⁹

³ Per l'esame delle domande l'UFE incarica un gruppo indipendente, esterno al progetto, composto da un massimo di sei esperti. Parallelamente il Cantone di ubicazione può inviare un proprio rappresentante nel gruppo di esperti.

⁴ Il gruppo di esperti esamina le domande e trasmette all'UFE una raccomandazione per la valutazione del progetto. Il rappresentante del Cantone non ha voce in capitolo nella raccomandazione. Nell'adempimento del proprio compito il gruppo di esperti può coinvolgere altri specialisti.

⁵ Se sono soddisfatti i requisiti per la concessione di un contributo, la Confederazione stipula con la persona richiedente un contratto di diritto amministrativo. In esso vengono stabilite in particolare le condizioni per la restituzione secondo l'articolo 113b.

³⁵⁵ Originaria sez. 1a.

³⁵⁶ Introdotta dalla cifra I dell'O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 RU **2017** 6753).

³⁵⁷ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 6753).

³⁵⁸ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 6753).

³⁵⁹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU **2021** 859).

Art. 113a³⁶⁰ Ordine di presa in considerazione

¹ Se non vi sono risorse disponibili oppure se le risorse non sono sufficienti, l'UFE inserisce il progetto in una lista d'attesa, salvo che risulti evidente che il progetto non soddisfa i requisiti. L'UFE ne dà comunicazione alla persona richiedente.

² Se vi sono nuovamente risorse disponibili, l'UFE considera i progetti più avanzati. Se più progetti presentano lo stesso livello d'avanzamento, viene considerato il progetto la cui domanda completa è stata presentata per prima in ordine cronologico.

Art. 113b³⁶¹ Restituzione

¹ Per la restituzione dei contributi si applicano per analogia gli articoli 28–30 della legge del 5 ottobre 1990³⁶² sui sussidi (LSu). Può essere altresì richiesta la restituzione dei contributi, se l'esercizio di un impianto ha prodotto utili tali da dimostrare a posteriori che i contributi non sarebbero stati necessari.

² Qualora il progetto sia utilizzato per altri scopi conseguendo in tal modo un utile, l'UFE può richiedere la restituzione parziale o totale dei contributi versati.

³ Prima di un utilizzo per altri scopi o di un'alienazione l'UFE deve essere informato in merito a:

- a. tipo di utilizzazione previsto;
- b. rapporti di proprietà e responsabili;
- c. eventuali utili e loro entità.

Sezione 2:**Promozione delle tecnologie atte a ridurre le emissioni di gas serra****Art. 114** Fideiussione

¹ La Confederazione fornisce la garanzia per mutui ai gestori di impianti per gli impianti e le procedure di cui all'articolo 35 capoverso 3 della legge sul CO₂ a condizione che:

- a. le opportunità di mercato degli impianti e delle procedure siano accertate;
- b. il mutuatario possa dimostrare in maniera credibile la propria solvibilità; e
- c. il mutuante tenga conto della fideiussione nel determinare l'interesse del mutuo.

³⁶⁰ Introdotto dalla cifra I dell'O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6753).

³⁶¹ Introdotto dalla cifra I dell'O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6753).

³⁶² RS 616.1

² La Confederazione fornisce la garanzia soltanto per mutui accordati da una banca ai sensi della legge federale dell'8 novembre 1934³⁶³ sulle banche o da un altro idoneo mutante.

³ La fideiussione può assicurare del tutto o in parte il mutuo garantito. Può ammontare a tre milioni di franchi al massimo.

Art. 115 Garanzia della fideiussione

¹ L'UFAM garantisce che la fideiussione sarà accordata, su domanda, al mutuatario se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 114.

² La domanda di garanzia della fideiussione deve contenere:

- a. informazioni sulla forma organizzativa e sulla struttura finanziaria del mutuatario;
- b. una documentazione tecnica del progetto che comprenda la descrizione degli impianti e delle procedure e del loro sviluppo e della loro commercializzazione pianificati;
- c. una descrizione del modello imprenditoriale riferita al progetto;
- d. informazioni sulla conformità degli impianti e delle procedure ai requisiti di cui all'articolo 114.

³ L'UFAM può chiedere ulteriori informazioni di cui necessita per valutare la domanda.

⁴ In casi motivati può esigere garanzie per garantire la fideiussione.³⁶⁴

Art. 116 Obbligo di notifica e rendicontazione

¹ Un mutante che dispone di un mutuo garantito notifica senza indugio all'UFAM per tutta la durata della fideiussione:

- a. qualsiasi cambiamento che potrebbe incidere sulla fideiussione;
- b. qualsiasi modifica delle informazioni di contatto.

² Presenta ogni trimestre all'UFAM un rapporto su:³⁶⁵

- a. lo stato del mutuo garantito;
- b.³⁶⁶ l'andamento degli affari e la loro prevedibile evoluzione; e
- c.³⁶⁷ la sua liquidità e la sua struttura finanziaria.

³⁶³ RS 952.0

³⁶⁴ Introdotto dalla cifra I dell'O dell'8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014 (RU 2014 3293).

³⁶⁵ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014 (RU 2014 3293).

³⁶⁶ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014 (RU 2014 3293).

³⁶⁷ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014 (RU 2014 3293).

³ Fa pervenire ogni anno all'UFAM il rapporto di gestione nonché il bilancio e il conto economico. Questi documenti devono essere presentati al più tardi tre mesi dopo la chiusura dei conti.³⁶⁸

Art. 117³⁶⁹ Esecuzione

¹ Per amministrare il fondo per le tecnologie, il DATEC istituisce un comitato direttivo e, mediante contratto di diritto amministrativo, un comitato di fideiussione e una segreteria. Stabilisce i principi che reggono la concessione di fideiussioni e l'organizzazione.

² Il comitato direttivo ha la direzione strategica del fondo per le tecnologie.

³ Il comitato di fideiussione valuta, su richiesta della segreteria, le domande di fideiussione all'indirizzo dell'UFAM.

⁴ La segreteria dirige il fondo per le tecnologie dal profilo operativo. Le incombe in particolare l'esame delle richieste di fideiussione, la gestione delle fideiussioni e il disbrigo di casi di fideiussione, nonché il controllo della rendicontazione di cui all'articolo 116.

⁵ La segreteria riscuote dai fideiussori gli emolumenti per l'esame della domanda di fideiussione e per il controllo dei fideiussori durante il periodo della fideiussione. Gli emolumenti per l'esame della domanda di fideiussione sono calcolati forfettariamente e determinati secondo il numero 9 dell'allegato dell'ordinanza del 3 giugno 2005³⁷⁰ sugli emolumenti dell'UFAM (OE-UFAM). L'emolumento della fideiussione annuale è calcolato in funzione delle spese (art. 4 OE-UFAM); ammonta annualmente al massimo allo 0,9 per cento dell'importo della fideiussione.³⁷¹

Art. 118 Finanziamento

¹ I mezzi finanziari destinati al fondo per le tecnologie sono integrati nel preventivo.

² L'Assemblea federale decide i crediti d'impegno affinché siano concesse fideiussioni.

³ La somma delle fideiussioni non può mai superare i 500 milioni di franchi.

³⁶⁸ Introdotto dalla cifra I dell'O dell'8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014 (RU **2014** 3293).

³⁶⁹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014 (RU **2014** 3293).

³⁷⁰ RS **814.014**

³⁷¹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4335).

Sezione 3: Distribuzione alla popolazione

Art. 119³⁷² Quota di proventi spettante alla popolazione

¹ La quota dei proventi della tassa spettante alla popolazione (quota di proventi spettante alla popolazione) comprende la quota spettante alla popolazione:

- a. dei proventi della tassa sul CO₂ che non sono stati restituiti a causa del mancato adempimento delle condizioni di cui all'articolo 32*b* della legge sul CO₂ due anni prima dell'anno di riscossione;
- b. dei proventi della tassa sul CO₂ stimati per l'anno di riscossione secondo l'articolo 36 capoverso 1 lettera b della legge sul CO₂, dedotta la differenza rispetto alla quota stimata due anni prima dell'anno di riscossione;
- c. dei mezzi che due anni prima dell'anno di riscossione hanno ecceduto l'importo di 150 milioni di franchi di cui all'articolo 33*a* capoverso 2 della legge sul CO₂; e
- d. dei mezzi che non sono stati impiegati per gli scopi di cui all'articolo 33*a* capoverso 3 della legge sul CO₂ entro la fine del secondo anno prima dell'anno di riscossione.

² I mezzi di cui al capoverso 1 lettera d sono aggiunti ogni cinque anni alla quota di proventi spettante alla popolazione.

Art. 120 Distribuzione

¹ La quota di proventi spettante alla popolazione viene distribuita dagli assicuratori su incarico e sotto la vigilanza dell'UFAM nell'anno di riscossione.³⁷³

² Per assicuratori si intendono:

- a. gli assicuratori dell'assicurazione malattie obbligatoria secondo la legge federale del 18 marzo 1994³⁷⁴ sull'assicurazione malattie (LAMal);
- b. l'assicurazione militare secondo la legge federale del 19 giugno 1992³⁷⁵ sull'assicurazione militare (LAM).

³ Gli assicuratori distribuiscono la quota spettante alla popolazione in importi uguali a tutte le persone che nell'anno di riscossione:

- a. sono soggette all'obbligo d'assicurazione secondo la LAMal o secondo l'articolo 2 capoverso 1 o 2 LAM; e
- b. sono domiciliate o dimorano abitualmente in Svizzera.

³⁷² Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

³⁷³ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

³⁷⁴ RS 832.10

³⁷⁵ RS 833.1

⁴ Alle persone assicurate soltanto temporaneamente presso un assicuratore durante l'anno di riscossione, gli importi sono distribuiti proporzionalmente a questo lasso di tempo.

⁵ Gli assicuratori detraggono gli importi dai premi degli assicurati esigibili nell'anno di riscossione.

Art. 121 Versamento agli assicuratori

¹ La quota spettante alla popolazione è versata agli assicuratori, in rapporto alla loro quota, entro il 30 giugno dell'anno di riscossione.

² Per il calcolo della quota di ogni assicuratore è determinante il numero di persone da esso assicurate che il 1° gennaio dell'anno di riscossione soddisfano le condizioni di cui all'articolo 120 capoverso 3.

³ La differenza tra la quota versata e la somma degli importi effettivi distribuiti è compensata l'anno seguente.

Art. 122 Organizzazione

¹ Ogni assicuratore comunica all'Ufficio federale della sanità pubblica, entro il 20 marzo dell'anno di riscossione:

- a. il numero di persone da esso assicurate che il 1° gennaio dell'anno di riscossione soddisfano le condizioni di cui all'articolo 120 capoverso 3;
- b. la somma degli importi effettivi distribuiti l'anno precedente.

² Gli assicuratori informano le persone assicurate sull'ammontare dell'importo da distribuire in occasione della comunicazione dei nuovi premi per l'anno di riscossione. Essi devono inoltre far pervenire alle persone assicurate un promemoria redatto dall'UFAM sulle modalità di esecuzione della redistribuzione.³⁷⁶

Art. 123 Indennizzo degli assicuratori

Per le spese d'esecuzione secondo la presente ordinanza e l'ordinanza del 12 novembre 1997³⁷⁷ relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili, gli assicuratori sono indennizzati, complessivamente, con 30 centesimi per persona assicurata che il 1° gennaio dell'anno di riscossione soddisfa le condizioni di cui all'articolo 120 capoverso 3.

³⁷⁶ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

³⁷⁷ RS 814.018

Sezione 4: Distribuzione all'economia

Art. 124³⁷⁸ Quota di proventi spettante all'economia

¹ La quota dei proventi della tassa spettante all'economia (quota di proventi spettante all'economia) comprende la quota spettante all'economia:

- a. dei proventi della tassa sul CO₂ che non sono stati restituiti a causa del mancato adempimento delle condizioni di cui all'articolo 32*b* della legge sul CO₂ due anni prima dell'anno di riscossione;
- b. dei proventi della tassa sul CO₂ stimati per l'anno di riscossione secondo l'articolo 36 capoverso 1 lettera b della legge sul CO₂, dedotta la differenza rispetto alla quota stimata due anni prima dell'anno di riscossione;
- c. dei mezzi che due anni prima dell'anno di riscossione hanno ecceduto l'importo di 150 milioni di franchi di cui all'articolo 33*a* capoverso 2 della legge sul CO₂; e
- d. dei mezzi che non sono stati impiegati per gli scopi di cui all'articolo 33*a* capoverso 3 della legge sul CO₂ entro la fine del secondo anno prima dell'anno di riscossione.

² I mezzi di cui al capoverso 1 lettera d sono aggiunti ogni cinque anni alla quota di proventi spettante all'economia.

Art. 124*a*³⁷⁹ Esclusione dalla distribuzione della quota dei proventi

¹ I gestori con impegno di riduzione che utilizzano lo stesso numero di conteggio AVS per impianti in ubicazioni diverse sono esclusi dalla distribuzione della quota di proventi spettante all'economia soltanto per la massa salariale dei lavoratori che operano nelle ubicazioni per le quali i gestori sono esentati dalla tassa sul CO₂ (esclusione parziale).

² Per ricevere la quota di proventi che gli spetta, un gestore con esclusione parziale deve comunicare alla cassa di compensazione AVS le relative masse salariali entro il 15 aprile dell'anno di riscossione.

³ I gestori il cui impegno di riduzione termina anticipatamente hanno diritto alla quota di proventi spettante all'economia a partire dall'anno successivo. La distribuzione compete all'UFAM. I mezzi utilizzati al riguardo possono provenire dai proventi della tassa sul CO₂ di un altro anno.

⁴ I gestori di cui al capoverso 3 devono comunicare all'UFAM, entro tre mesi dalla sua richiesta, in particolare:

- a. la massa salariale che concerne la distribuzione;
- b. la relazione bancaria;

³⁷⁸ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

³⁷⁹ Introdotto dalla cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

- c. il nome della cassa di compensazione AVS.

Art. 125 Distribuzione

¹ La quota di proventi spettante all'economia viene distribuita ai datori di lavoro, per il tramite delle casse di compensazione AVS (casse di compensazione) e con la collaborazione dell'Ufficio centrale di compensazione, su incarico e sotto la vigilanza dell'UFAM nonché secondo le istruzioni dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.³⁸⁰

² Le casse di compensazione distribuiscono la quota dei proventi spettante all'economia entro il 30 settembre dell'anno di riscossione. Su richiesta, in casi motivati l'UFAM può prorogare adeguatamente questo termine.³⁸¹

³ Le casse di compensazione distribuiscono la quota spettante all'economia in base alla massa salariale determinante conteggiata due anni prima dell'anno di riscossione. Successive modifiche della massa salariale a seguito di controlli presso i datori di lavoro non sono prese in considerazione.

⁴ Le casse di compensazione distribuiscono la quota spettante all'economia, detraendola dai conteggi dei contributi dei datori di lavoro esigibili nell'anno di riscossione o versandola ai datori di lavoro. Gli importi non detraibili sono versati a partire da un importo di 50 franchi. In caso di mutazioni, gli importi sono detratti o versati a partire da 50 franchi.³⁸²

⁵ Gli uffici di revisione delle casse di compensazione verificano, nell'ambito della revisione finale, la ripartizione della quota dei proventi spettante all'economia e riferiscono all'UFAM secondo le istruzioni dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.³⁸³

Art. 126 Organizzazione

¹ L'UFAM comunica annualmente il fattore di distribuzione alle casse di compensazione.

² Le casse di compensazione comunicano annualmente ai datori di lavoro aventi diritto il fattore di distribuzione e l'importo versato.

Art. 127 Indennizzo spettante alle casse di compensazione

¹ L'UFAM, d'intesa con l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, stabilisce l'indennizzo spettante alle casse di compensazione.

³⁸⁰ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

³⁸¹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6753).

³⁸² Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014 (RU 2014 3293).

³⁸³ Introdotto dalla cifra I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

² L'indennizzo è versato in base a una chiave di ripartizione dei costi che tiene conto del numero di datori di lavoro soggetti al rendiconto delle casse di compensazione interessate.

Capitolo 10: Formazione, perfezionamento e informazione

Art. 128 Promozione della formazione e del perfezionamento

¹ L'UFAM, in collaborazione con i Cantoni e le organizzazioni del mondo del lavoro secondo l'articolo 1 della legge del 13 dicembre 2002³⁸⁴ sulla formazione professionale, promuove la formazione e il perfezionamento delle persone che svolgono attività legate alla riduzione delle emissioni di gas serra o al superamento delle conseguenze dell'aumento della concentrazione di gas serra nell'atmosfera.

² Nel quadro dei crediti autorizzati, l'UFAM concede aiuti finanziari a organizzazioni pubbliche e private che offrono corsi di formazione e perfezionamento in materia di protezione del clima e superamento delle conseguenze dell'aumento della concentrazione di gas serra nell'atmosfera.

Art. 129 Informazione

L'UFAM informa il pubblico in particolare su:

- a. le conseguenze dei cambiamenti climatici;
- b. i provvedimenti per ridurre le emissioni di gas serra in Svizzera e all'estero;
- c. le misure di superamento delle conseguenze dell'aumento della concentrazione di gas serra nell'atmosfera.

Capitolo 11: Esecuzione

Art. 130 Autorità esecutive

¹ L'UFAM esegue la presente ordinanza. Sono fatti salvi i capoversi 2–7 e l'allegato 14 numero 2.1.³⁸⁵

² L'UFE esegue le disposizioni relative alla riduzione delle emissioni di CO₂ di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri. A tal scopo è coadiuvato dall'USTRA.³⁸⁶

³ L'UDSC esegue le disposizioni relative alla tassa sul CO₂.

⁴ L'UFAM esegue:

³⁸⁴ RS 412.10

³⁸⁵ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).

³⁸⁶ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6753).

- a. d'intesa con l'UFE: le disposizioni relative agli attestati per le riduzioni delle emissioni e l'aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio in Svizzera, nonché alla promozione delle tecnologie atte a ridurre le emissioni di gas serra;
- b. d'intesa con l'UFE, la Segreteria di Stato dell'economia e il Dipartimento federale degli affari esteri: le disposizioni relative agli attestati per le riduzioni delle emissioni e l'aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio all'estero.³⁸⁷

^{4bis} L'UFE esegue le disposizioni relative ai contributi globali per la riduzione a lungo termine delle emissioni di CO₂ degli edifici e ai contributi per l'impiego diretto della geotermia.³⁸⁸

⁵ Dopo avere sentito l'UFE, l'UFAM esegue le disposizioni relative alla promozione della formazione e del perfezionamento.

⁶ L'UFE e le organizzazioni private incaricate dall'UFE o dall'UFAM sostengono l'UFAM nell'ambito dell'esecuzione delle disposizioni relative all'impegno di riduzione delle emissioni di gas serra.

⁷ L'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) assiste l'UFAM nell'esecuzione delle disposizioni relative allo scambio di quote di emissioni per gli operatori di aeromobili.³⁸⁹

Art. 130a³⁹⁰ Sistemi d'informazione e di documentazione

¹ Le seguenti procedure sono eseguite elettronicamente mediante i sistemi d'informazione e di documentazione dell'UFAM:

- a. le procedure di rilascio di attestati per le riduzioni delle emissioni o per l'aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio (art. 5–11);
- b. le procedure di partecipazione al SSQE (art. 40–46f e art. 50–54);
- c. le procedure relative all'impegno di riduzione (art. 66–79).

² Se in determinati settori i sistemi d'informazione e di documentazione non sono ancora stati predisposti per l'esecuzione delle procedure elettroniche, le domande devono essere inviate per posta.

³ In deroga al capoverso 1, l'UFAM può emanare e notificare le decisioni per posta.

³⁸⁷ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU **2022** 311).

³⁸⁸ Introdotta dalla cifra I dell'O dell'8 ott. 2014 (RU **2014** 3293). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 6753).

³⁸⁹ Introdotta dalla cifra I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4335).

³⁹⁰ Introdotta dalla cifra I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU **2022** 311).

Art. 131 Inventario dei gas serra

¹ L'UFAM tiene l'inventario dei gas serra.

² Calcola, basandosi sull'inventario dei gas serra, se l'obiettivo di riduzione di cui all'articolo 3 della legge sul CO₂ è stato raggiunto. I diritti di emissione consegnati dai gestori di impianti nel SSQE provenienti dall'Unione europea sono considerati se:

- a. le emissioni di questi impianti registrate nel SSQE svizzero sono maggiori della quantità totale di diritti di emissione svizzeri per gli impianti nel SSQE svizzero; e
- b. le emissioni totali della Svizzera superano l'obiettivo di riduzione di cui all'articolo 3 capoverso 1 della legge sul CO₂.³⁹¹

³ Questi diritti di emissione sono computati ai fini del conseguimento dell'obiettivo svizzero nella quantità delle emissioni supplementari prodotte secondo il capoverso 2 previa deduzione dei certificati di riduzione delle emissioni consegnati. L'UFAM conferma questa operazione nella rendicontazione sul raggiungimento dell'obiettivo.³⁹²

⁴ La quantità totale di diritti di emissione svizzeri si computa come somma delle quantità disponibili di diritti di emissione per impianti di cui all'articolo 18 capoverso 1 della legge sul CO₂ e i diritti di emissione trasferiti di cui all'articolo 48 capoverso 1 della legge sul CO₂, dedotti i diritti di emissione cancellati di cui all'articolo 19 capoverso 5 della legge sul CO₂.³⁹³

Art. 132³⁹⁴ Indennizzo per le spese d'esecuzione

L'indennizzo per le spese d'esecuzione ammonta all'1,85 per cento dei proventi della tassa sul CO₂ (proventi). Qualora aumentino i proventi, il DATEC, d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze, riduce adeguatamente la percentuale.

Art. 133 Controlli e obbligo di informare

¹ Le autorità esecutive possono eseguire controlli in ogni momento e senza preavviso, in particolare presso i partecipanti al SSQE, i gestori di impianti con impegno di riduzione, i gestori di impianti di cogenerazione, le imprese e le persone soggette al pagamento della tassa nonché le persone che presentano una domanda di rimborso della tassa sul CO₂.³⁹⁵

² Su richiesta devono essere forniti alle autorità esecutive:

- a. tutte le informazioni rilevanti ai fini dell'esecuzione della presente ordinanza;

³⁹¹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).

³⁹² Introdotto dalla cifra I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).

³⁹³ Introdotto dalla cifra I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).

³⁹⁴ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 29 set. 2023, in vigore dal 1° nov. 2023 (RU 2023 581).

³⁹⁵ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).

- b. tutti i libri contabili, i documenti commerciali, i dati elettronici e gli atti rilevanti ai fini dell'esecuzione della presente ordinanza.

Art. 134 Trattamento dei dati

¹ I dati rilevati nell'ambito dell'esecuzione della presente ordinanza sono a disposizione delle autorità esecutive, nella misura necessaria all'esecuzione. In particolare:³⁹⁶

- a.³⁹⁷ l'UDSC trasmette all'USTRA e all'UFE i dati relativi alle importazioni necessari all'esecuzione del capitolo 3 e l'USTRA trasmette all'UFE gli altri dati necessari all'esecuzione del capitolo 3;
- b.³⁹⁸ l'UFAM trasmette all'UFE i dati necessari all'esame:
1. delle domande di rilascio di attestati (art. 7, 12 e 12a),
 2. delle domande di determinazione di un impegno di riduzione, e
 3. dei rapporti di monitoraggio (art. 9, 52, 72 e 91);
- c.³⁹⁹ l'UDSC trasmette all'UFAM i dati necessari all'esame:
1. dell'adempimento dell'obbligo di compensazione per i carburanti,
 2. dei rapporti di monitoraggio (art. 9, 52, 72 e 91), e
 3. delle domande di rilascio di attestati (art. 7, 12 e 12a);
- d.⁴⁰⁰ l'UFAM trasmette all'UDSC i dati necessari per il rimborso della tassa sul CO₂;
- e.⁴⁰¹ l'UFAC trasmette all'UFAM i dati necessari per l'esame:
1. dell'obbligo di partecipazione (art. 46d),
 2. dei piani di monitoraggio (art. 51), e
 3. dei rapporti di monitoraggio (art. 52).

² La Direzione generale delle dogane e l'Organizzazione svizzera di scorte obbligatorie per carburanti e combustibili liquidi (Carbura) possono scambiarsi i dati necessari per l'esecuzione delle disposizioni relative alla compensazione delle emissioni di CO₂ dei carburanti.⁴⁰²

³ L'UFAM offre per conservazione all'Archivio federale i dati personali di cui non ha più bisogno in modo permanente, conformemente alla legge sull'archiviazione del

³⁹⁶ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).

³⁹⁷ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 29 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 581).

³⁹⁸ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014 (RU 2014 3293).

³⁹⁹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014 (RU 2014 3293).

⁴⁰⁰ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).

⁴⁰¹ Introdotta dalla cifra I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).

⁴⁰² Nuovo testo giusta l'all. n. 1 dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4479).

26 giugno 1998⁴⁰³. I dati che l'Archivio federale ha designato come non aventi valore archivistico sono distrutti.⁴⁰⁴

Art. 134a⁴⁰⁵ Coordinamento con l'Unione europea

L'UFAM sostiene la Commissione europea nell'ambito dell'articolo 11 dell'accordo SSQE⁴⁰⁶. L'UFAM trasmette all'Unione europea in particolare le informazioni necessarie a tale scopo.

Art. 135 Adeguamento degli allegati

Il DATEC adegua:

- a. l'allegato 2: in base ai criteri di cui all'articolo 6 capoverso 2 della legge sul CO₂;
- b. l'allegato 3: al progresso tecnico ed economico;
- b^{bis}.⁴⁰⁷ l'allegato 3a: al progresso tecnico ed economico;
- b^{ter}.⁴⁰⁸ l'allegato 3b: al progresso tecnico ed economico;
- c.⁴⁰⁹ l'allegato 4a numero 2: per stabilire annualmente il peso a vuoto medio delle automobili, degli autofurgoni e dei trattori a sella leggeri messi in circolazione per la prima volta nell'anno civile precedente;
- c^{bis}.⁴¹⁰ l'allegato 5: per stabilire annualmente i contributi di cui all'articolo 13 capoverso 1 della legge sul CO₂;
- c^{ter}.⁴¹¹ l'allegato 6: se le categorie di impianti subiscono modifiche a causa di normative internazionali comparabili;
- d. l'allegato 7: se altri settori economici sottostanno a condizioni quadro analoghe;

⁴⁰³ RS 152.1

⁴⁰⁴ Introdotta dalla cifra I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).

⁴⁰⁵ Introdotta dalla cifra I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).

⁴⁰⁶ RS 0.814.011.268

⁴⁰⁷ Introdotta dalla cifra I dell'O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° nov. 2018 (RU 2018 3477).

⁴⁰⁸ Introdotta dalla cifra I dell'O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° nov. 2018 (RU 2018 3477).

⁴⁰⁹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6753).

⁴¹⁰ Introdotta dalla cifra I dell'O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6753).

⁴¹¹ Introdotta dalla cifra I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).

- dbis.⁴¹² l'allegato 9 numeri 1 e 4: se viene modificato o sostituito il regolamento di esecuzione (UE) 2021/447⁴¹³;
- dter.⁴¹⁴ l'allegato 9 numero 3: se viene modificata o sostituita la decisione delegata 2019/708/UE⁴¹⁵;
- e. l'allegato 11: proporzionalmente all'aumento dell'aliquota della tassa (art. 94 cpv. 1);
- f.⁴¹⁶ l'allegato 14: se il regolamento (CE) n. 748/2009⁴¹⁷ subisce modifiche.

Art. 135a⁴¹⁸ Approvazione di decisioni minori

Il DATEC può approvare decisioni tecniche e amministrative minori della commissione mista dell'accordo SSQE⁴¹⁹.

Capitolo 12: Disposizioni finali

Sezione 1: Abrogazione e modifica del diritto vigente

Art. 136 Diritto previgente: abrogazione

Le seguenti ordinanze sono abrogate:

1. ordinanza del 22 giugno 2005⁴²⁰ sul computo delle riduzioni delle emissioni di CO₂;
2. ordinanza dell'8 giugno 2007⁴²¹ sul CO₂;

⁴¹² Introdotta dalla cifra I dell'O dell'8 ott. 2014 (RU **2014** 3293). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU **2021** 859).

⁴¹³ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione del 12 marzo 2021 che determina valori riveduti dei parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita delle quote di emissioni per il periodo dal 2021 al 2025 ai sensi dell'articolo 10 *bis* paragrafo 2 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 87 del 15.3.2021, pag. 29.

⁴¹⁴ Introdotta dalla cifra I dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU **2021** 859).

⁴¹⁵ Decisione delegata (UE) 2019/708 della Commissione, del 15 febbraio 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la determinazione dei settori e sottosettori considerati a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO₂ per il periodo dal 2021 al 2030, GU L 120 dell'8.5.2019, pag. 20.

⁴¹⁶ Introdotta dalla cifra I dell'O del 13 nov. 2019 (RU **2019** 4335). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 29 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU **2023** 581).

⁴¹⁷ Regolamento (CE) n. 748/2009 della Commissione, del 5 ago. 2009, relativo all'elenco degli operatori aerei che hanno svolto una delle attività di trasporto aereo che figurano nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE al 1° gen. 2006 o successivamente a tale data, che specifica lo Stato membro di riferimento di ciascun operatore aereo, GU L 219 del 22.8.2009, pag. 1; modificata da ultimo dal regolamento (UE) 2023/838, GU L 108 del 21.4.2023, pag. 1.

⁴¹⁸ Introdotto dalla cifra I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4335).

⁴¹⁹ RS **0.814.011.268**

⁴²⁰ [RU **2005** 3581; **2007** 2915 art. 33; **2012** 1195]

⁴²¹ [RU **2007** 2915; **2009** 5945; **2010** 953, 2167; **2011** 17 art. 6, 1945, 3331 all. 3 n. 15; **2012** 355 art. 29]

3. ordinanza del DATEC del 27 settembre 2007⁴²² relativa al Registro nazionale dello scambio di quote di emissioni;
4. ordinanza del 24 novembre 2010⁴²³ sulla compensazione del CO₂;
5. ordinanza del 16 dicembre 2011⁴²⁴ sulla riduzione delle emissioni di CO₂ delle automobili.

Art. 137 Modifica del diritto vigente

...⁴²⁵

Sezione 2: Disposizioni transitorie

Art. 138⁴²⁶ Conversione dei diritti di emissione non utilizzati

¹ I diritti di emissione non utilizzati nel periodo 2008–2012 sono convertiti il 30 giugno 2014 per:

- a. i gestori di impianti nel SSQE: in diritti di emissione secondo la presente ordinanza;
- b. i gestori di impianti con impegno di riduzione: in crediti di compensazione di un eventuale mancato raggiungimento dei propri obiettivi di emissione o dei propri obiettivi basati sui provvedimenti;
- c. le altre imprese e le persone: in attestati per le riduzioni delle emissioni conseguite in Svizzera.

² I gestori di impianti con impegno di riduzione possono chiedere in ogni momento che i loro crediti di cui al capoverso 1 lettera b siano convertiti in attestati.

Art. 139 Trasferimento dei certificati di riduzione delle emissioni non utilizzati del periodo 2008–2012⁴²⁷

¹ I gestori di impianti nel SSQE o i gestori di impianti con impegno di riduzione possono chiedere all'UFAM che nel periodo 2013–2020 siano riportati al massimo i certificati di riduzione delle emissioni non utilizzati nel periodo 2008–2012 che potranno presumibilmente consegnare in adempimento dei loro obblighi secondo la presente ordinanza.⁴²⁸

⁴²² [RU 2007 4531; 2011 6205]

⁴²³ [RU 2011 17]

⁴²⁴ [RU 2012 355; 1817]

⁴²⁵ La mod. può essere consultata alla RU 2012 7005.

⁴²⁶ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).

⁴²⁷ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014 (RU 2014 3293).

⁴²⁸ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).

² Possono essere riportati unicamente certificati di riduzione delle emissioni che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 4.

³ L'UFAM stabilisce la quantità totale trasferibile in base agli obblighi di diritto internazionale della Svizzera.

⁴ Il trasferimento è accordato in via prioritaria ai gestori di impianti nel SSQE e ai gestori con impegno di riduzione.⁴²⁹

⁵ I certificati di riduzione delle emissioni non trasferiti possono essere consegnati in adempimento degli obblighi secondo la presente ordinanza fino al 30 aprile 2015, sempre che soddisfino i requisiti di cui all'articolo 4.⁴³⁰

⁶ I certificati di riduzione delle emissioni non trasferiti verranno annullati dall'UFAM dopo il 30 aprile 2015.⁴³¹

Art. 140 Attestati per progetti di riduzione delle emissioni in Svizzera

¹ Ai progetti di compensazione realizzati in Svizzera che l'UFAM ha giudicato idonei per il rilascio di attestati prima del 1° gennaio 2013 si applica il nuovo diritto.

² Per le riduzioni delle emissioni di progetti di cui al capoverso 1 conseguite prima del 1° gennaio 2013 e confermate dall'UFAM possono, su domanda, essere chiesti attestati secondo la presente ordinanza fino al 31 dicembre 2014.

Art. 141 Calcolo delle emissioni di CO₂ delle automobili

Nel calcolo delle emissioni di CO₂ determinanti per i grandi importatori, le automobili che producono emissioni inferiori a 50 g CO₂/km sono computate come segue:

- a. nel 2013: 3,5 volte;
- b. nel 2014: 2,5 volte;
- c. nel 2015: 1,5 volte.

Art. 142 Partecipazione al SSQE

¹ I gestori di impianti SSQE che al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza esercitano un'attività menzionata nell'allegato 6 lo notificano all'UFAM entro il 28 febbraio 2013. Entro il 31 maggio 2013 sottopongono per approvazione all'UFAM un piano di monitoraggio di cui all'articolo 51.

² I gestori di impianti che al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza esercitano un'attività menzionata nell'allegato 7 presentano all'UFAM la domanda di partecipazione al SSQE entro il 1° giugno 2013. Entro il 1° settembre 2013 sottopongono per approvazione all'UFAM un piano di monitoraggio di cui all'articolo 51.

⁴²⁹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).

⁴³⁰ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014 (RU 2014 3293).

⁴³¹ Introdotto dalla cifra I dell'O dell'8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014 (RU 2014 3293).

³ I gestori di impianti SSQE che dal 2013 intendono essere esentate dall'obbligo di partecipazione al SSQE presentano la domanda entro il 1° giugno 2013.

Art. 142⁴³² Termine di notifica di una sede o un domicilio per i conti personali

I titolari di conti personali con sede o domicilio al di fuori della Svizzera o dello SEE devono indicare una sede o un domicilio in Svizzera o nello SEE entro 12 mesi dall'entrata in vigore della modifica del 13 novembre 2019. Alla scadenza del termine l'UFAM può chiudere i conti interessati di cui all'articolo 64.

Art. 143⁴³³

Art. 144 Impegno di riduzione delle emissioni di gas serra

¹ I gestori di impianti di cui all'articolo 66 che intendono chiedere la restituzione della tassa sul CO₂ per il 2013 presentano la domanda di determinazione di un impegno di riduzione entro il 1° giugno 2013. Forniscono a tal fine informazioni sulle emissioni di gas serra degli anni 2010 e 2011.

² Per valutare l'adempimento o l'inadempimento degli impegni e per sanzionare eventuali inadempienze nel periodo 2008–2012 si applica il diritto vigente.

Art. 145⁴³⁴

Art. 146 Restituzione della tassa sul CO₂

¹ L'UDSC può, su domanda, restituire temporaneamente la tassa sul CO₂ se il gestore di impianti:

- a. negli anni 2008–2012 era soggetta a un impegno di riduzione; e
- b. ha notificato all'UFAM il suo obbligo di partecipare al SSQE dal 2013 o ha presentato una domanda di determinazione di un impegno di riduzione o di partecipazione al SSQE dal 2013.

² Se il gestore di impianti non soddisfa le condizioni di partecipazione al SSQE o se la domanda di determinazione di un impegno di riduzione è respinta, il gestore di impianti deve rendere gli importi restituiti provvisoriamente, compresi gli interessi.

⁴³² Introdotto dalla cifra I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).

⁴³³ Abrogato dalla cifra I dell'O dell'8 ott. 2014, con effetto dal 1° dic. 2014 (RU 2014 3293).

⁴³⁴ Abrogato dalla cifra I dell'O del 13 nov. 2019, con effetto dal 1° dic. 2020 (RU 2019 4335).

Sezione 2a:⁴³⁵ **Disposizioni transitorie dell'8 ottobre 2014**

Art. 146a Attestati per le riduzioni delle emissioni conseguite in Svizzera

L'UFAM trasferisce entro il 30 giugno 2015 nel Registro dello scambio delle quote di emissione gli attestati per le riduzioni delle emissioni conseguite in Svizzera che ha rilasciato nella banca dati tenuta dall'UFAM.

Art. 146b Certificati di riduzione delle emissioni che non possono più essere iscritti nel Registro dello scambio di quote di emissioni

¹ I certificati di riduzione delle emissioni di cui all'articolo 60 capoverso 3, iscritti nel Registro dello scambio di quote di emissioni prima dell'entrata in vigore della modifica dell'8 ottobre 2014, al più tardi entro il 30 aprile 2015 devono essere:

- a. trasferiti nel registro dello scambio di quote di emissioni di un'altra Parte di cui all'Allegato B del Protocollo di Kyoto⁴³⁶; oppure
- b. annullati volontariamente conformemente alle regole del Protocollo di Kyoto.

² I certificati di riduzione delle emissioni di cui all'articolo 60 capoverso 3 che scadono prima del 30 aprile 2015 possono essere sostituiti dal corrispettivo numero di certificati di riduzione delle emissioni secondo l'articolo 4 computabili conformemente alle regole del Protocollo di Kyoto.

³ I certificati di riduzione delle emissioni scaduti sono annullati.

Sezione 2b:⁴³⁷ **Disposizioni transitorie**⁴³⁸

Art. 146c

¹ Per gli accordi programmatici di cui all'articolo 34 capoverso 1 lettera a della legge sul CO₂ che sono stati conclusi prima dell'entrata in vigore della modifica del 22 giugno 2016 si applicano gli articoli 104–110, 112 e 113 nella versione previgente, nonché l'articolo 111a; l'articolo 111 non si applica.

² Il Cantone restituisce alla Confederazione i mezzi finanziari di accordi programmatici conclusi prima dell'entrata in vigore della modifica del 22 giugno 2016 e rimasti inutilizzati al più tardi entro tre anni dallo scadere dell'accordo programmatico.

⁴³⁵ Introdotta dalla cifra I dell'O dell'8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014 (RU **2014** 3293).

⁴³⁶ RS **0.814.011**

⁴³⁷ Introdotta dalla cifra I dell'O del 22 giu. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU **2016** 2473).

⁴³⁸ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° dic. 2017 (RU **2017** 6753).

Art. 146^d⁴³⁹

Le disposizioni del capitolo 3 della presente ordinanza, se concernenti autofurgoni e trattori a sella leggeri, sono applicabili a partire dall'anno di riferimento 2020

Art. 146^e⁴⁴⁰

Alla prima applicazione dell'articolo 37 la fattura finale comprende inoltre gli introiti delle sanzioni di cui all'articolo 13 della legge sul CO2 applicate fino all'entrata in vigore della presente ordinanza.

Sezione 2c:⁴⁴¹**Disposizioni transitorie concernenti la modifica del 25 novembre 2020****Art. 146^f** Crediti

I gestori di impianti con impegno di riduzione possono, in deroga all'articolo 138 capoverso 2, richiedere entro il 31 dicembre 2022 che i loro crediti di compensazione di un eventuale mancato raggiungimento del proprio obiettivo di emissione o del proprio obiettivo basato sui provvedimenti siano convertiti in attestati.

Art. 146g Partecipazione al SSQE al 1° gennaio 2021

¹ I gestori di impianti che al momento dell'entrata in vigore della modifica del 25 novembre 2020 esercitano un'attività di cui all'allegato 6 devono notificarla all'UFAM entro il 28 febbraio 2021.

² Ai gestori che non rispettano il termine di notifica di cui al capoverso 1 vengono attribuiti gratuitamente soltanto diritti di emissione dalla quota secondo l'articolo 45 capoverso 2. Se questa quota non è sufficiente per soddisfare pienamente le richieste, ai fini dell'attribuzione dei diritti di emissioni detti gestori sono equiparati ai gestori di impianti di cui all'articolo 45 capoverso 4 lettera d. In deroga all'articolo 45 capoverso 5, per l'attribuzione è determinante la data della notifica.

³ I gestori di impianti che hanno già partecipato al SSQE nel 2020 e che al momento dell'entrata in vigore della modifica del 25 novembre 2020 non soddisfano più le condizioni di partecipazione al SSQE di cui agli articoli 40 capoverso 1 o 42 capoverso 1 possono, su domanda, continuare a partecipare al SSQE.

⁴ I gestori di impianti che a partire dal 1° gennaio 2021 vogliono partecipare al SSQE devono presentare la domanda entro il 28 febbraio 2021.

⁵ La domanda di gestori di cui al capoverso 3 deve contenere i dati di cui all'articolo 42 capoverso 3 lettere b e c.

⁴³⁹ Introdotto dalla cifra I dell'O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6753).

⁴⁴⁰ Introdotto dalla cifra I dell'O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° dic. 2017 (RU 2017 6753).

⁴⁴¹ Introdotta dalla cifra I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6081).

⁶ I gestori di cui ai capoversi 1, 3 e 4 devono sottoporre entro il 31 marzo 2021 per approvazione all'UFAM il piano di monitoraggio di cui all'articolo 51 capoverso 1.

⁷ I gestori di impianti che soddisfano la condizione secondo l'articolo 41 capoverso 1 o 1^{bis} e desiderano essere esentati dall'obbligo di partecipazione al SSQE a partire dal 1° gennaio 2021 devono presentare la domanda entro il 28 febbraio 2021.

Art. 146h Restituzione provvisoria della tassa sul CO₂

¹ L'UDSC può, su domanda, restituire provvisoriamente la tassa sul CO₂ ai seguenti gestori di impianti:

- a. gestori di impianti che hanno notificato il loro obbligo di partecipazione al SSQE secondo l'articolo 146h capoverso 1 oppure hanno presentato una domanda di partecipazione al SSQE secondo l'articolo 146g capoverso 4;
- b. gestori di impianti soggetti a un impegno di riduzione che hanno presentato una domanda di proroga dell'impegno di riduzione delle emissioni secondo l'articolo 31 capoverso 1^{bis} della legge sul CO₂.

² Sono tenuti a restituire gli importi loro rimborsati provvisoriamente, compresi gli interessi:

- a. i gestori di impianti secondo il capoverso 1 lettera a che ritirano la propria domanda di partecipazione al SSQE o la cui domanda di adesione allo stesso è respinta;
- b. i gestori secondo il capoverso 1 lettera b che non hanno potuto adempiere al proprio impegno di riduzione

Art. 146i Obiettivo di emissione e obiettivo basato sui provvedimenti in caso di proroga dell'impegno di riduzione secondo l'articolo 31 capoverso 1^{bis} della legge sul CO₂

¹ L'obiettivo di emissione di un impegno di riduzione prorogato fino alla fine del 2021 secondo l'articolo 31 capoverso 1^{bis} della legge sul CO₂, comprende la quantità complessiva di gas serra che il gestore può emettere fino a fine 2021.

² In caso di una proroga dell'impegno di riduzione il percorso di riduzione secondo l'articolo 67 capoversi 2 e 3 è prolungato linearmente di un anno. Determinanti a tal fine sono gli anni 2019 e 2020. Se l'obiettivo di emissione è stato adeguato secondo l'articolo 73 capoverso 1 lettera a negli anni 2018–2020, sono determinanti gli anni 2016 e 2017. Se invece è stato adeguato secondo l'articolo 73 capoverso 1 lettera b nell'anno 2020, sono determinanti gli anni 2018 e 2019.

³ Il percorso di riduzione stabilito in modo semplificato secondo l'articolo 67 capoversi 4 e 5 è dell'1,875 per cento in caso di proroga dell'impegno di riduzione. Le prestazioni supplementari degli anni 2008–2012 non sono prese in considerazione.

⁴ L'obiettivo basato sui provvedimenti di un impegno di riduzione, prolungato secondo l'articolo 31 capoverso 1^{bis} della legge sul CO₂ fino alla fine del 2021, comprende la quantità complessiva dei gas serra che il gestore deve ridurre adottando

provvedimenti entro la fine del 2021. A tale scopo, l'attuale obiettivo basato sui provvedimenti è moltiplicato per 1,125

Art. 146j Attestati e adeguamento dell'obiettivi di emissione e dell'obiettivo basato su provvedimenti nel 2020

¹ I gestori di impianti che nel 2019 non hanno avuto diritto ad attestati di cui all'articolo 12 e le cui emissioni nel 2020 sono state inferiori di oltre il 30 per cento rispetto al percorso di riduzione non ricevono alcun attestato di cui all'articolo 12 per il 2020. Sono fatti salvi i casi in cui il gestore prova che il mancato raggiungimento del percorso di riduzione è dovuto all'attuazione di misure di riduzione delle emissioni di gas serra.

² L'UFAM adegua l'obiettivo di emissione di cui all'articolo 67 e l'obiettivo basato su provvedimenti di cui all'articolo 68 per l'anno 2020 soltanto se le emissioni di gas serra sono state inferiori al percorso di riduzione a seguito di consumo di calore o di freddo da parte di terzi o della chiusura di un impianto.

Sezione 2d:⁴⁴²

Disposizioni transitorie concernenti la modifica del 24 novembre 2021

Art. 146k

L'UFAM può prorogare il termine per la consegna dei diritti di emissione dell'anno 2021 di cui all'articolo 55 capoverso 3 a una data dopo il 30 aprile 2022 se il calcolo della quantità dei diritti di emissione assegnati gratuitamente subisce un ritardo.

Sezione 2e:⁴⁴³

Disposizioni transitorie concernenti la modifica del 4 maggio 2022

Art. 146l Computo delle riduzioni delle emissioni per progetti realizzati all'estero fino al 2021

Le riduzioni delle emissioni conseguite all'estero sono computabili fino all'anno 2021 se:

- a. sono attestate da un certificato di riduzione ai sensi della Convenzione quadro delle Nazioni Unite del 9 maggio 1992⁴⁴⁴ sui cambiamenti climatici; e
- b. l'allegato 2 non esclude il loro computo.

⁴⁴² Introdotta dalla cifra I dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU **2021** 859).

⁴⁴³ Introdotta dalla cifra I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° gen. 2022, l'art 146m dal 1° giu. 2022 (RU **2022** 311).

⁴⁴⁴ RS **0.814.01**

Art. 146m Inizio dell'attuazione per progetti e programmi all'estero o per l'aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio in Svizzera

In deroga all'articolo 5 capoverso 1 lettera d per progetti e programmi sono rilasciati attestati se:

- a. sono stati attuati in uno Stato partner prima del 1° gennaio 2022 sulla base di un accordo contrattuale tra la Confederazione Svizzera e la Fondazione Centesimo per il Clima;
- b. dopo il 1° gennaio 2022:
 1. vengono attuati all'estero o aumentano le prestazioni dei pozzi di carbonio in Svizzera, e
 2. la persona richiedente presenta la domanda secondo l'articolo 7 entro il 30 settembre 2022.

Art. 146n Restituzione provvisoria della tassa sul CO₂ 2022

¹ L'UDSC può, su domanda, restituire provvisoriamente la tassa sul CO₂ ai gestori di impianti soggetti a un impegno di riduzione che hanno presentato una domanda di proroga dell'impegno di riduzione delle emissioni secondo l'articolo 31 capoverso 1^{ter} della legge sul CO₂.

² I gestori sono tenuti a restituire gli importi loro rimborsati provvisoriamente, compresi gli interessi, se non hanno potuto adempiere al proprio impegno di riduzione.

Art. 146o Obiettivo di emissione e obiettivo basato sui provvedimenti in caso di proroga dell'impegno di riduzione secondo l'articolo 31 capoverso 1^{ter} della legge sul CO₂

¹ L'obiettivo di emissione di un impegno di riduzione prorogato fino alla fine del 2024 comprende la quantità complessiva di gas serra che il gestore può emettere fino alla fine del 2024.

² In caso di una proroga dell'impegno di riduzione, il percorso di riduzione secondo l'articolo 67 è prolungato fino al 2024. Il punto di partenza è costituito in tal caso dall'obiettivo intermedio per l'anno 2021. La prestazione di riduzione da fornire annualmente ammonta al 2 per cento.

³ L'obiettivo basato sui provvedimenti di un impegno di riduzione, prolungato fino alla fine del 2024, comprende la quantità complessiva dei gas serra che il gestore deve ridurre adottando provvedimenti entro la fine del 2024. A tale scopo, l'attuale obiettivo basato sui provvedimenti è moltiplicato per 2

⁴ Per raggiungere l'obiettivo basato su provvedimenti, il gestore di impianti può adottare nuovi provvedimenti, autorizzati dall'UFAM, nell'ambito del monitoraggio secondo l'articolo 72.

⁵ Un impegno di riduzione prorogato secondo i capoversi 1 o 3 comprende le emissioni di gas serra di tutti gli impianti finora inclusi nell'impegno di riduzione. Possono esserne esclusi i gestori di impianti secondo l'articolo 66 capoverso 3, purché i loro

impianti non causino nel 2021 più del 5 per cento delle emissioni complessive di gas serra.

Art. 146p Obiettivo di emissione e obiettivo basato sui provvedimenti in caso di proroga dell'impegno di riduzione a partire dal 2022

Ai gestori di impianti che si impegnano a ridurre le proprie emissioni di gas serra entro il 2024 secondo l'articolo 31 capoverso 1^{quater} si applicano per analogia le disposizioni del capitolo 5.

Art. 146q Domanda per l'impegno di riduzione 2022

I gestori di impianti che prorogano il loro impegno di riduzione secondo l'articolo 31 capoverso 1^{ter} della legge sul CO₂ o che intendono contrarre un nuovo impegno di riduzione a partire dal 2022 secondo l'articolo 31 capoverso 1^{quater} della legge sul CO₂, devono presentare la domanda entro il 31 luglio 2022. In deroga all'articolo 69 capoverso 2 lettera b, in caso di domande per nuovi impegni di riduzione devono essere fornite indicazioni sulle emissioni di gas serra degli anni 2019 e 2020.

Art. 146r Attestati e adeguamento dell'obiettivi di emissione e dell'obiettivo basato su provvedimenti nel 2021

¹ I gestori di impianti che nel 2019 o nel 2020 non hanno avuto diritto ad attestati di cui all'articolo 12 e le cui emissioni nel 2021 sono state inferiori di oltre il 30 per cento rispetto al percorso di riduzione non ricevono per il 2021 alcun attestato di cui all'articolo 12. Sono fatti salvi i casi in cui il gestore prova che il mancato raggiungimento del percorso di riduzione è dovuto all'attuazione di provvedimenti di riduzione delle emissioni di gas serra.

² L'UFAM adegua l'obiettivo di emissione di cui all'articolo 67 e l'obiettivo basato su provvedimenti di cui all'articolo 68 per l'anno 2021 soltanto se le emissioni di gas serra sono state inferiori al percorso di riduzione a seguito di consumo di calore o di freddo da parte di terzi o della chiusura di un impianto.

Art. 146s⁴⁴⁵

Art. 146t Computo di diritti di emissione

Un gestore di impianti che non ha raggiunto il suo obiettivo di emissione o il suo obiettivo basato sui provvedimenti e al quale non sono stati rilasciati attestati di cui all'articolo 12, per il periodo 2022–2024 può farsi computare all'adempimento dell'impegno di riduzione diritti di emissione nella misura del 4,5 per cento delle emissioni di gas serra degli anni 2022–2024.

⁴⁴⁵ Abrogato dalla cifra I dell'O del 16 set. 2022, con effetto dal 1° ott. 2022 (RU 2022 513).

Art. 146^u⁴⁴⁶ Adeguamento dell'obiettivo di emissione e dell'obiettivo basato su provvedimenti negli anni 2022-2024

L'UFAM adegua l'obiettivo di emissione di cui all'articolo 67 e l'obiettivo basato su provvedimenti di cui all'articolo 68 per gli anni 2022-2024 soltanto se le emissioni di gas serra sono state inferiori al percorso di riduzione a seguito di consumo di calore o di freddo da parte di terzi o a seguito della chiusura di un impianto.

Art. 146^v⁴⁴⁷ Non considerazione delle emissioni di CO₂ in caso di cambiamento del vettore energetico

¹ Per gli anni 2022-2024 le emissioni di CO₂ prodotte da un cambiamento del vettore energetico raccomandato dal Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca e dal DATEC o ordinato dal Consiglio federale non sono, su domanda, tenute in considerazione nella valutazione dell'adempimento o del mancato adempimento dell'impegno di riduzione.

² La domanda di non considerazione delle emissioni di CO₂ secondo il capoverso 1 deve essere presentata ogni anno all'UFAM entro il 31 maggio dell'anno successivo nella forma da esso prescritta. Deve contenere in particolare:

- a. tipo e quantità del nuovo vettore energetico impiegato in seguito al cambiamento del vettore energetico;
- b. tipo e quantità del vettore energetico sostituito in seguito al cambiamento del vettore energetico;
- c. quantità delle emissioni supplementari di CO₂ prodotte dal cambiamento del vettore energetico;
- d. durata del cambiamento del vettore energetico.

³ L'UFAM può pubblicare le quantità di emissioni di CO₂ relative al cambiamento del vettore energetico.

Sezione 2f:⁴⁴⁸

Disposizione transitoria concernente la modifica del 25 gennaio 2023

Art. 146^w

Sino al 2024 le emissioni provocate dalla produzione di energia elettrica a seguito di un prelievo dalla riserva secondo l'ordinanza del 25 gennaio 2023⁴⁴⁹ sulla riserva invernale non sono tenute in considerazione nella valutazione dell'adempimento o del mancato adempimento dell'impegno di riduzione.

⁴⁴⁶ Introdotto dalla cifra I dell'O del 16 set. 2022, in vigore dal 1° ott. 2022 (RU **2022** 513).

⁴⁴⁷ Introdotto dalla cifra I dell'O del 16 set. 2022, in vigore dal 1° ott. 2022 (RU **2022** 513).

⁴⁴⁸ Introdotta dall'all. cifra II n. 1 dell'O del 25 gen. 2023 sulla riserva invernale, in vigore dal

15 feb. 2023 al 31 dic. 2026 (RU **2023** 43).

⁴⁴⁹ RS **734.722**

Sezione 2g:⁴⁵⁰**Disposizioni transitorie concernenti la modifica del 29 settembre 2023****Art. 146x** Veicoli già sdoganati

Ai veicoli importati la cui dichiarazione doganale in Svizzera è stata presentata prima dell'entrata in vigore della modifica del 29 settembre 2023, fino al 31 dicembre 2024 si applica l'articolo 17*d* capoverso 3 nella versione attuale.

Art. 146y Diritti di emissione per operatori di aeromobili

¹ In deroga all'articolo 46*e* capoverso 3, l'UFAM non trattiene alcuna quota annua di diritti di emissione per operatori di aeromobili nuovi o in forte crescita, fintanto che nella riserva speciale di cui all'allegato IB dell'accordo SSQE⁴⁵¹ è presente un numero sufficiente di diritti di emissione.

² I diritti di emissione non assegnati a titolo gratuito per gli anni 2020–2023 ai sensi dell'articolo 46*f* sono cancellati.

Sezione 2h:⁴⁵²**Disposizioni transitorie concernenti la modifica del 2 aprile 2025****Art. 146z** Partecipazione al SSQE al 1° gennaio 2025

¹ I gestori di impianti che, in seguito alla modifica dell'allegato 6, adempiono le condizioni di cui all'articolo 40 devono comunicarlo all'UFAM entro il 1° giugno 2025 in deroga all'articolo 40. La partecipazione al SSQE è retroattiva al 1° gennaio 2025. Unitamente alla comunicazione, tali gestori sottopongono per approvazione all'UFAM un piano di monitoraggio di cui all'articolo 51.

² I gestori di impianti che adempiono le condizioni di cui all'articolo 41 e intendono essere esentati dall'obbligo di partecipazione al SSQE dal 1° gennaio 2025 devono presentare la domanda entro il 1° giugno 2025 in deroga all'articolo 41. L'esclusione dalla partecipazione al SSQE è retroattiva al 1° gennaio 2025.

³ I gestori di impianti che adempiono le condizioni di cui all'articolo 42 e intendono partecipare al SSQE devono presentare la domanda entro il 1° giugno 2025 in deroga all'articolo 42. La partecipazione al SSQE è retroattiva al 1° gennaio 2025. Unitamente alla comunicazione, tali gestori sottopongono per approvazione all'UFAM un piano di monitoraggio di cui all'articolo 51.

Art. 146aa Contenuto dell'impegno di riduzione

¹ Per la determinazione dell'obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra o dell'obiettivo basato sui provvedimenti in virtù di una convenzione sugli obiettivi

⁴⁵⁰ Introdotta dalla cifra I dell'O del 29 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 581).

⁴⁵¹ RS 0.814.011.268

⁴⁵² Introdotta dalla cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

stipulata prima del 1° gennaio 2025, sono considerati, in deroga all'articolo 66a capoverso 4, tutti i provvedimenti con una durata d'ammortamento fino a quattro anni.

² Nel caso di provvedimenti infrastrutturali, in particolare provvedimenti relativi a edifici, a impianti durevoli e a impianti trasversali rispetto a prodotti o processi, vale una durata d'ammortamento fino a otto anni.

Art. 146ab Domanda per l'impegno di riduzione 2025

I gestori di impianti che intendono prendere un impegno di riduzione dal 1° gennaio 2025 conformemente all'articolo 31 della legge sul CO₂ devono presentare la domanda entro il 1° settembre 2025. In deroga all'articolo 69 capoverso 2 lettera e, devono essere fornite informazioni sulle emissioni di gas serra negli anni 2022 e 2023.

Art. 146ac Rimborso provvisorio della tassa sul CO₂ 2025

¹ L'UDSC può, su richiesta, rimborsare provvisoriamente la tassa sul CO₂ ai gestori di impianti che fino al 31 dicembre 2024 sono stati soggetti a un impegno di riduzione o hanno partecipato al SSQE e che hanno presentato una domanda per un impegno di riduzione a partire dal 1° gennaio 2025 secondo l'articolo 31 della legge sul CO₂.

² I gestori devono restituire gli importi rimborsati provvisoriamente, compresi gli interessi, se non adempiono il proprio impegno di riduzione entro il 31 dicembre 2026.

Art. 146ad Termine di presentazione delle domande di rimborso

Per le domande di rimborso della tassa sul CO₂ presentate entro il 30 giugno 2026 si applicano i termini di cui all'articolo 98 capoverso 2 e all'articolo 100 capoversi 2 e 3 secondo il diritto anteriore.

Art. 146ae Distribuzione alla popolazione e all'economia

¹ In deroga all'articolo 125 capoverso 2, la quota di proventi spettante all'economia per il 2025 è distribuita nel 2026 insieme alla quota di proventi spettante all'economia per il 2026 e si basa sulla massa salariale determinante dei lavoratori conteggiata per il 2024.

² Fino alla fine del 2026 la quota di proventi spettante alla popolazione comprende la quota spettante alla popolazione delle risorse non impiegate nei due anni precedenti ai sensi dell'articolo 34 capoverso 4 della legge sul CO₂ nella versione del 1° gennaio 2020⁴⁵³. Tale quota viene compensata, fino al 2026, nella distribuzione dei proventi di due anni dopo.

³ Fino alla fine del 2026 la quota spettante alla popolazione delle risorse non impiegate nei due anni precedenti ai sensi dell'articolo 34 capoverso 4 della legge sul CO₂ nella versione del 1° gennaio 2020 viene dedotta dalla quota dei proventi della tassa sul CO₂ spettante all'economia.

⁴⁵³ RU 2012 6989; 2017 6825, 6839; 2019 4327

Art. 146af Coefficiente angolare della retta del valore limite e veicoli
le cui emissioni sono rilevate in base alla procedura di misurazione
per veicoli pesanti

¹ Fino al 30 aprile 2025 per i piccoli importatori di automobili nonché di autofurgoni e trattori a sella leggeri si applicano i valori per il coefficiente angolare della retta del valore limite (a) ai sensi dell'allegato 4a del diritto anteriore.

² Fino al 30 aprile 2025 per gli autofurgoni con peso a vuoto superiore a 2,585 t, le cui emissioni sono rilevate in base alla procedura di misurazione per veicoli pesanti conformemente al regolamento (CE) n. 595/2009⁴⁵⁴ e che non dispongono di una propulsione esclusivamente elettrica con elettricità o idrogeno quale fonte di energia, si applica l'articolo 17b capoverso 2 secondo il diritto anteriore.

³ Fino al 30 aprile 2025 per i trattori a sella con peso a vuoto superiore a 2,585 t, le cui emissioni sono rilevate in base alla procedura di misurazione per veicoli pesanti conformemente al regolamento (CE) n. 595/2009, si applica l'articolo 17c capoverso 2 secondo il diritto anteriore.

Art. 146ag Domande di aiuti finanziari per provvedimenti di adattamento
e per provvedimenti di decarbonizzazione di impianti nel SSQE

¹ Nel 2025 le domande di cui all'articolo 127h capoverso 4 possono essere presentate entro il 31 agosto 2025.

² Nel 2025 le domande di cui all'articolo 127j capoverso 4 possono essere presentate entro il 31 luglio 2025.

Sezione 3: Entrata in vigore

Art. 147

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2013.

⁴⁵⁴ Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e all'accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE, GU L 188 del 18.7.2009, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 133/2014, GU L 47 del 18.2.2014, pag. 1.

*Allegato I*⁴⁵⁵
(art. 1 cpv. 2)

Effetto riscaldante dei gas serra sul clima in CO₂eq

Gas serra	Formula chimica	Effetto in CO ₂ eq
Biossido di carbonio	CO ₂	1
Metano	CH ₄	28
Protossido di azoto, gas esilarante	N ₂ O	265
Idrofluorocarburi (HFC)		
– HFC-23	CHF ₃	12 400
– HFC-32	CH ₂ F ₂	677
– HFC-41	CH ₃ F	116
– HFC-43-10mee	CF ₃ CHFCHFCF ₂ CF ₃	1 650
– HFC-125	CHF ₂ CF ₃	3 170
– HFC-134	CHF ₂ CHF ₂	1 120
– HFC-134a	CH ₂ FCF ₃	1 300
– HFC-143	CH ₂ FCHF ₂	328
– HFC-143a	CH ₃ CF ₃	4 800
– HFC-152	CH ₂ FCH ₂ F	16
– HFC-152a	CH ₃ CHF ₂	138
– HFC-161	CH ₃ CH ₂ F	4
– HFC-227ca	CF ₃ CF ₂ CHF ₂	2 640
– HFC-227ea	CF ₃ CHFCF ₃	3 350
– HFC-236cb	CH ₂ FCF ₂ CF ₃	1 210
– HFC-236ea	CHF ₂ CHFCF ₃	1 330
– HFC-236fa	CF ₃ CH ₂ CF ₃	8 060
– HFC-245ca	CH ₂ FCF ₂ CHF ₂	716
– HFC-245cb	CF ₃ CF ₂ CH ₃	4 620
– HFC-245ea	CHF ₂ CHFCHF ₂	235
– HFC-245eb	CH ₂ FCHFCF ₃	290
– HFC-245fa	CHF ₂ CH ₂ CF ₃	858
– HFC-263fb	CH ₃ CH ₂ CF ₃	76
– HFC-272ca	CH ₃ CF ₂ CH ₃	144
– HFC-329p	CHF ₂ CF ₂ CF ₂ CF ₃	2 360
– HFC-365mfc	CH ₃ CF ₂ CH ₂ CF ₃	804
Perfluorocarburi		
– Perfluorometano – PFC-14	CF ₄	6 630
– Perfluoroetano – PFC-116	C ₂ F ₆	11 100
– Perfluorociclopropano – PFC c216	c-C ₃ F ₆	9 200
– Perfluoropropano – PFC-218	C ₃ F ₈	8 900
– Perfluorbutano – PFC-31-10	C ₄ F ₁₀	9 200
– Perfluorociclobutano – PFC-318	c-C ₄ F ₈	9 540

⁴⁵⁵ Nuovo testo giusta la cifra II cpv. 2 dell'O del 29 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 581).

Gas serra	Formula chimica	Effetto in CO2eq
– Perfluoropentano – PFC-41-12	n-C ₅ F ₁₂	8 550
– Perfluoroesano – PFC-51-14	n-C ₆ F ₁₄	7 910
– Perfluoretano – PFC-61-16	n-C ₇ F ₁₆	7 820
– Perfluorottano – PFC-71-18	C ₈ F ₁₈	7 620
– Perfluorodecalina – PFC-91-18	C ₁₀ F ₁₈	7 190
– Perfluorodecalina (cis)	Z-C ₁₀ F ₁₈	7 240
– Perfluorodecalina (trans)	E-C ₁₀ F ₁₈	6 290
Esafluoruro di zolfo	SF ₆	23 500
Trifluoruro di azoto	NF ₃	16 100

*Allegato 2*⁴⁵⁶
(art. 146/ lett. b)

Riduzioni delle emissioni all'estero non computabili

1. I seguenti certificati di riduzione delle emissioni non sono computati:
 - a. certificati relativi a riduzioni delle emissioni non conseguite in uno dei Paesi meno sviluppati (*Least Developed Countries*, LDC) secondo l'elenco dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU);
 - b. certificati relativi a riduzioni delle emissioni conseguite mediante progetti per il sequestro biologico del CO₂ o la cattura e il sequestro geologici del CO₂;
 - c. certificati relativi a riduzioni delle emissioni conseguite mediante impianti idroelettrici con una capacità di produzione installata superiore a 20 MW;
 - d. altri certificati relativi a riduzioni delle emissioni non conseguite mediante energie rinnovabili, mediante un miglioramento dell'efficienza energetica a livello dei consumatori finali o mediante la combustione in torcia del metano ovvero evitando le emissioni di metano nelle discariche, da impianti urbani di valorizzazione o di incenerimento dei rifiuti, dalla valorizzazione di rifiuti agricoli, dal trattamento di acque luride oppure dal compostaggio;
 - e. certificati di riduzione delle emissioni già utilizzati;
 - f. certificati relativi a riduzioni delle emissioni conseguite a partire dal 1° gennaio 2021.
- 2 I certificati di riduzione delle emissioni non sono inoltre computati se:
 - a. le riduzioni delle emissioni sono state conseguite violando i diritti dell'uomo;
 - b. le riduzioni delle emissioni hanno avuto notevoli ripercussioni sociali o ecologiche negative;
 - c. gli obiettivi della politica estera o di sviluppo della Svizzera impongono il rifiuto del computo.
- 3 Il numero 1 lettera a non si applica ai seguenti certificati:
 - a. certificati di riduzione delle emissioni nell'ambito di progetti secondo l'articolo 12 del Protocollo di Kyoto dell'11 dicembre 1997⁴⁵⁷ registrati prima del 1° gennaio 2013;
 - b. certificati di riduzione delle emissioni nell'ambito di progetti secondo l'articolo 6 del Protocollo di Kyoto dell'11 dicembre 1997 relativi a riduzioni delle emissioni conseguite prima del 1° gennaio 2013.

⁴⁵⁶ Aggiornato dalla cifra II dell'O dell'8 ott. 2014 (RU **2014** 3293), dalla cifra II cpv. 1 dell'O del 25 nov. 2020 (RU **2020** 6081) e dalla cifra II n. 3 dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU **2022** 311).

⁴⁵⁷ RS **0.814.011**

*Allegato 2a*⁴⁵⁸
(art. 5 cpv. 1 lett. a)

Riduzioni delle emissioni o aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio all'estero per le quali non sono rilasciati attestati

1. Per un progetto o un programma realizzato all'estero non sono rilasciati attestati internazionali se le riduzioni delle emissioni o l'aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio sono conseguiti mediante:

- a. investimenti nell'utilizzo di combustibili o carburanti fossili per la produzione di energia o nell'estrazione di vettori energetici fossili; sono eccettuati gli investimenti che contribuiscono a un miglioramento dell'efficienza energetica senza che vengano apportate modifiche all'impianto per l'utilizzo di combustibili fossili per la produzione di energia;
- b. l'impiego di energia nucleare;
- c. l'impiego di impianti idroelettrici con una capacità di produzione installata superiore a 20 MW;
- d. progetti in grandi aziende industriali che non corrispondono allo stato attuale della tecnica sul mercato globale;
- e. attività nel settore dei rifiuti senza utilizzo materiale o energetico o senza riduzione dei rifiuti;
- f. progetti di sequestro biologico di CO₂;
- g. la riduzione della deforestazione;
- h. la degradazione dei boschi;
- i. la rinuncia all'estrazione di vettori energetici fossili;
- j. attività in contrasto con le convenzioni in materia di ambiente e diritti umani ratificate dalla Svizzera;
- k. attività che hanno notevoli ripercussioni sociali o ecologiche;
- l. attività che contraddicono gli obiettivi della politica estera o di sviluppo della Svizzera.

2. Nel caso di attività nel settore dei rifiuti con utilizzo energetico differito dei rifiuti, il 55 per cento delle riduzioni delle emissioni viene attestato solo al momento dell'effettivo utilizzo energetico.

⁴⁵⁸ Introdotta dalla cifra II cpv. 1 dell'O del 4 mag. 2022 (RU 2022 311). Aggiornata dalla cifra II cpv. 1 dell'O del 29 set. 2023, in vigore dal 1° nov. 2023 (RU 2023 581).

Allegato 3⁴⁵⁹
(art. 5 cpv. 1 lett. a)

Riduzioni delle emissioni o aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio in Svizzera per le quali non sono rilasciati attestati

Per un progetto o un programma realizzato in Svizzera non sono rilasciati attestati nazionali se le riduzioni delle emissioni o l'aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio sono conseguiti mediante:

- a. l'impiego di energia nucleare;
- b. attività di ricerca e sviluppo o informazione e consulenza;
- c. l'impiego di biocombustibili e biocarburanti che non soddisfano i requisiti ecologici e sociali secondo l'articolo 12b della legge sull'imposizione degli oli minerali del 21 giugno 1996⁴⁶⁰ e delle relative disposizioni attuative;
- d. la sostituzione di vettori energetici fossili con vettori energetici fossili (ad es. in caldaie, veicoli e veicoli ibridi);
- e. l'impiego di idrogeno, escluso l'impiego di:
 1. idrogeno proveniente da biomassa o da altri vettori energetici rinnovabili come biocarburante (art. 19a lett. f ordinanza del 20 novembre 1996⁴⁶¹ sull'imposizione degli oli minerali) che soddisfa le esigenze di cui all'articolo 12b della legge federale del 21 giugno 1996⁴⁶² sull'imposizione degli oli minerali, o
 2. idrogeno proveniente da biomassa o da altri vettori energetici rinnovabili che soddisfa le esigenze di cui all'articolo 12b della legge sull'imposizione degli oli minerali, ma che non viene utilizzato come carburante;
- f. energia elettrica impiegata quale sostituto del combustibile per il calore di processo; è fatto salvo l'utilizzo in pompe di calore;
- g. la rinuncia all'utilizzo o il sottoutilizzo;
- h. l'impiego di carbone vegetale; è fatto salvo l'impiego come:
 1. concime di meno di otto tonnellate per ettaro per periodo di credito, se il carbone vegetale impiegato soddisfa i requisiti di cui all'ordinanza del 10 gennaio 2001⁴⁶³ sulla messa in commercio di concimi, oppure
 2. materiale da costruzione;

⁴⁵⁹ Nuovo testo giusta la cifra II cpv. 2 dell'O del 4 mag. 2022 (RU 2022 311). Aggiornato dalla cifra II cpv. 1 dell'O del 29 set. 2023, in vigore dal 1° nov. 2023 (RU 2023 581).

⁴⁶⁰ RS 641.61

⁴⁶¹ RS 641.611

⁴⁶² RS 641.61

⁴⁶³ RS 916.171

-
- i. il ricorso a tecniche di adsorbimento e assorbimento per la produzione di freddo o calore; è escluso il ricorso a esse in caso di utilizzo decentralizzato di calore residuo disponibile in misura sufficiente secondo l'articolo 2 lettera e dell'ordinanza del 1° novembre 2017⁴⁶⁴ sulla promozione dell'energia.

⁴⁶⁴ RS 730.03

*Allegato 3a*⁴⁶⁵
(art. 6 cpv. 3)

Requisiti per il calcolo delle riduzioni delle emissioni e il piano di monitoraggio per progetti e programmi connessi a reti di riscaldamento a distanza

1 Campo d'applicazione

Il presente allegato si applica a progetti e programmi se questi comprendono:

- a. la costruzione di una nuova rete di riscaldamento a distanza con una o più fonti di calore a bilancio neutro di CO₂;
- b. l'ampliamento o la densificazione di una rete di riscaldamento a distanza esistente con fonti di calore prevalentemente a bilancio neutro di CO₂;
- c. la sostituzione o l'aggiunta di una o più fonti di calore fossili centralizzate in una rete di riscaldamento a distanza esistente con una o più fonti di calore prevalentemente a bilancio neutro di CO₂.

2 Definizioni

Ai sensi del presente allegato si intendono per:

- a. *rete di riscaldamento a distanza*: rete per la distribuzione del calore con fonti centralizzate e utilizzatori decentralizzati;
- b. *nuovi utilizzatori*: utilizzatori di calore che dopo l'inizio della realizzazione del progetto (art. 5 cpv. 3) vengono allacciati a una rete di riscaldamento a distanza nuova o esistente;
- c. *utilizzatori esistenti*: utilizzatori di calore che già prima dell'inizio della realizzazione del progetto erano allacciati a una rete di riscaldamento a distanza esistente;
- d. *costruzioni nuove*: edifici realizzati al momento dell'allacciamento alla rete di riscaldamento a distanza e che non sono utilizzatori esistenti.

3 Requisiti per il calcolo delle riduzioni delle emissioni

3.1 Requisiti metrologici

Per il calcolo delle riduzioni delle emissioni di progetti e programmi si devono in particolare misurare:

- a. il consumo di tutte le fonti di calore fossili centralizzate;

⁴⁶⁵ Introdotta dalla cifra II cpv. 1 dell'O del 21 set. 2018 (RU 2018 3477). Nuovo testo giusta la cifra II cpv. 2 dell'O del 29 set. 2023, in vigore dal 1° nov. 2023 (RU 2023 581). Correzione del 10 nov. 2023 (RU 2023 640).

- b. il consumo di elettricità delle pompe di calore;
- c. la quantità di calore per tutti gli utilizzatori di calore, tenendo presente che le quantità di calore seguenti devono essere comprovate separatamente:
 - quantità di calore distribuite a costruzioni nuove,
 - quantità di calore distribuite a gestori di impianti esentati dalla tassa sul CO2 secondo l'articolo 96 capoverso 2.

3.2 Limiti del sistema

I limiti del sistema del progetto o del programma devono comprendere:

- a. le fonti di calore centralizzate;
- b. la rete per la distribuzione del calore;
- c. gli utilizzatori di calore;
- d. i flussi di energia in entrata;
- e. le emissioni derivanti dal progetto o dal programma.

3.3 Scenario di riferimento

1. Nella descrizione del progetto o del programma devono essere illustrati almeno due plausibili scenari alternativi al progetto o al programma.
2. Gli scenari devono coprire un periodo di 20 anni al massimo.
3. Le probabilità di avveramento dei singoli scenari devono essere illustrate definendo come scenario di riferimento quello più probabile.

3.4 Calcolo delle emissioni di riferimento

Le emissioni totali annue nello scenario di riferimento si calcolano come segue:

$$ERif_y = (ERif_{nuovo,y} + ERif_{in\ corso,y} + ERif_{SSQE,y}) \quad (1)$$

dove:

- ERif_y Emissioni dello scenario di riferimento nell'anno y [t CO2eq].
- ERif_{nuovo,y} Emissioni dello scenario di riferimento dei nuovi utilizzatori nell'anno y [t CO2eq], cfr. equazione (2).
- ERif_{in corso,y} Emissioni dello scenario di riferimento degli utilizzatori esistenti nell'anno y [t CO2eq], cfr. equazione (3).
- ERif_{SSQE,y} Parametro utilizzato per evitare doppi conteggi delle emissioni in questa sede e nel sistema di scambio di quote di emissione; questo parametro è uguale a 0.

Se il progetto preleva calore da una fonte di calore che si trova nel perimetro di un impianto il cui gestore partecipa al sistema di scambio di

quote di emissioni, il parametro ha il valore dei diritti di emissione assegnati nell'anno y [t CO₂eq]; questo valore è stabilito al momento della domanda di valutazione dell'idoneità del progetto e modificato durante il periodo di credito solo se si verificano modifiche nel sistema di scambio di quote di emissioni che rendono necessario un adeguamento.

I termini devono essere calcolati come segue:

$$ERif_{nuovo,y} = \sum_i C_{nuovo,i,y} * FE_{WV} \quad (2)$$

dove:

$C_{nuovo,i,y}$ Fornitura attesa di calore ai nuovi utilizzatori nell'anno y [MWh]; nel monitoraggio questo parametro è sostituito dal valore misurato secondo il numero 4.2.

i Tutti i nuovi utilizzatori esclusi:

- le costruzioni nuove,
- gli edifici il cui riscaldamento era già a bilancio neutro di CO₂ prima dell'allacciamento alla rete di riscaldamento a distanza e
- gli impianti i cui gestori sono esentati dalla tassa sul CO₂ secondo l'articolo 96 capoverso 2.

FE_{WV} Fattore di emissione forfettario della rete di riscaldamento a distanza = 0,211 t CO₂eq/MWh.

$$ERif_{in\ corso,y} = \sum_k C_{in\ corso,k,y} * FE_{in\ corso} * FR_y * I/(I-WVN) \quad (3)$$

dove:

$C_{in\ corso,k,y}$ Fornitura attesa di calore agli utilizzatori esistenti nell'anno y [MWh]; nel monitoraggio questo parametro è sostituito dal valore misurato secondo il numero 4.2.

k Tutti gli utilizzatori esistenti, esclusi gli impianti i cui gestori sono esentati dalla tassa sul CO₂ secondo l'articolo 96 capoverso 2.

FR_y Fattore di riferimento dell'anno y ; 100 % se $y >$ anno d'installazione della più vecchia fonte di calore fossile centralizzata + 20 anni; in tutti gli altri casi, 70 %.

WVN Deduzione forfettaria del 10 % per perdite di calore della rete di distribuzione del calore.

$FE_{in\ corso}$ Fattore di emissione della rete di riscaldamento a distanza esistente, incluso rendimento, correlato al tipo di fonte di calore centralizzata da sostituire o alle fonti di calore centralizzate da sostituire; è calcolato come segue:

- per progetti che sostituiscono solo fonti di calore a gas naturale: $FE_{in\ corso} = 0,226$ t CO₂/MWh
- per progetti che sostituiscono solo fonti di calore a olio da riscaldamento: $FE_{in\ corso} = 0,312$ t CO₂/MWh

- per progetti che sostituiscono solo fonti di calore a gas naturale e olio da riscaldamento: $FE_{in\ corso} = 0,269\ t\ CO_2/MWh$
- per progetti che sostituiscono fonti di calore fossili e rinnovabili: $FE_{in\ corso} = 0,113\ t\ CO_2/MWh$

3.5 Calcolo delle emissioni del progetto o del programma

Le emissioni annuali di un progetto o le emissioni annuali di ciascun progetto di un programma devono essere calcolate come segue:

$$EP_y = FE_{olio\ da\ riscald.} * Q_{olio\ da\ riscald.,y} / 1000 + FE_{gas} * Q_{gas,y} + FE_{elettricit\grave{a}} * Q_{elettricit\grave{a},y} + EP_{SSQE,y} \quad (4)$$

dove:

EP_y	Emissioni attese del progetto nell'anno y [t CO ₂ eq].
$Q_{olio\ da\ riscald.,y}$	Quantità attesa di olio da riscaldamento bruciato per l'esercizio della fonte di calore centralizzata o delle fonti di calore centralizzate nell'anno y [l]; nel monitoraggio questo parametro è sostituito dal valore misurato secondo il numero 4.4.
$Q_{gas,y}$	Quantità attesa di gas bruciato per l'esercizio della fonte di calore centralizzata o delle fonti di calore centralizzate nell'anno y [Nm ³ o in MWh]; nel monitoraggio questo parametro è sostituito dal valore misurato secondo il numero 4.5.
$Q_{elettricit\grave{a},y}$	Quantità di energia elettrica attesa per l'esercizio di pompe di calore centralizzate nell'anno y [kWh]; nel monitoraggio questo parametro è sostituito dal valore misurato secondo il numero 4.6.
FE_{gas}	Fattore di emissione del gas naturale convertito in t CO ₂ eq/Nm ³ o in t CO ₂ eq/MWh secondo l'allegato 10 in funzione dell'unità utilizzata per Q_{gas} . Per la conversione dell'unità t CO ₂ /TJ in t CO ₂ eq/MWh deve essere applicato il fattore 0,0036 TJ/MWh.
$FE_{olio\ da\ riscald.}$	Fattore di emissione dell'olio da riscaldamento = 2,65 t CO ₂ eq/1000 l.
$EP_{SSQE,y}$	Parametro utilizzato per evitare doppi conteggi delle emissioni in questa sede e nel sistema di scambio di quote di emissione; questo parametro è uguale a 0. Se la rete di riscaldamento a distanza preleva calore da una fonte di calore che si trova nel perimetro di un impianto il cui gestore partecipa al sistema di scambio di quote di emissioni, il parametro ha il valore dei diritti di emissione assegnati nell'anno y [t CO ₂ eq]; questo valore è stabilito annualmente nel rapporto di monitoraggio e corrisponde ai diritti di emissione rilasciati al gestore degli impianti nel sistema di scambio di quote di emissioni.
$FE_{elettricit\grave{a}}$	Fattore di emissione dell'elettricità = 29,6 * 10 ⁻⁶ t CO ₂ eq/kWh.

3.6 Calcolo delle riduzioni delle emissioni annuali

Le riduzioni delle emissioni annuali di progetti devono essere calcolate come segue:

$$RE_y = ERif_y - EP_y \quad (5)$$

dove:

RE_y Riduzione delle emissioni nell'anno y [t CO₂eq].

ERif_y Emissioni dello scenario di riferimento nell'anno y [t CO₂eq].

EP_y Emissioni del progetto della rete di riscaldamento a distanza nell'anno y [t CO₂eq].

4 Requisiti per il piano di monitoraggio

4.1 Elenco degli utilizzatori di calore con forniture di calore comprovate

1. Al rapporto di monitoraggio deve essere allegato un elenco di tutti gli utilizzatori di calore. Questo elenco deve contenere le informazioni seguenti:

- a. nome e indirizzo degli utilizzatori;
- b. anno in cui gli utilizzatori sono stati allacciati alla rete di riscaldamento;
- c. quantità di calore in MWh fornita agli utilizzatori nel periodo di monitoraggio, suddivisa per anno civile; la quantità deve essere calcolata secondo il numero 2.4.

2. Se gli utilizzatori sono gestori di impianti esentati dalla tassa sul CO₂ secondo l'articolo 96 capoverso 2, nell'elenco devono figurare, oltre alle informazioni di cui al numero 1, anche le emissioni dello scenario di riferimento in t CO₂ eq. Le emissioni devono essere calcolate come descritto al numero 3.4.

4.2 Misurazione della quantità di calore fornita agli utilizzatori di calore

Nella misurazione della quantità di calore fornita agli utilizzatori di calore nuovi o esistenti ($C_{nuovo,l,y}$, $C_{in\ corso,l,y}$) devono essere adempiuti i requisiti seguenti:

- a. deve essere misurata la quantità di calore fornita all'utilizzatore di calore l nell'anno y ;
- b. come fonte di dati deve essere utilizzato un contatore della quantità di calore;
- c. la misurazione deve essere effettuata in chilowattora (kWh) o megawattora (MWh);
- d. la misurazione deve essere continua;

- e. la qualità deve essere garantita conformemente ai requisiti dell'ordinanza del 15 febbraio 2006⁴⁶⁶ sugli strumenti di misurazione (OStrM) e alle relative prescrizioni d'esecuzione del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP);
- f. come luogo di misurazione deve essere utilizzato il punto di fornitura presso l'utilizzatore di calore.

4.3 Età della fonte di calore fossile centralizzata da sostituire

Per determinare il fattore di riferimento deve essere considerato l'anno di fabbricazione o di installazione della fonte di calore a combustibili fossili più vecchia da sostituire.

4.4 Misurazione della quantità di olio da riscaldamento

Nella misurazione della quantità di olio da riscaldamento ($Q_{\text{olio da riscald.,y}}$) devono essere adempiuti i requisiti seguenti:

- a. deve essere misurata la quantità di olio da riscaldamento bruciato per l'esercizio della fonte o delle fonti di calore centralizzate fossili nell'anno y ;
- b. come fonte di dati deve essere utilizzato un contatore di olio da riscaldamento o un saldo delle scorte di olio da riscaldamento;
- c. la misurazione deve avvenire in litri (l);
- d. la misurazione deve avvenire per periodo di monitoraggio o, se questo supera l'anno civile, per anno civile;
- e. la qualità deve essere garantita mediante taratura del contatore di olio da riscaldamento; altrimenti, deve aver luogo una plausibilizzazione attraverso una fonte di dati alternativa.

4.5 Misurazione della quantità di gas

Nella misurazione della quantità di gas ($Q_{\text{gas,y}}$) devono essere adempiuti i requisiti seguenti:

- a. deve essere misurata la quantità di gas bruciato per l'esercizio della fonte o delle fonti di calore centralizzate nell'anno y ;
- b. come fonte di dati deve essere utilizzato un contatore di gas;
- c. la misurazione deve avvenire in metri cubi normali (Nm^3) o in megawattora (MWh);
- d. la misurazione deve essere continua;

⁴⁶⁶ RS 941.210

- e. la qualità deve essere garantita conformemente alle disposizioni dell'OStrM e alle relative prescrizioni d'esecuzione del DFGP.

4.6 Misurazione della quantità di energia elettrica

Nella misurazione della quantità di energia elettrica ($Q_{el.,y}$) devono essere adempiuti i requisiti seguenti:

- a. deve essere misurata la quantità di energia elettrica per l'esercizio di pompe di calore centralizzate nell'anno y ;
- b. come fonte di dati deve essere utilizzato un contatore di elettricità;
- c. la misurazione deve avvenire in kilowattora (kWh) o in megawattora (MWh);
- d. la misurazione deve essere continua;
- e. la qualità deve essere garantita conformemente alle disposizioni dell'OStrM e alle relative prescrizioni d'esecuzione del DFGP.

4.7 Emissioni del progetto attese: evitare doppi conteggi con il sistema di scambio di quote di emissioni ($EP_{SSQE,y}$)

1. Se il progetto preleva calore da una fonte di calore che si trova nel perimetro di un impianto il cui gestore partecipa al sistema di scambio di quote di emissioni, questo parametro ha il valore dei diritti di emissione assegnati nell'anno y [t CO₂eq].
2. Questo valore è stabilito annualmente nel rapporto di monitoraggio come i diritti di emissione rilasciati al gestore degli impianti nel sistema di scambio di quote di emissioni.

*Allegato 3b*⁴⁶⁷
(art. 6 cpv. 3⁴⁶⁸)

Requisiti per il calcolo della riduzione delle emissioni e il piano di monitoraggio per progetti e programmi riguardanti il gas di discarica

1. Campo d'applicazione

I requisiti del presente allegato si applicano a progetti e programmi riguardanti il gas di discarica se:

- a. questi comprendono discariche o ex discariche che senza il trattamento del gas di bassa qualità previsto causano emissioni di metano e che dispongono di una quota sufficientemente elevata di rifiuti organici;
- b. il trattamento del gas di bassa qualità previsto non è già prescritto dalla legge o da una decisione; e
- c. il trattamento del gas di bassa qualità previsto corrisponde almeno allo stato della tecnica ed è ottimizzato alla composizione attuale e futura del gas di discarica.

2. Definizioni

Ai sensi del presente allegato si intendono per:

- a. *efficienza della torcia (FE, Flare Efficiency)*: frazione di metano effettivamente bruciata durante la combustione in torcia o in generale ossidata durante i procedimenti di trattamento del gas;
- b. *degradazione aerobica*: degradazione microbiologica di materia organica in condizioni aerobiche;
- c. *degradazione anaerobica*: degradazione microbiologica di materia organica in condizioni anaerobiche;
- d. *discariche*: impianti di trattamento nei quali i rifiuti vengono depositati in modo definitivo e controllati;
- e. *gas di discarica*: gas che si forma per effetto della trasformazione biologica delle sostanze organiche contenute nelle discariche;
- f. *funzionamento della torcia a intermittenza*: combustione temporanea di gas di discarica a causa di un tenore di metano troppo basso;

⁴⁶⁷ Introdotta dalla cifra II cpv. 1 dell'O del 21 set. 2018 (RU 2018 3477). Aggiornata dalla cifra II cpv. 1 dell'O del 29 set. 2023, in vigore dal 1° nov. 2023 (RU 2023 581). Correzione del 10 nov. 2023 (RU 2023 640).

⁴⁶⁸ Il rimando è stato adeguato in applicazione dell'art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

- g. *fattore di ossidazione (OX)*: frazione di metano nel gas di scarica ossidato nello strato di copertura prima di essere rilasciato nell'atmosfera;
- h. *efficienza di aspirazione (SE, Suction Efficiency)*: frazione del gas di scarica captato con un dispositivo di captazione;
- i. *trattamento del gas di bassa qualità*: impianto per l'ossidazione di gas di scarica con concentrazione di metano inferiore al 25 per cento vol. L'ossidazione può avvenire in una torcia o in un altro dispositivo tecnico;
- j. *impianti di degassificazione esistenti*: sistemi di rilevamento del gas di scarica che devono essere sfruttati per l'alimentazione del trattamento del gas di bassa qualità e che esistevano già prima dell'inizio della realizzazione secondo l'articolo 5 capoverso 2;
- k. *impianti di degassificazione nuovi*: sistemi di rilevamento del gas di scarica finora non rilevato, che devono essere sfruttati per l'alimentazione del trattamento del gas di bassa qualità e sono allestiti dopo l'inizio della realizzazione secondo l'articolo 5 capoverso 2.


3. Requisiti per il calcolo delle riduzioni delle emissioni

3.1 Limiti del sistema

1. Nei limiti del sistema del progetto o del programma devono rientrare la scarica e le emissioni fossili derivanti dal trattamento del gas di bassa qualità.
2. Non devono invece rientrare nei limiti del sistema gli accessi per il trasporto del materiale depositato.

3.2 Determinazione di un fattore di ossidazione

Per la determinazione del valore del fattore di ossidazione (OX) necessario per i calcoli delle riduzioni di emissioni deve essere utilizzato il seguente albero decisionale:



3.3 Calcolo ex ante della riduzione di metano

La riduzione di metano può essere calcolata ex ante basandosi sui dati delle misurazioni dell'ultimo triennio oppure applicando la formula seguente:

$$ER_{if\ ex\ ante,\ y,\ torcia} = (FE - OX) * SE * FOD_{CH_4,\ y} * GWP_{CH_4} - EP_y \quad (1)$$

dove:

$ER_{if\ ex\ ante,\ y,\ torcia}$ Riduzioni delle emissioni stimate in caso di trattamento del gas di bassa qualità nell'anno y (t CO₂eq).

GWP_{CH_4} Potenziale di gas serra del metano secondo l'allegato 1.

FE Efficienza della torcia.

OX Fattore di ossidazione.

SE Efficienza di aspirazione.

$FOD_{CH_4,\ y}$ Quantità di metano prodotta nella discarica nell'anno y, calcolata con una formula «First Order Decay» (t CH₄); cfr. equazione (2).

EP_y Emissioni del progetto nell'anno y.

$$FOD_{CH_4,\ y} = (16/12) * F * DOC_f * \sum_x \sum_j A_{j,x} * DOC_j * Exp(-k_j(y-x)) * (1 - Exp(-k_j)) \quad (2)$$

dove:

y Anno per cui sono calcolate le emissioni di metano.

x	Anno in cui nella discarica è stata depositata una determinata quantità di rifiuti A _{j,x} , della categoria j; da EJ fino a y.
16/12	Rapporto massa molecolare CH ₄ /C.
F= 0,5	Frazione di metano nella miscela metano/diossido di carbonio nel gas di discarica.
DOC _f	Frazione di carbonio biodegradabile degradato in condizioni anaerobiche (% in massa).
A _{j,x}	Quantità di rifiuti della categoria j depositata nell'anno x (t di rifiuti).
EJ	Primo anno in cui sono stati depositati rifiuti (anno di apertura della discarica).
j	Categoria di rifiuti.
DOC _j	Frazione di carbonio organico degradabile della relativa categoria di rifiuti (t C/t di rifiuti).
k _j	Costante di degradazione della categoria di rifiuti j (1/anno).

3.4 Calcolo ex post della riduzione di metano

Per gli impianti di degassificazione nuovi ed esistenti la riduzione di metano ex post deve essere calcolata come segue:

$$ERif_{ex\ post,y,torcia} = (FE - OX) * GWP_{CH4} * V_{DG,y} * c_{CH4} * D_{CH4} - EP_y \quad (3)$$

dove:

ERif _{ex post,y,torcia}	Riduzione delle emissioni computabili, determinate ex post in base alle emissioni misurate durante il trattamento del gas di bassa qualità nell'anno y (t CO ₂ eq).
FE	Efficienza della torcia.
OX	Fattore di ossidazione.
GWP _{CH4}	Potenziale di gas serra del metano secondo l'allegato 1.
V _{DG,y}	Portata del gas di discarica misurata all'entrata del trattamento del gas di bassa qualità nell'anno y (Nm ³); nel monitoraggio questo parametro è sostituito dal valore misurato secondo il numero 4.
c _{CH4}	Tenore di metano nel gas di discarica (% vol.); nel monitoraggio questo parametro è sostituito dal valore misurato secondo il numero 4.
D _{CH4}	Densità del metano in condizioni standard (0,0007202 tCH ₄ /Nm ³).
EP _y	Emissioni del progetto nell'anno y.

3.5 Calcolo delle emissioni del progetto

Le emissioni del progetto derivanti dall'esercizio del trattamento del gas di bassa qualità devono essere calcolate nel seguente modo a partire dai vettori energetici impiegati:

$$EP_y = FE_{Gas} * Q_{Gas,y} \quad (4)$$

dove:

FE_{gas} Fattore di emissione del gas utilizzato [tCO_2eq/Nm^3]; nel monitoraggio questo parametro è sostituito dal valore secondo il numero 4.

$Q_{gas,y}$ Quantità attesa di gas bruciato nell'anno y [Nm^3]; nel monitoraggio questo parametro è sostituito dal valore misurato secondo il numero 4.

4. Requisiti per il piano di monitoraggio

1. Per progetti e programmi secondo il presente allegato devono essere acclusi al rapporto di monitoraggio le misurazioni e i documenti di cui ai numeri 4.1-4.6.
2. Il calcolo delle riduzioni delle emissioni deve essere determinato in base alle misurazioni.

4.1 Efficienza della torcia

Nel rapporto di monitoraggio il valore dell'efficienza della torcia (FE) deve essere determinato come segue:

- a. deve essere stabilita la frazione di metano effettivamente bruciata durante la combustione in torcia o in generale ossidata durante i procedimenti di trattamento del gas;
- b. occorre prestare attenzione alla seguente procedura:
 1. per l'efficienza di combustione di una torcia chiusa si applica un valore forfetario del 90 per cento,
 2. i richiedenti possono anche utilizzare i dati del fabbricante se è possibile dimostrarne il rispetto,
 3. i richiedenti possono effettuare misurazioni proprie;
- c. la determinazione dell'efficienza della torcia deve avvenire come frazione (%); e
- d. la misurazione deve avvenire annualmente.

4.2 Portata del gas di discarica

Nella determinazione della portata del gas di discarica ($V_{DG,y}$) devono essere adempiti i seguenti requisiti:

- a. deve essere determinata la portata del gas di discarica;
- b. come fonte di dati devono essere utilizzati flussimetri;
- c. la determinazione deve avvenire in metri cubi normali (Nm³);
- d. la determinazione deve essere continua; e
- e. il tipo e l'intervallo di calibratura degli strumenti di misura devono essere stabiliti nel primo rapporto di monitoraggio.

4.3 Tenore di metano del gas di discarica

Nella misurazione del tenore di metano (c_{CH_4}) devono essere adempiti i seguenti requisiti:

- a. deve essere misurato il tenore di metano nel gas di discarica;
- b. come fonte di dati deve essere utilizzato un analizzatore di metano;
- c. la misurazione deve avvenire in per cento del volume (% vol.);
- d. la misurazione deve essere continua; e
- e. il tipo e la durata della calibratura degli strumenti di misura devono essere stabiliti nel primo rapporto di monitoraggio.

4.4 Nuovi impianti di degassificazione installati

Deve essere comprovato il modo in cui il sistema di rilevamento è stato modificato e quali impianti di degassificazione secondo il numero 2 lettera k sono considerati nuovi.

4.5 Fattore di emissione del gas

Nella determinazione del fattore di emissione del gas utilizzato (FE_{Gas}) devono essere adempiti i seguenti requisiti:

- a. come fonte di dati deve essere utilizzato l'Inventario svizzero dei gas serra o una pubblicazione equivalente. Per il gas liquido (butano, propano) deve essere applicato l'allegato 10;
- b. la determinazione deve avvenire in tonnellate di equivalente di CO₂ per metri cubi normali (tCO₂eq/Nm³) o per il gas liquido (butano, propano) in tonnellate di equivalente di CO₂ per tonnellata (tCO₂eq/t).

4.6 Quantità di gas

Nella determinazione della quantità di gas ($Q_{\text{gas},y}$) devono essere adempiti i seguenti requisiti:

- a. deve essere determinata la quantità di gas bruciato per il trattamento del gas di bassa qualità nell'anno y ;
- b. come fonte di dati devono essere utilizzati flussimetri o i giustificativi di fornitura delle bombole di gas;
- c. la misurazione deve avvenire in metri cubi normali (Nm^3) o indicando il numero di bombole di gas fornite e il contenuto in litri delle stesse;
- d. la misurazione deve essere continua o avvenire alla fornitura di ogni nuova bombola di gas; e
- e. la qualità deve essere garantita secondo le specifiche del fabbricante.

*Allegato 4*⁴⁶⁹
(art. 25 cpv. 2)

Calcolo delle emissioni di CO₂ di veicoli in mancanza di dati di cui all'articolo 25 capoverso 2

1 Legenda

Nelle seguenti formule s'intende per:

CO₂: emissioni di CO₂ (combinata) in g/km

m: peso a vuoto del veicolo in kg

p: potenza massima del motore in kW

2 Calcolo delle emissioni di CO₂ per le automobili

2.1 Motore a benzina e cambio a comando manuale:

$$\text{CO}_2 = 0,050 m + 0,371 p + 37,751$$

2.2 Motore a benzina e cambio automatico:

$$\text{CO}_2 = 0,077 m + 0,226 p + 14,107$$

2.3 Motore a benzina e propulsione ibrido-elettrica:

$$\text{CO}_2 = 0,025 m + 0,392 p + 53,679$$

2.4 Motore diesel e cambio a comando manuale:

$$\text{CO}_2 = 0,086 m + 0,160 p - 19,698$$

2.5 Motore diesel e cambio automatico:

$$\text{CO}_2 = 0,093 m + 0,089 p - 21,938$$

2.6 Motore diesel e propulsione ibrido-elettrica:

$$\text{CO}_2 = 0,072 m + 0,170 p - 18,692$$

2.7 Propulsione ibrido-elettrica plug-in:

$$\text{CO}_2 = -0,025 m + 0,205 p + 56,308$$

2.8 Le emissioni di CO₂ di automobili con motore a combustione che non sono alimentate a benzina o diesel sono calcolate a seconda del motore con le corrispondenti equazioni utilizzate per le automobili alimentate a benzina.

2.9 Per le automobili alimentate solo a energia elettrica e le automobili alimentate solo con celle a combustibile si applica un valore di emissione di CO₂ di 0 g/km.

⁴⁶⁹ Nuovo testo giusta la cifra I cpv. 1 dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 705).

3 Calcolo delle emissioni di CO2 per gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri

3.1 Motore diesel e cambio a comando manuale:

$$\text{CO}_2 = 0,133 m + 0,512 p - 113,494$$

3.2 Motore diesel e cambio automatico:

$$\text{CO}_2 = 0,133 m - 61,014$$

3.3 Motore a benzina:

$$\text{CO}_2 = 0,017 m + 0,954 p + 61,697$$

3.4 Le emissioni di CO2 degli autofurgoni e dei trattori a sella leggeri ai quali non si applicano i numeri 3.1, 3.2 o 3.3 sono calcolate con le corrispondenti equazioni per le automobili di cui al numero 2.

4 Arrotondamento delle emissioni di CO2

Le emissioni di CO2 sono arrotondate alla prima cifra decimale come segue:

- a. se è uguale o inferiore a 4, il valore della seconda cifra decimale è arrotondato per difetto;
- b. se è uguale o superiore a 5, il valore della seconda cifra decimale è arrotondato per eccesso.

Allegato 4a⁴⁷⁰
(art. 28)

Calcolo dell'obiettivo di emissione individuale

1 Calcolo dell'obiettivo di emissione individuale per le automobili, gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri

1.1 L'obiettivo individuale delle emissioni di CO₂ per i piccoli importatori è calcolato singolarmente per ogni veicolo secondo la formula seguente e arrotondato a tre cifre decimali:

obiettivo individuale del veicolo: $z + a * (m - M_{t-2})$ g CO₂/km

1.2 L'obiettivo individuale delle emissioni medie di CO₂ per i grandi importatori è calcolato singolarmente per ogni parco veicoli nuovi secondo la formula seguente e arrotondato a tre cifre decimali:

obiettivo individuale del parco veicoli nuovi: $z + a * (M_{i,t} - M_{t-2})$ g CO₂/km

1.3 Per le formule di cui ai numeri 1.1 e 1.2 si applicano i seguenti parametri:

z Obiettivo relativo alle emissioni di CO₂ secondo l'articolo 10 capoverso 1 della legge sul CO₂:

automobili: 93,6 g CO₂/km negli anni 2025–2029; 49,5 g CO₂/km dal 2030;

autofurgoni e trattori a sella leggeri: 153,9 g CO₂/km negli anni 2025–2029; 90,6 g CO₂/km dal 2030.

a Coefficiente angolare della retta del valore limite:

automobili: –0,0144 negli anni 2025–2029; –0,0076 dal 2030;

autofurgoni e trattori a sella leggeri:

negli anni 2025–2029: 0,1064 per veicoli o parco veicoli con un peso a vuoto superiore a M_{t-2} ; 0,0848 per quelli con un peso a vuoto inferiore o pari a M_{t-2}

dal 2030: 0,1064 per veicoli o parco veicoli con un peso a vuoto superiore a M_{t-2} ; 0,0499 per quelli con un peso a vuoto inferiore o pari a M_{t-2}

m Peso a vuoto dell'automobile oppure dell'autofurgone o del trattore a sella leggero in kg.

$M_{i,t}$ Peso a vuoto medio in kg delle automobili oppure degli autofurgoni o dei trattori a sella leggeri del grande importatore messi in circolazione per la prima volta nell'anno di riferimento, arrotondato a tre cifre decimali.

M_{t-2} Peso a vuoto medio in kg delle automobili oppure degli autofurgoni o dei trattori a sella leggeri messi in circolazione per la prima volta in Svizzera nel penultimo anno civile precedente l'anno di riferimento.

⁴⁷⁰ Introdotta dalla cifra II cpv. 3 dell'O del 1° nov. 2017 (RU 2017 6753). Nuovo testo giusta la cifra II cpv. 2 dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

2 Peso a vuoto medio

2.1 Automobili

Il peso a vuoto medio delle automobili immatricolate per la prima volta era nel:

- a. 2015: 1532 kg;
- b. 2016: 1563 kg;
- c. 2017: 1588 kg;
- d. 2018: 1601 kg;
- e. 2019: 1636 kg;
- f. 2020: 1674 kg;
- g. 2021: 1693 kg;
- h. 2022: 1727 kg;
- i. 2023: 1767 kg.

2.2 Autofurgoni e trattori a sella leggeri

Il peso a vuoto medio degli autofurgoni e dei trattori a sella leggeri messi in circolazione per la prima volta era nel:

- a. 2018: 2056 kg;
- b. 2019: 2067 kg;
- c. 2020: 2089 kg;
- d. 2021: 2094 kg;
- e. 2022: 2117 kg;
- f. 2023: 2110 kg.

3 Calcolo dell'obiettivo di emissione individuale per i veicoli pesanti

- 3.1 L'obiettivo individuale delle emissioni di CO₂ per i piccoli importatori è calcolato singolarmente per ogni veicolo secondo la formula seguente e arrotondato a tre cifre decimali:

obiettivo di emissione individuale del veicolo in grammi di CO₂ per tonnellata-chilometro: $MPW_{sg} * (1-rf) * AWCO2_{sg} g CO2/tkm$

- 3.2 L'obiettivo individuale delle emissioni medie di CO₂ per i grandi importatori è calcolato singolarmente per ogni parco veicoli nuovi secondo la formula seguente e arrotondato a tre cifre decimali:

obiettivo di emissione individuale del parco veicoli nuovi in grammi di CO₂ per tonnellata-chilometro: $\sum_{sg} Share_{sg} * MPW_{sg} * (1-rf) \times AWCO2_{sg} g CO2/tkm$

- 3.3 Per le formule di cui ai numeri 3.1 e 3.2 si applicano i seguenti parametri:
- Share_{sg} quote dei sottogruppi nel parco veicoli nuovi dell'importatore
- MPW_{sg} Fattore di ponderazione per chilometraggio e carico utile (all. I p.to 2.6 del regolamento [UE] 2019/1242⁴⁷¹)
- rf Fattore di riduzione delle emissioni medie di CO₂:
negli anni 2025–2029: 15 per cento;
dal 2030: 30 per cento.
- AWCO_{2sg} 4-UD: 307,23
4-RD: 197,16
4-LH: 105,96
5-RD: 84,00
5-LH: 56,60
9-RD: 110,98
9-LH: 65,16
10-RD: 83,26
10-LH: 58,26

⁴⁷¹ V. nota a piè di pagina relativa all'art. 25a cpv. 1 lett. a.

Allegato 4b⁴⁷²
(art. 26b)

Riduzione delle emissioni di CO2 mediante l'impiego di carburanti sintetici rinnovabili

1 Calcolo della riduzione per le automobili, gli autoveicoli e i trattori a sella leggeri

$$RedST = ST * EFref * 1\ 000\ 000 / FL \text{ g CO2/km}$$

- RedST** Riduzione di CO2 computando ogni volta un tipo di carburante sintetico come somma in g CO2/km.
- ST** Quantità di carburante sintetico, in kWh di energia contenuta, da computare secondo le garanzie di origine attribuite conformemente all'articolo 92c.
- EFref** Fattore di emissione del carburante fossile da sostituire secondo l'allegato 10, convertito in t CO2/kWh.
- FL** Prestazione chilometrica media: 175 000 km.

2 Calcolo della riduzione per i veicoli pesanti

$$RedST = ST * EFref * 1\ 000\ 000 / (avgTL \times nV) \text{ g CO2/tkm}$$

- RedST** Riduzione di CO2 computando ogni volta un tipo di carburante sintetico come valore medio del parco veicoli in g CO2/tkm.
- ST** Quantità di carburante sintetico, in kWh di energia contenuta, da computare secondo le garanzie di origine attribuite conformemente all'articolo 92c.
- EFref** Fattore di emissione del carburante fossile da sostituire secondo l'allegato 10, convertito in t CO2/kWh.
- avgTL** Prestazione di trasporto media dei veicoli nel parco veicoli nuovi. Corrisponde alla media dei valori dei sottogruppi, ponderata in base alle quote dei sottogruppi nel parco veicoli nuovi. Le prestazioni di trasporto dei singoli sottogruppi sono pari a:
- 4-UD: 1 113 000 tkm
 - 4-RD: 1 736 280 tkm
 - 4-LH: 5 090 120 tkm
 - 5-RD: 5 600 868 tkm
 - 5-LH: 9 689 400 tkm
 - 9-RD: 3 209 080 tkm
 - 9-LH: 9 380 000 tkm
 - 10-RD: 4 882 808 tkm

⁴⁷² Introdotta dalla cifra II cpv. 3 dell'0 del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

10-LH: 9 689 400 tkm

nV Numero di veicoli nel parco veicoli nuovi.

*Allegato 4c*⁴⁷³
(art. 27)

Calcolo delle emissioni di CO2

1 Emissioni medie di CO2 per i parchi veicoli nuovi di grandi importatori

1.1 Parco veicoli nuovi per le automobili, gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri

1.1.1 Le emissioni medie di CO2 di un parco veicoli nuovi per le automobili, gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri sono calcolate secondo la formula seguente e arrotondate a tre cifre decimali:

$$MCO2 = (1 - ZLEV) * [(\sum_V CO2_V / nV) - RedST / nV] \text{ g CO2/km}$$

1.1.2 Al riguardo si applicano i seguenti parametri:

MCO2	Emissioni medie di CO2 del parco veicoli nuovi in g CO2/km.
ZLEV	Riduzione in base al superamento delle quote prestabilite di automobili, autofurgoni o trattori a sella leggeri a basse o a zero emissioni in punti percentuali (art. 26c).
CO2 _V	Emissioni di CO2 dei singoli veicoli del parco veicoli nuovi, considerando eventuali riduzioni ottenute medianteecoinnovazioni (art. 26) e l'impiego di gas naturale e biogas (art. 26a).
nV	Numero di veicoli nel parco veicoli nuovi.
RedST	Riduzione di CO2 ottenuta mediante l'impiego di carburanti sintetici rinnovabili in g CO2/km (art. 26b).

1.1.3 Per il calcolo della quota di veicoli a basse o a zero emissioni, i veicoli sono ponderati in base al loro valore di emissione, come segue:

automobili: ponderazione = $1 - CO2_V * 0,7/50$

autofurgoni e trattori a sella leggeri: ponderazione = $1 - CO2_V/50$

I veicoli con un valore di ponderazione negativo non sono considerati a basse o a zero emissioni.

1.2 Parco veicoli nuovi per i veicoli pesanti

1.2.1 Le emissioni medie di CO2 di un parco veicoli nuovi per i veicoli pesanti sono calcolate secondo la formula seguente e arrotondate a tre cifre decimali:

$$MCO2 = (1 - ZLEV) * [\sum_{sg} (Share_{sg} * MPW_{sg} * MCO2_{sg})] - RedST \text{ g CO2/tkm}$$

1.2.2 Al riguardo si applicano i seguenti parametri:

⁴⁷³ Introdotta dalla cifra II cpv. 3 dell'0 del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

MCO ₂	Emissioni medie di CO ₂ del parco veicoli nuovi in grammi di CO ₂ per tonnellata-chilometro.
ZLEV	Riduzione in base al superamento delle quote prestabilite di veicoli pesanti a basse o a zero emissioni in punti percentuali (art. 26c).
Share _{sg}	Quote dei sottogruppi nel parco veicoli nuovi.
MPW _{sg}	Fattore di ponderazione dei sottogruppi per chilometraggio e carico utile (secondo l'all. I p.to 2.6 del regolamento [UE] 2019/1242) ⁴⁷⁴ .
MCO _{2sg}	Emissioni medie di CO ₂ per ogni sottogruppo nel parco veicoli nuovi, calcolate secondo la formula di cui all'allegato I punto 22 del regolamento (UE) 2019/1242 in base ai valori per veicolo di cui all'articolo 25a capoverso 1 lettera b, considerando eventuali riduzioni ottenute mediante l'impiego di gas naturale e biogas (art. 26a).
RedST	Riduzione di CO ₂ ottenuta mediante l'impiego di carburanti sintetici rinnovabili in g CO ₂ /tkm (art. 26b).

2 Emissioni di CO₂ di un veicolo pesante

2.1 Le emissioni di CO₂ di un veicolo pesante sono calcolate secondo la formula seguente e arrotondate a tre cifre decimali:

$$CO_2 = MPW_{sg} * CO_{2V} - RedST \text{ g CO}_2/\text{tkm}$$

2.2 Al riguardo si applicano i seguenti parametri:

CO ₂	Emissioni di CO ₂ del veicolo in g CO ₂ /tkm.
MPW _{sg}	Fattore di ponderazione del relativo sottogruppo per chilometraggio e carico utile (all. I p.to 2.6 del regolamento [UE] 2019/1242 ⁴⁷⁵).
CO _{2V}	Emissioni di CO ₂ del veicolo, calcolate secondo l'allegato I punto 2.2 del regolamento (UE) 2019/1242 in base ai valori di cui all'articolo 25a capoverso 1, considerando eventuali riduzioni ottenute mediante l'impiego di gas naturale e biogas (art. 26a).
RedST	Riduzione di CO ₂ ottenuta mediante l'impiego di carburanti sintetici rinnovabili in g CO ₂ /tkm secondo l'allegato 4b.

⁴⁷⁴ V. nota a piè di pagina relativa all'art. 25a cpv. 1 lett. a.

⁴⁷⁵ V. nota a piè di pagina relativa all'art. 25a cpv. 1 lett. a.

Allegato 5⁴⁷⁶
(art. 29 cpv. 1)

Importi delle sanzioni in caso di superamento dell'obiettivo individuale (art. 13 cpv. 1 della legge sul CO2)

1 Importi delle sanzioni per le automobili, gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri

Gli importi dovuti in caso di superamento dell'obiettivo individuale, per ogni grammo di CO₂/km in eccesso (da 0,1 grammi), sono i seguenti:

- a. per l'anno di riferimento 2024: 95 franchi;
- b. per l'anno di riferimento 2025: 95 franchi.

2 Importi delle sanzioni per i veicoli pesanti

Per l'anno di riferimento 2025, l'importo dovuto in caso di superamento dell'obiettivo individuale ammonta, per ogni grammo di CO₂/tkm in eccesso (da 0,01 grammi), a 4250 franchi.

⁴⁷⁶ Nuovo testo giusta la cifra I cpv. 1 dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 705).

Allegato 6⁴⁷⁷
(art. 40 cpv. 1)

Gestori di impianti con obbligo di partecipazione al SSQE

Un gestore di impianti che esercita almeno una delle seguenti attività deve partecipare al SSQE:

1. combustione di vettori energetici fossili o parzialmente fossili con una potenza termica nominale totale superiore a 20 MW; è eccezzuata la combustione di vettori energetici fossili o parzialmente fossili in impianti il cui scopo principale è lo smaltimento dei rifiuti urbani secondo l'articolo 3 lettera a OPSR⁴⁷⁸;
2. raffinazione di oli minerali mediante unità di combustione con una potenza termica totale superiore a 20 MW;
3. produzione di coke;
4. arrostimento o sinterizzazione, compresa la pellettizzazione, di minerali metallici, compresi i minerali solforati;
5. produzione di ferro o acciaio mediante fusione primaria o secondaria, compresa la colata continua, con una capacità superiore a 2,5 t all'ora;
6. produzione o trasformazione di metalli ferrosi, comprese le ferro-leghe, mediante unità di combustione con una potenza termica totale superiore a 20 MW. La trasformazione comprende, tra le altre cose, laminatoi, riscaldatori, forni di ricottura, impianti di forgiatura, fonderie, impianti di rivestimento e impianti di decapaggio;
7. produzione di alluminio primario od ossido di alluminio;
9. produzione o trasformazione di metalli non ferrosi, compresa la fabbricazione di leghe, l'affinazione e la formatura in fonderia ecc. mediante unità di combustione con una potenza termica totale, compresi i vettori energetici utilizzati come agenti riducenti, superiore a 20 MW;
10. produzione di clinker di cemento in forni rotativi con una capacità di produzione superiore a 500 t al giorno o in altri forni con una capacità di produzione superiore a 50 t al giorno;
11. produzione di calce o calcinazione di dolomite o magnesite in forni rotativi o in altri forni con una capacità di produzione superiore a 50 t al giorno;
12. fabbricazione di vetro, comprese le fibre di vetro, con una capacità di fusione superiore a 20 t al giorno;
13. fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane, con capacità di produzione superiore a 75 t al giorno;

⁴⁷⁷ Aggiornato dalle cifre II cpv. 1 delle O del 13 nov. 2019 (RU 2019 4335), del 25 nov. 2020 (RU 2020 6081) e dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

⁴⁷⁸ RS 814.600

14. fabbricazione di materiale isolante in lana minerale a base di vetro, roccia o scorie con una capacità di fusione superiore a 20 t al giorno;
15. essiccazione o calcinazione di gesso o produzione di pannelli di cartongesso e altri prodotti a base di gesso con una capacità di produzione complessiva per il gesso calcinato o il gesso secondario essiccato superiore a 20 t al giorno;
16. fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;
17. fabbricazione di carta e cartone con una capacità di produzione superiore a 20 t al giorno;
18. produzione di nerofumo mediante carbonizzazione di sostanze organiche quali oli, bitumi, residui del cracking e della distillazione con una capacità di produzione superiore a 50 t al giorno;
19. produzione di acido nitrico;
20. produzione di acido adipico;
21. produzione di gliossale e acido gliossilico;
22. produzione di ammoniaca;
23. produzione di prodotti chimici organici di base mediante cracking, reforming, ossidazione parziale o totale o processi simili con una capacità di produzione superiore a 100 t al giorno;
24. produzione di idrogeno (H_2) e gas di sintesi con una capacità di produzione superiore a 5 t al giorno;
25. produzione di carbonato di sodio (Na_2CO_3) e bicarbonato di sodio ($NaHCO_3$);
26. produzione di niacina;
27. cattura di gas serra in impianti nel SSQE ai fini del trasporto e dello stoccaggio geologico;
28. trasporto di gas serra catturati da impianti nel SSQE in impianti di trasporto stazionari;
29. stoccaggio geologico di gas serra provenienti da impianti nel SSQE.

Allegato 7⁴⁷⁹

⁴⁷⁹ Abrogato dalla cifra II cpv. 4 dell'O del 2 apr. 2025, con effetto dal 1° gen. 2025 (RU **2025** 248).

Allegato 8480
(art. 45 cpv. 1 e 48 cpv. 1^{bis})

Calcolo della quantità massima di diritti di emissione disponibili per i gestori di impianti nel SSQE e calcolo della quantità in circolazione

1 Quantità massima di diritti di emissione disponibili per i gestori di impianti nel SSQE

La quantità massima di diritti di emissione disponibili annualmente per l'insieme dei gestori di impianti nel SSQE è calcolata come segue:

- a. per gli anni 2025–2027:

$$Cap_i = [\sum \emptyset FZ + \sum \emptyset emissioni] * [0,717 - (i-2024) \times 0,043]$$

- b. per gli anni 2028–2030:

$$Cap_i = [\sum \emptyset FZ + \sum \emptyset emissioni] * [0,588 - (i-2027) \times 0,044]$$

Cap_i Quantità massima di diritti di emissione svizzeri disponibili per i gestori di impianti per l'anno i.

$\sum \emptyset FZ$ Somma dei diritti di emissione assegnati in media annualmente degli impianti già considerati nel SSQE nel periodo 2008–2012 e che hanno continuato a esserlo dal 2013.

$\sum \emptyset emissioni$ Somma dei gas serra emessi in media annualmente nel periodo 2009–2011 in relazione agli impianti e alle emissioni di gas serra considerati nel SSQE dal 2013.

2 Calcolo della quantità in circolazione

2.1 La quantità in circolazione di cui all'articolo 48 capoverso 1^{bis} è la quantità di diritti di emissione risultante dall'offerta di diritti di emissione per impianti dedotta la domanda di diritti di emissione per impianti.

2.2 L'offerta di diritti di emissione per impianti è la somma dei seguenti diritti di emissione:

- a. 157 741 diritti di emissione non utilizzati nel periodo 2008–2012 e trasferiti al periodo 2013–2020 per i gestori di impianti conformemente all'articolo 138 capoverso 1 lettera a;
- b. i diritti di emissione per gli impianti assegnati gratuitamente nel periodo dal 2013 fino all'anno precedente;

⁴⁸⁰ Nuovo testo giusta la cifra II cpv. 2 dell'O del 24 nov. 2021 (RU 2021 859). Aggiornato dalla cifra II cpv. 1 dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

-
- c. i diritti di emissione venduti all'asta nel periodo dal 2013 fino all'anno precedente.
- 2.3 La domanda di diritti di emissione per gli impianti è il risultato della seguente sottrazione: le emissioni rilevanti di gas serra degli impianti di cui all'articolo 55 dedotti i certificati di riduzione delle emissioni consegnati per gli anni 2013–2020 a copertura di queste emissioni di gas serra.

Allegato 9⁴⁸¹
(art. 46 cpv. 1, 46a cpv. 2 e 46b cpv. 1 e 3)

Calcolo dei diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito per i gestori di impianti nel SSQE

1 Parametri di riferimento

- 1.1 La quantità di diritti di emissione da assegnare annualmente a titolo gratuito è calcolata in base ai seguenti parametri di riferimento relativi al prodotto:

Prodotto	Parametro di riferimento (numero di diritti di emissione per t di prodotto)
Coke	0,217
Minerale sinterizzato	0,157
Ghisa allo stato liquido	1,288
Anodo precotto	0,312
Alluminio	1,464
Clinker di cemento grigio	0,693
Clinker di cemento bianco	0,957
Calce	0,725
Calce dolomitica	0,815
Calce dolomitica sinterizzata	1,406
Vetro float	0,399
Bottiglie e flaconi di vetro non colorato	0,290
Bottiglie e flaconi di vetro colorato	0,237
Prodotti in fibra di vetro a filamento continuo	0,309
Mattoni faccia a vista	0,106
Mattoni per pavimentazione	0,146
Coperture in laterizio	0,120
Polvere atomizzata	0,058
Gesso	0,047
Gesso secondario essiccato	0,013
Pasta kraft a fibre corte	0,091
Pasta kraft a fibre lunghe	0,046
Pasta al bisolfito, pasta termomeccanica e meccanica	0,015
Pasta di carta recuperata	0,030
Carta da giornale	0,226
Carta fine non patinata	0,242
Carta fine patinata	0,242
Carta tissue	0,254

⁴⁸¹ Aggiornato dalla cifra II delle O dell'8 ott. 2014 (RU 2014 3293), del 22 giu. 2016 (RU 2016 2473), dalla cifra II cpv. 1 delle O del 13 nov. 2019 (RU 2019 4335), del 25 nov. 2021 (RU 2020 6081), dalla correzione del 10 feb. 2021 (RU 2021 80), dalla cifra II cpv. 1 dell'O del 24 nov. 2021 (RU 2021 859), dalla cifra II cpv. 3 dell'O del 4 mag. 2022 (RU 2022 311) e dalla cifra II cpv. 1 dell'O del 29 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 581).

Prodotto	Parametro di riferimento (numero di diritti di emissione per t di prodotto)
Testliner e fluting	0,188
Cartone non patinato	0,180
Cartone patinato	0,207
Acido nitrico	0,230
Acido adipico	2,12
Cloruro di vinile monomero (VCM)	0,155
Fenolo/acetone	0,230
S-PVC	0,066
E-PVC	0,181
Soda	0,753
Prodotti di raffinaria	0,0228
Acciaio al carbonio da forni elettrici ad arco	0,215
Acciaio alto legato da forni elettrici ad arco	0,268
Getto di ghisa	0,282
Lana minerale	0,536
Pannelli in cartongesso	0,110
Nerofumo (carbon black)	1,485
Ammoniaca	1,570
Cracking con vapore	0,681
Idrocarburi aromatici	0,0228
Stirene	0,401
Idrogeno	6,84
Gas di sintesi	0,187
Ossido di etilene/glicoli etilenici	0,389

- 1.2 Se non è applicabile alcun parametro di riferimento relativo al prodotto, la quantità dei diritti di emissione da assegnare annualmente a titolo gratuito è calcolata secondo il parametro di riferimento relativo al calore nel seguente modo:

47,3 diritti di emissione per TJ di calore misurabile, ove solo il calore misurabile generato o importato da altri impianti, i cui gestori prendono parte al SSQE, ha diritto all'assegnazione, purché questo calore non sia generato con energia elettrica o dall'impiego di energia nucleare:

- a. all'interno dei limiti del sistema del gestore di impianti, che prende parte al SSQE, sia utilizzato per fabbricare prodotti, generare energia meccanica impiegata a scopi diversi dalla generazione di energia elettrica, riscaldare o refrigerare, comunque non per la generazione di energia elettrica; oppure
- b. sia esportato a terzi al di fuori del SSQE, fatta eccezione per le esportazioni per la generazione di energia elettrica e il trasferimento del calore importato.

- 1.3 Se non è applicabile alcun parametro di riferimento relativo al prodotto né il parametro di riferimento relativo al calore, la quantità dei diritti di emissione da assegnare annualmente a titolo gratuito è calcolata secondo il parametro di riferimento relativo ai combustibili nel modo seguente:
- 42,6 diritti di emissione per TJ di potere calorifico se all'interno dei limiti del sistema del gestore di impianti che prende parte al SSQE:
- mediante combustione di vettori energetici si produce calore non misurabile utilizzato per fabbricare prodotti, generare energia meccanica impiegata a scopi diversi dalla generazione di energia elettrica, riscaldare o refrigerare, ma non per generare energia elettrica; oppure
 - mediante combustione in torcia per ragioni di sicurezza si produce calore non misurabile.
- 1.4 Se non è applicabile nessuno dei parametri di riferimento di cui ai numeri 1.1–1.3, la quantità dei diritti di emissione da assegnare annualmente a titolo gratuito per le emissioni risultanti direttamente e immediatamente da un processo di produzione è calcolata moltiplicando le emissioni di processo per 0,97.
- 1.5 Se si utilizzano gas provenienti da processi e contenenti un elevato tenore di carbonio non completamente ossidato (gas residui), è effettuata un'ulteriore assegnazione a titolo gratuito per compensare le maggiori emissioni di CO₂ e la minore efficienza nell'uso dei gas residui rispetto al gas naturale. Questa assegnazione è effettuata solo se il gas residuo si trova al di fuori di un elemento di assegnazione con un parametro di riferimento relativo al prodotto ed è utilizzato all'interno dell'impianto nel SSQE per generare calore misurabile o non misurabile o per la produzione di energia elettrica.
- 1.6 Per il calore risultante dalla produzione di acido nitrico non sono assegnati diritti di emissione a titolo gratuito.
- 1.7 Se il calore utilizzato all'interno di un elemento di assegnazione con un parametro di riferimento relativo al prodotto è importato da terzi che non prendono parte al SSQE, risulta dalla produzione di acido nitrico o è generato con energia elettrica o dall'impiego di energia nucleare, l'assegnazione a titolo gratuito calcolata secondo il parametro di riferimento relativo al prodotto è ridotta di questa quantità di calore, moltiplicata per il parametro di riferimento relativo al calore di 47,3 diritti di emissione per TJ.
- 1.8 Per gli impianti destinati principalmente allo smaltimento dei rifiuti speciali secondo l'articolo 3 lettera c OPSR⁴⁸², la quantità dei diritti di emissione da assegnare annualmente a titolo gratuito viene calcolata secondo il numero 1.3 per i combustibili di supporto impiegati e secondo il numero 1.4 per le emissioni risultanti dalla combustione dei rifiuti speciali.

⁴⁸² RS 814.600

2 Calcolo generale della quantità di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito

- 2.1 Per ogni elemento di assegnazione, la quantità di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito è calcolata per ogni anno di partecipazione al SSQE, fatti salvi i numeri 4 e 5, conformemente alla seguente formula:

$$\text{Assegnazione}_i = PR * QA * FA_i * FCI_i$$

Assegnazione _i	assegnazione nell'anno i
PR	parametro di riferimento
QA	quota di attività (riferita al rispettivo parametro di riferimento)
FA _i	fattore di adeguamento nell'anno i conformemente all'allegato 9 numero 3
FCI _i	fattore di correzione intersettoriale nell'anno i

- 2.2 Il parametro di riferimento viene determinato per ogni elemento di assegnazione sulla base della gerarchia dei parametri di riferimento descritti nei numeri 1.1–1.4.
- 2.3 La quota di attività si riferisce al rispettivo parametro di riferimento. Essa è stabilita alla prima assegnazione per ogni elemento di assegnazione (quota di attività storica) e corrisponde alla media aritmetica dei valori annuali negli anni 2014–2018 per il periodo di assegnazione 2021–2025 e alla media aritmetica dei valori annuali negli anni 2019–2023 per il periodo di assegnazione 2026–2030.
- 2.4 In mancanza di valori annuali per almeno due interi anni civili nel periodo di riferimento di cui al numero 2.3, la quota di attività storica corrisponde al valore annuale del primo anno civile intero dopo la messa in esercizio degli impianti rilevanti. Se la messa in esercizio è successiva al 1° gennaio 2021, l'assegnazione a titolo gratuito per il periodo tra il momento della messa in esercizio e il 31 dicembre dello stesso anno è calcolata con la quota di attività effettiva di questo periodo.

3 Fattori di adeguamento

- 3.1 Per i settori e i sottosettori non menzionati nell'allegato della decisione 2019/708/UE⁴⁸³, le quantità calcolate secondo i numeri 2 e 4 sono moltiplicate per i seguenti fattori di adeguamento:
- 3.1.1 per il 2021: 0,3
- 3.1.2 per il 2022: 0,3

⁴⁸³ Decisione delegata (UE) 2019/708 della Commissione, del 15 febbraio 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la determinazione dei settori e sottosettori considerati a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO₂ per il periodo dal 2021 al 2030, GU L 120 dell'8.5.2019, pag. 20.

- 3.1.3 per il 2023: 0,3
 3.1.4 per il 2024: 0,3
 3.1.5 per il 2025: 0,3
 3.1.6 per il 2026: 0,3
 3.1.7 per il 2027: 0,225
 3.1.8 per il 2028: 0,15
 3.1.9 per il 2029: 0,075
 3.1.10 per il 2030: 0
- 3.2 Se un gestore di un impianto fornisce calore a terzi, è determinante il fattore di adeguamento degli utilizzatori di calore.
- 3.3 Il fattore di adeguamento per il calore calcolabile ammonta a 0,3 se è distribuito tramite una rete ed è utilizzato per la preparazione di acqua calda, il riscaldamento o la refrigerazione dei locali negli edifici o nelle ubicazioni i cui gestori non prendono parte al SSQE; fa eccezione il calore misurabile utilizzato direttamente o indirettamente per la fabbricazione di prodotti o la generazione di energia elettrica.
- 3.4 Per la fabbricazione di niacina come pure per gli impianti il cui scopo principale è lo smaltimento di rifiuti speciali di cui all'articolo 3 lettera c OPSR⁴⁸⁴, il fattore di adeguamento è pari a 1.

4 Fattori di adeguamento particolari per processi di produzione alimentati con combustibili e con energia elettrica

- 4.1 Per le emissioni indirette legate al consumo di energia elettrica non sono assegnati diritti di emissione a titolo gratuito. Nel caso di parametri di riferimento di processi di produzione che possono essere alimentati sia con combustibili sia con energia elettrica, per le emissioni indirette legate al consumo di energia elettrica sono dedotte 0,376 t di CO₂ per MWh.

In questi casi, la quantità di diritti di emissione da assegnare annualmente a titolo gratuito è calcolata come segue:

$$\text{Assegnazione}_i = (E_{\text{dirette}} / (E_{\text{dirette}} + E_{\text{indirette}})) * PR * QA * FA_i * FCI_i$$

Assegnazione_i assegnazione nell'anno i

E_{dirette} emissioni dirette all'interno del rispettivo elemento di assegnazione con parametro di riferimento relativo al prodotto nel periodo di riferimento di cui al numero 2. Si tiene conto anche delle emissioni del calore consumato all'interno dell'elemento di assegnazione prelevato direttamente da altri impianti nel o fuori dal SSQE; queste emissioni sono calcolate in 47,3 t CO₂ per TJ.

⁴⁸⁴ RS 814.600

- $E_{\text{indirette}}$ emissioni indirette dell'energia elettrica consumata nel periodo di riferimento di cui al numero 2 all'interno del rispettivo elemento di assegnazione con parametro di riferimento relativo al prodotto.
- PR parametro di riferimento
- QA quota di attività (riferita al rispettivo parametro di riferimento)
- FA_i fattore di adeguamento nell'anno i conformemente all'allegato 9 numero 3
- FCI_i fattore di correzione intersettoriale nell'anno i
- 4.2 I processi di produzione considerati dai seguenti parametri di riferimento relativi al prodotto possono essere alimentati sia con combustibili sia con energia elettrica:
- 4.2.1 Prodotti di raffineria
- 4.2.2 Acciaio al carbonio da forni elettrici ad arco
- 4.2.3 Acciaio alto legato da forni elettrici ad arco
- 4.2.4 Getto di ghisa
- 4.2.5 Lana minerale
- 4.2.6 Pannelli in cartongesso
- 4.2.7 Nerofumo (carbon black)
- 4.2.8 Ammoniaca
- 4.2.9 Cracking con vapore
- 4.2.10 Idrocarburi aromatici
- 4.2.11 Stirene
- 4.2.12 Idrogeno
- 4.2.13 Gas di sintesi
- 4.2.14 Ossido di etilene/glicoli etilenici

5 Adeguamento della quantità di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito

5.1 Adeguamento della quantità di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito secondo l'articolo 46b capoverso 1

- 5.1.1 La quantità calcolata di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito è adeguata se il valore assoluto dello scarto relativo tra la media aritmetica delle quote di attività dei due anni precedenti e la quota di attività storica è superiore al 15 per cento. Il valore assoluto dello scarto relativo è calcolato come segue:

$$\text{ass}(X_i) = \text{ass}(mQA_i - sQA) / sQA$$

$\text{ass}(X_i)$ = valore assoluto dello scarto relativo nell'anno i

mQA_i = media aritmetica delle quote di attività dei due anni precedenti $i-1$ e $i-2$;

sQA = quota di attività storica

5.1.2 Per l'adeguamento della quantità di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito si applica la seguente quota di attività determinante:

- a. la media aritmetica delle quote di attività dei due anni precedenti; o
- b. la quota di attività già determinante per l'anno precedente, se nell'anno precedente è già stato effettuato un adeguamento e il valore assoluto dello scarto relativo rimane superiore al 15 per cento ma non supera al contempo l'intervallo di almeno 5 punti percentuali immediatamente superiore o immediatamente inferiore (p. es. 20–25 %, 25–30 %).

5.2 Adeguamento della quantità di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito secondo l'articolo 46b capoverso 4

5.2.1 La quantità calcolata di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito è adeguata annualmente se il valore assoluto dello scarto relativo tra la media aritmetica dei valori di un parametro considerato nel calcolo dell'assegnazione dei due anni precedenti e il valore storico dello stesso parametro supera il 15 per cento. Il valore assoluto dello scarto relativo è calcolato come segue:

$$ass(Z_i) = ass(mZP_i - sZP) / sZP$$

$ass(Z_i)$ = valore assoluto dello scarto nell'anno i

mZP_i = media aritmetica dei valori di un parametro secondo il numero 5.2.3 dei due anni precedenti $i-1$ e $i-2$;

sZP = valore storico del parametro nel periodo di riferimento di cui al numero 2.

5.2.2 Per l'adeguamento della quantità di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito per l'anno i , mZP_i è il valore determinante del parametro.

5.2.3 I parametri considerati ai fini del calcolo dell'assegnazione sono in particolare:

1. il calore utilizzato all'interno di un elemento di assegnazione con parametro di riferimento relativo al prodotto secondo il numero 1.7;
2. il rapporto tra le emissioni dirette e la somma delle emissioni dirette e indirette secondo il numero 4.1.

Allegato 10⁴⁸⁵
(art. 86 cpv. 1 e 89 cpv. 2)

Carburanti le cui emissioni di CO₂ devono essere compensate

Voce della tariffa doganale ⁴⁸⁶	Designazione della merce	Fattore di emissione t CO ₂ per 1000 kg	Fattore di emissione t CO ₂ per TJ	Fattore di emissione t CO ₂ per m ³
2710.1211	Benzina e sue frazioni, nonché quota di oli minerali in miscele di questa voce, senza la benzina avio	3,15	73,80 a un potere calorifico (PCI) di 42,6 MJ/kg	2,32 a una densità* di 737 kg/m ³
ex 2710.1211	Benzina avio	3,17	72,50 a un potere calorifico (PCI) di 43,7 MJ/kg	2,27 a una densità* di 715 kg/m ³
2710.1911	Petrolio, incl. cherosene	3,14	72,80 a un potere calorifico (PCI) di 43,2 MJ/kg	2,51 a una densità* di 799 kg/m ³
2710.1912	Olio diesel nonché quota di oli minerali in miscele di questa voce	3,15	73,30 a un potere calorifico (PCI) di 43,0 MJ/kg	2,62 a una densità* di 830 kg/m ³
2710.2010	Quota di oli minerali in miscele di questa voce	3,15	73,30 a un potere calorifico (PCI) di 43,0 MJ/kg	2,62 a una densità* di 830 kg/m ³
2711.1110	Gas naturale liquefatto	2,58	56,4 a un potere calorifico (PCI) di 45,7 MJ/kg	1,16 a una densità** di 451 kg/m ³
2711.2110	Gas naturale allo stato gassoso	2,58	56,4 a un potere calorifico (PCI) di 45,7 MJ/kg	0,002 a una densità*** di 0,795 kg/m ³
ex 2711	GPL (butano, propano)	3,01	65,50 a un potere calorifico (PCI) di 46,0 MJ/kg	1,63 a una densità* di 540 kg/m ³
3824.9920	Quota di oli minerali in miscele di questa voce	3,15	73,80 a un potere calorifico (PCI) di 42,6 MJ/kg	2,32 a una densità* di 737 kg/m ³
3826.0010	Quota di oli minerali in miscele di questa voce	3,15	73,30 a un potere calorifico (PCI) di 43,0 MJ/kg	2,62 a una densità* di 830 kg/m ³

* a 15 °C

** a -161,5 °C

*** a 0 °C, 1 bar

⁴⁸⁵ Nuovo testo giusta l'all. 2 n. 3 dell'O del 29 mar. 2017 riguardante l'inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali, in vigore dal 1° giu. 2017 (RU 2017 2815).

⁴⁸⁶ RS 632.10, allegato

*Allegato 11*⁴⁸⁷
(art. 94 cpv. 2)

Tariffa della tassa sul CO₂ sui combustibili: 120 franchi per tonnellata di CO₂

1 ...

2 Aliquote della tassa

Per i combustibili menzionati qui di seguito si applicano le seguenti aliquote:

Voce di tariffa doganale ⁴⁸⁸	Designazione della merce	Aliquota della tassa in fr.
		ogni 1000 kg
2701.	Carboni fossili; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili:	
	– carboni fossili, anche polverizzati, ma non agglomerati:	
1100	– – antracite	283,20
1200	– – carbone fossile bituminoso	283,20
1900	– – altri carboni fossili	283,20
2000	– mattonelle e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili	283,20
2702.	Ligniti, anche agglomerate, escluso il giavazzo:	
1000	– ligniti, anche polverizzate, ma non agglomerate	272,40
2000	– ligniti agglomerate	272,40
2704.0000	Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite o di torba, anche agglomerati; carbone di storta	340,80
		ogni 1000 l a 15°C
2710.	Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti in peso 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali questi oli costituiscono l'elemento base; residui di oli:	
	– oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi) e preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti in peso 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali questi oli costituiscono l'elemento base, diversi da quelli che contengono biodiesel e dai residui di oli:	
	– – oli leggeri e preparazioni:	
	– – – destinati ad altri usi:	
1291	– – – – benzina e sue frazioni	278,40
1292	– – – – white spirit	278,40
1299	– – – – altri	278,40

⁴⁸⁷ Nuovo testo giusta la cifra II cpv. 2 dell'O del 24 nov. 2021 (RU 2021 859). Aggiornato dalla cifra II cpv. 3 dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

⁴⁸⁸ RS 632.10, allegato

Voce di tariffa doganale	Designazione della merce	Aliquota della tassa in fr.
	– – altri:	
	– – – destinati ad altri usi:	
1991	– – – – petrolio	301,20
1992	– – – – oli per il riscaldamento:	
	– – – – – extraleggero	318,00
		ogni 1000 kg
	– – – – – medio e pesante	380,40
1993	– – – – distillati di oli minerali contenenti meno del 20% in volume prima di 300 °C, non miscelati	379,40
1999	– – – – altri distillati e prodotti:	
		ogni 1000 l a 15 °C
	– – – – – gasolio	318,00
		ogni 1000 kg
	– – – – – altri	380,40
		ogni 1000 l a 15 °C
	– oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi) e preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti in peso 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali questi oli costituiscono l'elemento base, contenenti biodiesel, diversi dai residui di oli:	
2090	– – destinati ad altri usi (solo quota fossile)	318,00
		ogni 1000 kg
2711.	Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi:	
	– liquefatti:	
	– – gas naturale:	
1190	– – – altri	321,60
		ogni 1000 l a 15 °C
	– – propano:	
1290	– – – altri	182,40
	– – butani:	
1390	– – – altri	211,20
	– – etilene, propilene, butilene e butadiene:	
1490	– – – altri	234,00
	– – altri:	
1990	– – – altri	234,00
		ogni 1000 kg
	– allo stato gassoso:	
	– – gas naturale:	
2190	– – – altri	321,60
	– – altri:	
2990	– – – altri	331,30
2713.	Coke di petrolio, bitume di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi:	
	– coke di petrolio:	
1100	– – non calcinato	349,20
1200	– – calcinato	349,20

Voce di tariffa doganale	Designazione della merce	Aliquota della tassa in fr.
		ogni 1000 l a 15 °C
2905.	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:	
	– monoalcoli saturi:	
	– – metanolo (alcole metilico):	
1190	– – – altro (soltanto quota fossile)	130,75
3826.	Biodiesel e sue miscele, senza oli di petrolio o di minerali bituminosi o contenenti, in peso, meno del 70 % di oli di petrolio o di minerali bituminosi:	
0090	– altri (solo quota fossile)	318,00
...	Combustibili derivanti da altre materie prime fossili	278,40

3 Importo della tassa sul CO₂ e aliquote della tassa sui combustibili per determinate utilizzazioni stazionarie

3.1 Importo della tassa sul CO₂

La tassa sul CO₂ ammonta a 120 franchi per tonnellata di CO₂ se i combustibili sono impiegati:

- a. per la propulsione di impianti ICFC, di turbine o di motori di pompe di calore stazionarie per la produzione di calore o di calore e freddo alternati; oppure
- b. per la produzione di elettricità in impianti termici.

3.2 Aliquote della tassa

I combustibili impiegati conformemente al numero 3.1 sono assoggettati alle aliquote della tassa di cui al numero 2.

*Allegato 12*⁴⁸⁹
(art. 112–113b)

Impiego diretto della geotermia per la produzione di calore

1 Prospezione e sfruttamento

- 1.1 La prospezione comprende analisi volte da un lato alla caratterizzazione del sottosuolo di un presunto serbatoio geotermico e, dall'altro lato, alla determinazione dell'ubicazione in superficie nonché del punto di arrivo di una perforazione di sondaggio.
- 1.2 Lo sfruttamento comprende il sondaggio mediante perforazioni per l'estrazione dell'acqua calda e per un'eventuale riconduzione nel serbatoio geotermico dell'acqua prelevata.

2 Costi d'investimento computabili

- 2.1 Nell'ambito della prospezione sono computabili i costi d'esecuzione, di pianificazione, di direzione del progetto e le prestazioni proprie del richiedente, purché effettivamente sostenuti e strettamente necessari per l'esecuzione economica e adeguata delle seguenti attività:
 - a. l'acquisizione di nuovi geodati nell'area di prospezione;
 - b. le attività per l'acquisizione di nuovi geodati;
 - c. l'analisi e l'interpretazione.
- 2.2 Nell'ambito dello sfruttamento sono computabili i costi d'esecuzione, di pianificazione, di direzione del progetto e le prestazioni proprie del richiedente, purché effettivamente sostenuti e strettamente necessari per l'esecuzione economica e adeguata delle seguenti attività:
 - a. la preparazione, la costruzione e lo smantellamento del cantiere di perforazione;
 - b. le perforazioni, compresi la tubazione, la cementazione e il completamento dell'insieme delle perforazioni di produzione, di iniezione e di monitoraggio previste;
 - c. le stimolazioni del foro di trivellazione e del serbatoio;
 - d. le prove di pozzo;
 - e. le misurazioni del foro di trivellazione, strumentazione compresa;
 - f. le prove di circolazione;
 - g. l'analisi delle sostanze rinvenute;
 - h. l'assistenza geologica, l'analisi dei dati e l'interpretazione.

⁴⁸⁹ Introdotta dalla cifra II cpv. 3 dell'O del 1° nov. 2017 (RU **2017** 6753). Aggiornato dalla cifra II cpv. 1 dell'O del 24 nov. 2021 (RU **2021** 859) e dalla cifra III dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2022** 771).

- 2.3 I costi di pianificazione e direzione del progetto sono computati fino all'ammontare del 15 per cento dei costi d'esecuzione computabili. I costi sostenuti a monte della presentazione della domanda sono computabili.
- 2.4 Le prestazioni proprie del richiedente, come eventuali prestazioni proprie di pianificazione o esecuzione, sono computabili soltanto se sono usuali e possono essere comprovate mediante un rapporto di lavoro dettagliato.
- 2.5 Non sono computabili i costi generati nell'ambito di procedure ufficiali correlate alla prospezione e allo sfruttamento.

3 Procedura per l'ottenimento di un contributo per la prospezione

3.1 Domanda

La domanda deve fornire informazioni su aspetti del progetto tecnici, economici, legali, organizzativi e rilevanti per la sicurezza nonché la protezione dell'ambiente, in particolare in merito a:

- a. stato delle attuali conoscenze nell'area oggetto dell'esplorazione mediante l'elaborazione dell'insieme di geodati, analisi e interpretazioni disponibili;
- b. prospezioni geologiche previste per la determinazione delle ubicazioni e dei punti di arrivo della perforazione e che servono all'individuazione e alla caratterizzazione di un serbatoio geotermico, nonché il plusvalore atteso in quanto ad aumento delle probabilità di uno sfruttamento efficace;
- c. piani di utilizzazione in caso di esito positivo della prospezione nonché calcoli della redditività provvisori;
- d. piani dettagliati delle scadenze e stime dei costi con uno scarto massimo del 20 per cento;
- e. misure previste volte a individuare i pericoli e i rischi per la salute, la sicurezza sul lavoro e la sicurezza dell'esercizio nonché per l'ambiente, in particolare per le risorse di acqua potabile, e misure previste volte a ridurre tali rischi a un livello minimo e ragionevolmente praticabile.

3.2 Esame della domanda

3.2.1 L'UFE nomina all'interno del gruppo di esperti indipendente un rappresentante dell'Ufficio federale di topografia (swisstopo), in particolare per la valutazione delle componenti geologiche del progetto e del plusvalore per l'esplorazione in Svizzera.

3.2.2 Il gruppo di esperti esamina e valuta la domanda sulla base delle informazioni fornite al numero 3.1 in particolare in merito a:

- a. attività di prospezione previste e gestione del progetto;
- b. livello tecnico e qualitativo dei lavori programmati e tenore innovativo;
- c. in che misura le attività di prospezione accrescono le probabilità di individuazione e sfruttamento di un serbatoio geotermico;

- d. plusvalore per l'esplorazione di serbatoi geotermici nel sottosuolo svizzero;
 - e. gestione dei rischi per la salute, la sicurezza sul lavoro e la sicurezza dell'esercizio, nonché per l'ambiente.
- 3.2.3 Se valuta positivamente il progetto, il gruppo di esperti trasmette all'UFE in particolare una raccomandazione su
- a. l'aumento atteso delle probabilità di individuare un serbatoio geotermico;
 - b. le scadenze delle tappe del progetto;
 - c. l'ammontare del contributo alla prospezione da concedere;
 - d. l'impiego di un rappresentante di swisstopo con funzione di accompagnamento al progetto.
- 3.3 Contratto
- Se vi sono i presupposti per la concessione del contributo alla prospezione, nel contratto vengono regolamentati secondo l'articolo 113 capoverso 5 in particolare i seguenti punti:
- a. le tappe principali che la persona richiedente deve raggiungere e le scadenze da rispettare;
 - b. l'obbligo di informazione della persona richiedente nei confronti dell'UFE, segnatamente relativo a rapporti finanziari, conteggi finali ed eventuali modifiche del progetto;
 - c. l'entità, le condizioni e la scadenza del contributo alla prospezione;
 - d. fatti salvi monopoli cantonali, il trasferimento a titolo gratuito dell'impianto alla Confederazione e la concessione a quest'ultima di un diritto di compera del fondo, se un progetto non viene portato avanti e nemmeno utilizzato per altri scopi;
 - e. la pubblicazione di tutti i dati finanziari necessari al calcolo di eventuali perdite o utili secondo l'articolo 113b;
 - f. i motivi che conducono allo scioglimento del contratto;
 - g. ulteriori condizioni.
- 3.4 Svolgimento e conclusione del progetto
- 3.4.1 Il responsabile del progetto svolge i lavori di prospezione programmati.
- 3.4.2 L'accompagnatore del progetto segue il progetto durante i lavori di prospezione e valuta i risultati. Per adempiere i suoi compiti, può coinvolgere il gruppo di esperti. Redige rapporti periodici per l'UFE e il gruppo di esperti.
- 3.4.3 Se non vengono rispettate le tappe o le scadenze di cui al numero 3.3 lettera a, l'UFE può sciogliere il contratto con effetto immediato.
- 3.4.4 Al termine delle attività, il gruppo di esperti valuta a beneficio dell'UFE i risultati dei lavori di prospezione e giudica i risultati in merito all'aumento atteso delle probabilità di individuare un presunto serbatoio geotermico.

4 Procedura per l'ottenimento di un contributo allo sfruttamento

4.1 Una domanda di contributo allo sfruttamento può essere presentata solamente se nell'area interessata è stata precedentemente svolta una prospezione e redatto il relativo rapporto circa la probabilità di individuare un presunto serbatoio geotermico.

4.2 Domanda

La domanda deve fornire informazioni su aspetti del progetto tecnici, economici, legali, organizzativi e rilevanti per la sicurezza nonché la protezione dell'ambiente, in particolare in merito a:

- a. il programma dettagliato delle perforazioni, del completamento, delle misurazioni e delle prove di tutte le perforazioni previste;
- b. i piani dettagliati delle scadenze e le stime dei costi con uno scarto massimo del 20 per cento;
- c. le caratteristiche attese del presunto serbatoio geotermico, in particolare la temperatura nel foro di trivellazione all'altezza del serbatoio e le caratteristiche relative al trasporto;
- d. l'utilizzazione prevista delle perforazioni e del serbatoio geotermico qualora i risultati non corrispondessero alle aspettative;
- e. le misure previste volte a individuare i pericoli e i rischi per la salute, la sicurezza sul lavoro e la sicurezza dell'esercizio nonché per l'ambiente, in particolare per le risorse di acqua potabile, e le misure previste volte a ridurre tali rischi a un livello minimo e ragionevolmente praticabile;
- f. le innovazioni previste al fine di rendere promettente e affidabile lo sfruttamento di serbatoi geotermici in Svizzera;
- g. il valore delle attività di sfruttamento in riferimento all'esplorazione di serbatoi geotermici nel sottosuolo svizzero;
- h. la forma giuridica prevista e il nome o la ragione sociale della società responsabile della gestione;
- i. il finanziamento e i costi amministrativi delle fasi di sfruttamento, costruzione, ampliamento, esercizio e smantellamento;
- j. lo sfruttamento dell'acqua calda estratta sulla base di un piano di utilizzazione, descrizione dei previsti acquirenti di calore nonché il loro coinvolgimento nel progetto, inclusa la prevista riduzione delle emissioni di CO₂.

4.3 Esame della domanda

4.3.1 L'UFE nomina all'interno del gruppo di esperti indipendente un rappresentante di swisstopo, in particolare per la valutazione delle componenti geologiche del progetto e del plusvalore per l'esplorazione in Svizzera.

4.3.2 Il gruppo di esperti esamina e valuta la domanda sulla base delle informazioni fornite al numero 4.2 in particolare in merito a:

- a. caratteristiche attese del presunto serbatoio geotermico, in particolare la temperatura nel foro di trivellazione all'altezza del serbatoio e le caratteristiche relative al trasporto;

- b. livello tecnico e qualitativo dei lavori programmati e il tenore innovativo;
 - c. plusvalore per l'esplorazione di serbatoi geotermici nel sottosuolo svizzero;
 - d. gestione dei rischi per la salute, la sicurezza sul lavoro e la sicurezza dell'esercizio nonché per l'ambiente.
- 4.3.3 In caso di valutazione positiva della domanda il gruppo di esperti trasmette all'UFE in particolare una raccomandazione su:
- a. la temperatura attesa del serbatoio nel foro di trivellazione all'altezza del serbatoio e le caratteristiche del serbatoio relative al trasporto;
 - b. le scadenze delle tappe del progetto;
 - c. l'ammontare del contributo allo sfruttamento da concedere;
 - d. l'impiego di un esperto indipendente in qualità di accompagnatore del progetto.
- 4.4 Contratto
- Se vi sono i presupposti per la concessione del contributo allo sfruttamento, nel contratto vengono regolamentati secondo l'articolo 113 capoverso 5 in particolare i seguenti punti:
- a. le tappe principali che la persona richiedente deve raggiungere e le scadenze da rispettare;
 - b. l'obbligo di informazione della persona richiedente nei confronti dell'UFE, segnatamente relativo a rapporti finanziari, conteggi finali ed eventuali modifiche del progetto;
 - c. l'entità, le condizioni e la scadenza del contributo allo sfruttamento;
 - d. fatti salvi monopoli cantonali, il trasferimento a titolo gratuito dell'impianto alla Confederazione e la concessione a quest'ultima di un diritto di compera del fondo, se un progetto non viene portato avanti e nemmeno utilizzato per altri scopi;
 - e. la pubblicazione di tutti i dati finanziari necessari al calcolo di eventuali perdite o utili secondo l'articolo 113d;
 - f. i motivi che conducono allo scioglimento del contratto;
 - g. ulteriori condizioni.
- 4.5 Svolgimento e conclusione del progetto
- 4.5.1 Il responsabile del progetto svolge i lavori di sfruttamento programmati.
- 4.5.2 L'accompagnatore del progetto segue il progetto durante i lavori di sfruttamento e valuta i risultati di tali lavori, in particolare per quanto riguarda la temperatura e le caratteristiche del serbatoio relative al trasporto. Per adempiere i suoi compiti, può coinvolgere il gruppo di esperti. Egli redige rapporti periodici per l'UFE e per il gruppo di esperti.
- 4.5.3 Se non vengono rispettate le tappe o le scadenze di cui al numero 4.4 lettera a, l'UFE può sciogliere il contratto con effetto immediato.
- 4.5.4 Al più tardi sei mesi dopo la conclusione dei lavori di sfruttamento, il gruppo di esperti valuta i risultati dell'attività di sfruttamento.

- 4.5.5 L'UFE comunica al responsabile del progetto il risultato dell'esame, in particolare quello relativo al serbatoio geotermico.

5 Geodati

- 5.1 La persona richiedente fornisce a titolo gratuito a swisstopo e al Cantone di ubicazione, entro al massimo sei mesi dopo il rilevamento effettuato secondo le disposizioni tecniche di swisstopo, i rispettivi geodati.
- 5.2 Nel quadro degli obiettivi della legge del 5 ottobre 2007⁴⁹⁰ sulla geoinformazione e dell'ordinanza del 21 maggio 2008⁴⁹¹ sulla geologia nazionale swisstopo può utilizzare ed elaborare questi geodati; lo stesso vale per i Cantoni di ubicazione secondo le rispettive regolamentazioni cantonali.
- 5.3 Esso mette a disposizione del pubblico i geodati primari e i geodati primari processati al più tardi entro 24 mesi dalla fine della prospezione ed entro 12 mesi dalla fine dello sfruttamento.

⁴⁹⁰ RS 510.62

⁴⁹¹ RS 510.624

*Allegato 13*⁴⁹²
(art. 46d, 46g e 53)

Operatori di aeromobili con obbligo di partecipazione al SSQE

1. Gli operatori di aeromobili hanno l'obbligo di partecipazione al SSQE se effettuano i seguenti voli:
 - a. voli nazionali in Svizzera;
 - b. voli provenienti dalla Svizzera verso gli Stati membri dello SEE, inclusi voli verso regioni ultraperiferiche;
 - c. voli dalla Svizzera al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (UK).
- 1a Sono considerate regioni ultraperiferiche:
 - a. Guadalupa;
 - b. Guyana francese;
 - c. Martinica;
 - d. Mayotte;
 - e. Riunione;
 - f. Saint-Martin;
 - g. Azzorre;
 - h. Madeira;
 - i. Isole Canarie.
2. Ne sono esclusi:
 - a. i voli effettuati esclusivamente per il trasporto di monarchi in missione ufficiale e dei loro familiari più prossimi, capi di Stato, capi di governo e ministri appartenenti al governo, qualora ciò sia confermato da un relativo indicatore di stato nel piano di volo;
 - b. i voli militari, doganali e di polizia;
 - c. i voli relativi a operazioni di ricerca e salvataggio, i voli per attività antincendio, i voli umanitari e i voli per attività di aeroambulanza in emergenze mediche;
 - d. i voli effettuati esclusivamente secondo le regole del volo a vista definite nell'allegato 2 della convenzione del 7 dicembre 1944⁴⁹³ sull'aviazione civile internazionale;
 - e. i voli in cui l'aeromobile ritorna al punto di partenza senza scalo intermedio previsto;
 - f. i voli di addestramento effettuati esclusivamente per acquisire o ottenere una licenza di pilota o un'autorizzazione per l'equipaggio della cabina di

⁴⁹² Introdotta dalla cifra II cpv. 3 dell'O del 13 nov. 2019 (RU **2019** 4335). Aggiornata dalla cifra II cpv. 3 dell'O del 4 mag. 2022 (RU **2022** 311) e dalla cifra II cpv. 1 dell'O del 29 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU **2023** 581).

⁴⁹³ RS **0.748.0**

- pilotaggio, a condizione che ciò sia indicato nel piano di volo e che i voli non siano utilizzati per il trasporto di passeggeri o merci o per il posizionamento o il trasferimento dell'aeromobile;
- g. i voli utilizzati esclusivamente per la ricerca scientifica;
 - h. i voli destinati esclusivamente al controllo, al collaudo o alla certificazione di aeromobili o di apparecchiature di bordo e di terra;
 - i. i voli con aeromobili con un peso massimo al decollo inferiore a 5700 kg;
 - j. i voli effettuati da operatori di aeromobili commerciali che, per tre quadrimestri consecutivi, effettuano meno di 243 voli ai sensi del numero 1 o le cui emissioni annue totali sono inferiori a 10 000 t di CO₂;
 - k. i voli effettuati da operatori di aeromobili non commerciali, a condizione che le emissioni annue totali dei voli effettuati da tali gestori ai sensi del numero 1 siano inferiori a 1000 t di CO₂;
 - l. ...
3. Le deroghe secondo il numero 2 lettere j e k non si applicano agli operatori di aeromobili soggetti al SSQE europeo.
4. L'assegnazione dei voli ai quadrimestri di cui al numero 2 lettera j si basa sull'ora locale di partenza di ciascun volo.

*Allegato 14*⁴⁹⁴
(art. 46d cpv. 1 e 2, 51 cpv. 1, 2 e 4, 52 cpv. 1, 6 e 7, 53 cpv. 1 e 2,
55 cpv. 2 e 130 cpv. 1)

Autorità competente per i partecipanti al SSQE

1 Gestori di impianti

L'UFAM è l'autorità competente per i gestori di impianti che partecipano al SSQE.

2 Operatori di aeromobili

- 2.1 Per gli operatori di aeromobili con obbligo di partecipazione al SSQE, lo Stato responsabile della loro amministrazione è definito nel regolamento (CE) n. 748/2009⁴⁹⁵.
- 2.2 È determinante per l'amministrazione degli operatori di aeromobili:
- a. quale Stato ha rilasciato l'autorizzazione di esercizio; o
 - b. il valore massimo stimato delle emissioni di CO₂ rispetto agli altri Stati del rispettivo operatore di aeromobile.
- 2.3 Se la gestione è affidata alla Svizzera, l'autorità competente è l'UFAM.

⁴⁹⁴ Introdotta dalla cifra II cpv. 3 dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).

⁴⁹⁵ Cfr. nota a piè di pagina all'art. 135 lett. f.

*Allegato 15*⁴⁹⁶
(art. 46e, 46f e 46g)

Calcolo della quantità massima di diritti di emissione disponibili e della quantità di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito per gli operatori di aeromobili

1. Calcolo della quantità massima di diritti di emissione disponibili annualmente per tutti gli operatori di aeromobili

1.1 Base per il calcolo

1.1.1 La quantità massima di diritti di emissione disponibili annualmente per tutti gli operatori di aeromobili è calcolata in base ai seguenti valori del parametro di riferimento (PR):

- a. per gli anni dal 2020 al 2023: 0,000642186914222035 diritti di emissione per tonnellata-chilometro (PR₂₀₂₀);
- b. per l'anno 2024: 0,000481640185666526 diritti di emissione per tonnellata-chilometro (PR₂₀₂₄);
- c. per l'anno 2025: 0,000321093457111017 diritti di emissione per tonnellata-chilometro (PR₂₀₂₅);

1.1.2 Dove:

- tonnellate-chilometro (tkm): distanza [km] * carico utile [t];
- distanza: distanza ortodromica tra l'aerodromo di partenza e l'aerodromo di arrivo maggiorata di 95 km;
- carico utile: massa totale di merci, posta, passeggeri e bagagli trasportata.

1.1.3 Per calcolare il carico utile si applica quanto segue:

- a. il numero dei passeggeri comprende il numero di persone a bordo dell'aeromobile, escluso l'equipaggio;
- b. l'operatore di aeromobile può applicare:
 - la massa (massa effettiva o massa standard riferita ai passeggeri e al bagaglio imbarcato) che figura nella sua documentazione sul calcolo della massa e del bilanciamento, o
 - un valore standard pari a 100 kg per passeggero e relativo bagaglio imbarcato.

1.2 Calcolo per i singoli anni

La quantità massima di diritti di emissione disponibili annualmente per tutti i gestori di aeromobili è calcolata come segue:

1.2.1 Quantità massima disponibile nel 2020

⁴⁹⁶ Introdotta dalla cifra II cpv. 3 dell'O del 13 nov. 2019 (RU **2019** 4335). Nuovo testo giustifica la cifra II cpv. 2 dell'O del 29 set. 2023 (RU **2023** 581). Aggiornato dalla cifra II cpv. 1 dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2025** 248).

$$Cap_{2020} = \sum tkm_{CH-SSQE} * PR_{2020} * 100 / 82$$

dove:

Cap₂₀₂₀ Limite massimo delle emissioni per il 2020

$\sum tkm_{CH-SSQE}$ Somma delle tonnellate-chilometro nel 2018 nel SSQE svizzero (senza voli nelle regioni ultraperiferiche)

PR₂₀₂₀ Parametro di riferimento per il 2020

1.2.2 Quantità massima annua disponibile negli anni dal 2021 al 2023

$$Cap_{202x} = Cap_{2020} - x * 0,022 * Cap_{2020}$$

dove:

Cap_{202x} Limite massimo delle emissioni per il 202x; con x = 1, 2, 3.

1.2.3 Quantità massima annua disponibile negli anni 2024–2027

$$Cap_{202x} = Cap_{2023} \text{ consolidato} + Cap(RUP)_{2023} \text{ virtuale} - (x - 3) * 0,043 * (Cap_{2020} \text{ consolidato} + Cap(RUP)_{2020} \text{ virtuale})$$

Cap_{202x} Limite massimo delle emissioni per il 202x; con x = 4, 5, 6, 7

$$Cap_{2023} \text{ consolidato} = 0,934 * 0,97 * Cap_{2020}$$

$$Cap(RUP)_{2023} \text{ virtuale} = 0,934 * \sum tkm_{RUP} * PR_{2020} * 0,97 / 0,82$$

$\sum tkm_{RUP}$ = Somma delle tonnellate-chilometro nel 2018 risultante dai voli nelle regioni ultraperiferiche (RUP)

$$Cap_{2020} \text{ consolidato} = 0,97 * Cap_{2020}$$

$$Cap(RUP)_{2020} \text{ virtuale} = \sum tkm_{RUP} * PR_{2020} * 0,97 / 0,82$$

1.2.4 Quantità massima annua disponibile a partire dal 2028

$$Cap_y = Cap_{2027} - (y - 2027) * 0,044 * (Cap_{2020} \text{ consolidato} + Cap(RUP)_{2020} \text{ consolidato})$$

Cap_y Limite massimo delle emissioni per l'anno y; con y = 2028, 2029, 2030

Cap₂₀₂₇ Limite massimo delle emissioni per il 2027

2. Utilizzazione della quantità massima di diritti di emissione disponibili annualmente per tutti gli operatori di aeromobili

La quantità massima di diritti di emissione disponibili annualmente per tutti gli operatori di aeromobili è utilizzata come segue negli anni dal 2020 al 2023:

- l'82 per cento è a disposizione per l'assegnazione a titolo gratuito agli operatori di aeromobili;
- il 15 per cento è trattenuto per l'asta;
- il 3 per cento è trattenuto per gli operatori di aeromobili che partecipano per la prima volta o che si trovano in forte crescita.

3. **Quantità di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito a un operatore di aeromobili secondo l'articolo 46f**

La quantità di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito a un operatore di aeromobili di cui all'articolo 46f è calcolata come segue:

3.1 **Quantità da assegnare a titolo gratuito per il 2020**

$$Assegnazione_{2020} = \sum tkm_{gestore} * PR_{2020}$$

dove:

$\sum tkm_{gestore}$ Somma delle tonnellate-chilometro nel 2018 del gestore nel SSQE svizzero (senza voli nelle regioni ultraperiferiche).

PR_{2020} Parametro di riferimento per gli anni dal 2020 al 2023.

3.2 **Quantità da assegnare a titolo gratuito per gli anni dal 2021 al 2023**

$$Assegnazione_{202x} = Assegnazione_{2020} - x * 0,022 * assegnazione_{2020}$$

dove:

$Assegnazione_{202x}$ Assegnazione per l'anno 202x; con x = 1, 2, 3.

3.3 **Quantità da assegnare a titolo gratuito per il 2024**

$$Assegnazione_{2024; senza RUP} = 0,891 * \sum tkm_{gestore} * PR_{2024}$$

3.4 **Quantità da assegnare a titolo gratuito per il 2025**

$$Assegnazione_{2025; senza RUP} = 0,848 * \sum tkm_{gestore} * PR_{2025}$$

4. **Quantità di diritti di emissione supplementari da assegnare a titolo gratuito a un operatore di aeromobili secondo l'articolo 46g per i voli verso regioni ultraperiferiche**

La quantità di diritti di emissione supplementari da assegnare a titolo gratuito a un operatore di aeromobili secondo l'articolo 46g per i voli verso regioni ultraperiferiche è calcolata come segue:

4.1 **Quantità supplementare da assegnare a titolo gratuito per il 2024**

$$Assegnazione_{2024; RUP} = 0,891 * \sum tkm_{gestoreRUP} * PR_{2024}$$

$\sum tkm_{gestoreRUP}$ Somma delle tonnellate-chilometro del gestore nel 2018 risultante dai voli nelle regioni ultraperiferiche

4.2 **Quantità supplementare da assegnare a titolo gratuito per il 2025**

$$Assegnazione_{2025; RUP} = 0,848 * \sum tkm_{gestoreRUP} * PR_{2025}$$

*Allegato 16*⁴⁹⁷
(art. 51)

Requisiti relativi al piano di monitoraggio

1 Piano di monitoraggio per gestori di impianti

Il piano di monitoraggio deve determinare come garantire che:

- a. siano utilizzate procedure standardizzate o altri metodi consolidati per la misurazione o il calcolo delle emissioni di gas serra e del consumo di energia;
- b. le emissioni di gas serra e il consumo di energia siano rilevate nel modo più completo, coerente e accurato possibile dal punto di vista tecnico e operativo, nonché economicamente sostenibile;
- c. la misurazione, il calcolo e la documentazione delle emissioni di gas serra e del consumo di energia siano comprensibili e trasparenti;
- d. i dati necessari a verificare un adeguamento dell'assegnazione a titolo gratuito secondo l'articolo 46b siano rilevati in modo completo, coerente e accurato e siano comprensibili.

2 Piano di monitoraggio per operatori di aeromobili

2.1 Il piano di monitoraggio deve garantire che:

- a. tutti i voli per i quali devono essere raccolti dati sulle emissioni di CO₂ siano rilevati integralmente e che le emissioni di CO₂ di ciascun volo siano determinate con precisione. Le emissioni sono calcolate secondo il numero 3;
- b. i dati per determinare gli altri effetti con impatto climatico dei singoli voli siano rilevati per rappresentare l'impatto climatico delle ulteriori emissioni generate dalle operazioni di volo.

2.2 Il piano di monitoraggio deve rilevare:

- a. le informazioni necessarie per l'identificazione dell'operatore di aeromobile;
- b. le informazioni necessarie per l'identificazione degli aeromobili utilizzati nonché il tipo di carburante assegnato a ogni tipo di aeromobile;
- c. una descrizione della metodologia impiegata per garantire che siano registrati tutti gli aeromobili per i quali devono essere rilevati dati;
- d. una descrizione della metodologia impiegata per garantire che siano registrati tutti i voli sui quali devono essere raccolti dati;
- e. una descrizione della metodologia impiegata per determinare le emissioni di CO₂ dei singoli voli.

⁴⁹⁷ Introdotta dalla cifra II cpv. 3 dell'O del 13 nov. 2019 (RU 2019 4335). Aggiornato dalle cifre II cpv. 1 dell'O del 25 nov. 2020 (RU 2020 6081), dell'O del 29 set. 2023 (RU 2023 581) e dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

- f. una descrizione della metodologia impiegata per determinare la quota di carburanti rinnovabili a basso tenore di emissioni;
 - g. una descrizione della metodologia impiegata per determinare gli altri effetti con impatto climatico dei singoli voli.
- 2.3 Il piano di monitoraggio delle emissioni di CO₂ per gli operatori di aeromobili che emettono più di 25 000 t di CO₂ all'anno deve inoltre contenere le seguenti informazioni:
- a. una procedura per determinare il consumo di carburante di ciascun aeromobile;
 - b. una metodologia impiegata per colmare le lacune dei dati.
- 2.4 Se lo stato dell'operatore di aeromobile subisce una modifica ai sensi dell'articolo 52 capoverso 5 (qualifica di emettitore di entità ridotta), il piano di monitoraggio deve essere nuovamente presentato all'UFAM per verifica.

3 Calcolo delle emissioni di CO₂ degli aeromobili

- 3.1 Le emissioni di CO₂, espresse in tonnellate, sono calcolate secondo la formula seguente:
- $$\text{emissioni di CO}_2 \text{ [t CO}_2\text{]} = \text{carburante consumato [t carburante]} * \text{fattore di emissione [t CO}_2\text{/t carburante]}.$$
- 3.2 Devono essere utilizzati i seguenti fattori di emissione [t CO₂/t carburante] per i diversi carburanti:
- | | |
|------------------------------------|------|
| cherosene (Jet A-1 o Jet A): | 3,16 |
| Jet B: | 3,10 |
| carburante per aeromobili (AvGas): | 3,10 |
- 3.3 Il fattore di emissione dei seguenti carburanti è pari a zero:
- a. carburanti da biomassa, a condizione che la biomassa utilizzata soddisfi i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001⁴⁹⁸;
 - b. carburanti sintetici rinnovabili, il cui contenuto energetico proviene da fonti energetiche rinnovabili diverse dalla biomassa e che soddisfano i criteri di cui all'articolo 29 *bis* della direttiva (UE) 2018/2001.
- 3.4. Per calcolare e notificare il fattore di emissione di una miscela di carburanti si moltiplica il fattore di emissione di cui al numero 3.2 per la quota fossile del carburante.

⁴⁹⁸ Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione), GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82; modificata da ultimo dalla direttiva (UE) 2024/1711, GU L, 2024/1711, 26.6.2024.

*Allegato 17*⁴⁹⁹
(art. 52)

Requisiti posti al rapporto di monitoraggio

1 Rapporto di monitoraggio per gestori di impianti

- 1.1 Il rapporto di monitoraggio deve contenere:
 - a. informazioni sulle emissioni di gas serra e sul consumo di energia nonché sul loro andamento;
 - b. informazioni sui dati necessari per verificare un adeguamento dell'assegnazione a titolo gratuito secondo l'articolo 46*b*;
 - c. un inventario dei vettori energetici;
 - d. informazioni su qualsiasi modifica della capacità di produzione;
 - e. quantità (dati primari) e parametri applicati per calcolare le emissioni di gas serra e il consumo di energia;
 - f. orari di esercizio degli impianti di misurazione, informazioni su mancate misurazioni e loro considerazione nonché risultati ricostruibili delle misurazioni;
 - g. la prova che per i vettori energetici utilizzati le quote rinnovabili sono indicate sulle fatture e che le corrispondenti garanzie di origine nel sistema di garanzie di origine per combustibili e carburanti sono state attribuite al SSQE, a condizione che l'utilizzo di tali vettori energetici nel SSQE debba essere fatto valere con un fattore di emissione inferiore rispetto ai vettori energetici fossili;
 - h. la prova delle quote di biomassa dei vettori energetici che non sono rilevati nel sistema di garanzie di origine per combustibili e carburanti oppure dei materiali che sono trasformati nei processi, a condizione che il loro utilizzo sia fatto valere nel SSQE con un fattore di emissione inferiore rispetto ai vettori energetici fossili.
- 1.2 I dati sono presentati in una tabella riassuntiva e messi a confronto con i dati degli anni precedenti. L'UFAM definisce la forma del rapporto di monitoraggio in una direttiva.

2 Rapporto di monitoraggio per operatori di aeromobili

- 2.1 Il rapporto di monitoraggio deve contenere:
 - a. le informazioni necessarie per l'identificazione dell'operatore di aeromobili;
 - b. le informazioni necessarie per l'identificazione dell'organismo di controllo che esamina il rapporto di monitoraggio, a meno che l'operatore di

⁴⁹⁹ Introdotta dalla cifra II cpv. 3 dell'O del 13 nov. 2019 (RU 2019 4335). Aggiornato dalle cifre II cpv. 1 dell'O del 25 nov. 2020 (RU 2020 6081) e dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

- aeromobili, in quanto emettitore di entità ridotta, non sia esonerato dall'obbligo di verifica;
- c. un riferimento al piano di monitoraggio approvato e una descrizione e giustificazione di eventuali scostamenti dal piano di monitoraggio;
 - d. le informazioni necessarie per l'identificazione degli aeromobili utilizzati;
 - e. il numero totale dei voli registrati;
 - f. il fattore di emissione e il consumo di carburante per ciascun tipo di carburante;
 - g. la somma di tutte le emissioni di CO₂ dei voli per i quali devono essere raccolti i dati e che sono stati effettuati dal gestore nell'anno civile, suddivise per Stato di partenza e di arrivo e per SSQE svizzero e SSQE europeo;
 - h. in caso di lacune nei dati, una descrizione dei motivi di tali lacune, il metodo utilizzato per stimare i dati sostitutivi e le emissioni da essi calcolate;
 - i. per ogni coppia di aeroporti, l'identificativo ICAO dell'aeroporto e il numero di voli per i quali devono essere raccolti i dati e le relative emissioni annue;
 - j. l'indicazione dei CO₂eq calcolati ai sensi dell'articolo 56^{bis} del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066⁵⁰⁰ degli ulteriori effetti con impatto climatico dei voli per i quali devono essere rilevati dati e che sono effettuati dall'operatore nell'anno civile, suddivisi per aeroporti di partenza e di arrivo.
- 2.2 Gli emettitori di entità ridotta di cui all'articolo 55 paragrafo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 possono stimare il loro consumo di carburanti con uno strumento per emettitori di entità ridotta di cui all'articolo 55 paragrafo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066.
- 2.3 Si applicano le seguenti disposizioni particolari per l'impiego di carburanti di cui all'allegato 16 numero 3.3:
- 2.3.1 Per le miscele di carburanti l'operatore di aeromobili può indicare la quota di carburanti di cui all'allegato 16 numero 3.3 con una quota fossile del 100 per cento oppure determina la quota di carburanti di cui all'allegato 16 numero 3.3 con la massima precisione possibile.
 - 2.3.2 Gli operatori di aeromobili devono assegnare i carburanti impiegati di cui all'allegato 16 numero 3.3 ai voli soggetti al pagamento della tassa conformemente all'articolo 55 capoverso 2 in rapporto alle loro emissioni complessive

⁵⁰⁰ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione, GU L 334 del 31.12.2018, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/2493, GU L, 2024/2493, 27.9.2024.

a partire dalla Svizzera, a condizione che la fornitura all'aeromobile non avvenga sotto forma di carichi fisicamente identificabili.

- 2.3.3 In riferimento ai valori soglia per la partecipazione al SSQE, per i carburanti di cui all'allegato 16 numero 3.3 devono essere applicati i fattori di emissione di cui all'allegato 16 numero 3.2 ai fini della qualifica di emettitore di entità ridotta e dell'esenzione dall'obbligo di verifica.
- 2.3.4 Gli operatori di aeromobili devono dimostrare che:
- a. la quota di carburanti di cui all'allegato 16 numero 3.3 assegnata ai voli aggregati per coppie di aeroporti non supera il limite superiore di miscelazione per questi carburanti stabilito in conformità a una norma riconosciuta a livello internazionale;
 - b. per i carburanti di cui all'allegato 16 numero 3.3 le quote rinnovabili sono indicate sulle fatture e le corrispondenti garanzie di origine nel sistema di garanzie di origine per combustibili e carburanti sono state attribuite al SSQE, a condizione che vogliano farseli computare nel SSQE

*Allegato 18*⁵⁰¹
(art. 52)

Verifica dei rapporti di monitoraggio degli operatori di aeromobili e dei requisiti posti all'organismo di controllo

1 Obblighi dell'organismo di controllo e dell'operatore di aeromobile

- 1.1 L'organismo di controllo verifica l'affidabilità, la plausibilità e la precisione dei sistemi di monitoraggio nonché dei dati e delle indicazioni di cui all'allegato 18 numero 2. In particolare garantisce che i dati consentano di determinare le emissioni di CO₂.
- 1.2 L'operatore di aeromobile consente all'organismo di controllo di accedere a tutte le informazioni e a i documenti relativi all'oggetto della verifica. In particolare chiede a Eurocontrol i dati necessari alla verifica e relativi alle operazioni di volo dei suoi aeromobili e li mette a disposizione dell'organismo di controllo, oppure mette a disposizione dati equivalenti.

2 Requisiti specifici per la verifica

- 2.1 L'organismo di controllo si accerta che siano considerati tutti i voli:
 - a. di cui è responsabile l'operatore di aeromobili;
 - b. che sono stati concretamente effettuati;
 - c. per i quali devono essere rilevati dati sulla base della presente ordinanza.
- 2.2 A questo scopo l'organismo di controllo utilizza i dati concernenti i piani di volo e i dati chiesti dall'operatore di aeromobili a Eurocontrol o ad altre fonti.

3 Fasi della verifica

La verifica dei rapporti di monitoraggio prevede le fasi seguenti:

- 3.1 analisi di tutte le attività effettuate dall'operatore di aeromobili (analisi strategica);
- 3.2 controlli a campione per determinare l'affidabilità dei dati e delle informazioni forniti (analisi di processo);
- 3.3 analisi del rischio di errore in relazione ai dati utilizzati e verifica del procedimento per ridurre tale rischio (analisi dei rischi);
- 3.4 stesura di un rapporto di verifica nel quale è indicato se il rapporto di monitoraggio soddisfa i requisiti della presente ordinanza; il rapporto deve riportare

⁵⁰¹ Introdotta dalla cifra II cpv. 3 dell'O del 13 nov. 2019 (RU **2019** 4335). Aggiornata dalla cifra II cpv. 1 dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2025** 248).

tutti gli aspetti rilevanti concernenti le operazioni effettuate nel quadro della verifica.

4 Requisiti posti all'organismo di controllo

- 4.1 Per l'attività di verifica affidatagli, l'organismo di controllo deve essere accreditato secondo:
 - a. l'ordinanza del 17 giugno 1996⁵⁰² sull'accreditamento e la designazione; oppure
 - b. il regolamento (CE) n. 765/2008⁵⁰³ e il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067⁵⁰⁴.
- 4.2 Deve essere indipendente dall'operatore di aeromobile e svolgere i propri compiti con professionalità e obiettività.
- 4.3 Deve disporre di una comprovata competenza tecnica nella verifica dei dati sulle emissioni di CO₂ nel settore dell'aviazione e conoscere le modalità con le quali sono riunite tutte le informazioni necessarie al rapporto di monitoraggio, in particolare per quanto riguarda la raccolta, la misurazione tecnica, il calcolo e la trasmissione dei dati.
- 4.4 Deve conoscere tutte le norme rilevanti in materia, nonché le disposizioni legali e amministrative in vigore.

⁵⁰² RS **946.512**

⁵⁰³ Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 del Consiglio; GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/1020, GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1.

⁵⁰⁴ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione, del 19 dicembre 2018, relativo alla verifica dei dati e all'accREDITAMENTO dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 334 del 31.12.2018, pag. 94; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/1321, GU L, 2024/, 13.5.2024.

*Allegato 19*⁵⁰⁵
(art. 5 cpv. 2, 55 cpv. 1^{bis} e 66a cpv. 2)

Stoccaggio e sequestro chimico del CO₂

Per lo stoccaggio o il sequestro chimico del CO₂ devono essere adempiuti i seguenti requisiti:

- a. la permanenza dello stoccaggio o del sequestro di carbonio è garantita ed è dimostrata in modo comprensibile;
- b. la permanenza dello stoccaggio o del sequestro di carbonio deve essere verificata annualmente. Le perdite sono considerate emissioni di CO₂ e devono essere notificate all'UFAM;
- c. le perdite durante il trasporto di CO₂ catturato sono considerate emissioni di CO₂ e devono essere notificate all'UFAM;
- d. lo stoccaggio geologico deve avvenire in un sito di stoccaggio approvato e iscritto nel registro fondiario in Svizzera oppure in un sito di stoccaggio all'estero approvato ai sensi della direttiva 2009/31/CE⁵⁰⁶.

⁵⁰⁵ Introdotta dalla cifra II cpv. 3 dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

⁵⁰⁶ V. nota a piè di pagina relativa all'art. 55 cpv. 1^{bis} lett. b.

Indice

Capitolo 1: Disposizioni generali

Sezione 1: Gas serra

..... Art. 1

Sezione 2: Definizioni

..... Art. 2

Sezione 3: Obiettivi intermedi settoriali

..... Art. 3

Sezione 4: ...

Abrogato Art. 4

Abrogato Art. 4a

Sezione 5: Attestati per progetti e programmi di riduzione delle emissioni o di aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio in Svizzera e all'estero

Requisiti Art. 5

Programmi Art. 5a

Accompagnamento scientifico Art. 5b

Convalida di progetti e programmi Art. 6

Domanda di valutazione dell'idoneità di un progetto o di un programma per il rilascio di attestati Art. 7

Decisione sull'idoneità di un progetto o di un programma per il rilascio di attestati Art. 8

Menzione nel registro fondiario Art. 8a

Proroga del periodo di credito Art. 8b

Rapporto di monitoraggio e verifica del rapporto di monitoraggio Art. 9

Rilascio degli attestati Art. 10

Modifiche sostanziali del progetto o del programma Art. 11

Organismi di convalida e di controllo Art. 11a

Attestati internazionali secondo l'articolo 6 paragrafo 4 dell'Accordo di Parigi Art. 11b

Sezione 5a: Attestati per i gestori di impianti

Attestati per i gestori con impegno di riduzione Art. 12

Attestati per i gestori di impianti con convenzione sugli obiettivi concernente l'evoluzione del consumo energetico Art. 12a

Sezione 5b: Gestione degli attestati e protezione dei dati

Gestione degli attestati e dei dati	Art. 13
Pubblicazione di informazioni su progetti e programmi	Art. 14

Sezione 6: Coordinamento dei provvedimenti di adattamento

.....	Art. 15
-------	---------

Capitolo 2: Provvedimenti tecnici per ridurre le emissioni di CO2 degli edifici

.....	Art. 16
-------	---------

Capitolo 3: Provvedimenti volti a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli

Sezione 1: Disposizioni generali

<i>Abrogato</i>	Art. 17
Automobile	Art. 17a
Autofurgoni	Art. 17b
Trattori a sella leggeri	Art. 17c
Veicolo pesante.....	Art. 17c ^{bis}
Prima messa in circolazione	Art. 17d
Anno di riferimento	Art. 17e
<i>Abrogato</i>	Art. 17f

Sezione 2: Importatori e costruttori

Importatore	Art. 17g
Grande importatore	Art. 18
<i>Abrogato</i>	Art. 19
Piccolo importatore.....	Art. 20
Costruttore	Art. 21
Raggruppamento di emissioni	Art. 22
Accordo di ripresa di veicoli.....	Art. 22a

Sezione 3: Basi di calcolo

Obblighi degli importatori di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri	Art. 23
Obblighi degli importatori di veicoli pesanti	Art. 23a
Fonti dei dati per il calcolo dell'obiettivo di emissione e delle emissioni medie di CO2 del parco veicoli nuovi.....	Art. 24

Determinazione delle emissioni di CO ₂ di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri	Art. 25
Determinazione delle emissioni di CO ₂ di veicoli pesanti.....	Art. 25a

Sezione 4: Presa in considerazione delle riduzioni di emissioni di CO₂ e agevolazioni

Riduzione mediante ecoinnovazioni	Art. 26
Riduzione mediante gas naturale e biogas	Art. 26a
Riduzione mediante carburanti sintetici rinnovabili	Art. 26b
A agevolazioni per veicoli a basse o a zero emissioni	Art. 26c

Sezione 5: Calcolo delle emissioni di CO₂ e dell'obiettivo individuale, nonché calcolo e riscossione della sanzione

Calcolo delle emissioni medie di CO ₂ di un parco veicoli nuovi di un grande importatore	Art. 27
Calcolo delle emissioni di CO ₂ di un veicolo pesante	Art. 27a
Obiettivo individuale	Art. 28
Importi delle sanzioni	Art. 29
Sanzione in caso di superamento dell'obiettivo individuale	Art. 30
Acconti trimestrali	Art. 31
<i>Abrogati</i>	Art. 32 e 33
Garanzie.....	Art. 34
Sanzione per i piccoli importatori.....	Art. 35

Sezione 6:...

<i>Abrogati</i>	Art. 36
-----------------------	---------

Sezione 7:...

<i>Abrogati</i>	Art. 37, 38 e 39
-----------------------	------------------

Capitolo 4: Sistema di scambio di quote di emissioni

Sezione 1: Gestori di impianti

Gestori di impianti tenute a partecipare	Art. 40
Deroga all'obbligo di partecipare	Art. 41
Partecipazione su domanda.....	Art. 42
Impianti non considerati	Art. 43
Uscita.....	Art. 43a
Decisione	Art. 44
Quantità massima di diritti di emissione disponibili	Art. 45

Assegnazione di diritti di emissione a titolo gratuito	Art. 46
Assegnazione di diritti di emissione a titolo gratuito per i gestori di impianti che partecipano per la prima volta al SSQE e per gestori di impianti con nuovi elementi di assegnazione	Art. 46a
Adeguamento della quantità dei diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito	Art. 46b
<i>Abrogato</i>	Art. 46c

Sezione 1a: Operatori di aeromobili

Operatori di aeromobili obbligati a partecipare	Art. 46d
Quantità massima di diritti di emissione disponibili	Art. 46e
Assegnazione di diritti di emissione a titolo gratuito	Art. 46f
Ulteriore assegnazione a titolo gratuito nel caso di voli verso regioni ultraperiferiche.....	Art. 46g

Sezione 2: Vendita all'asta dei diritti di emissione

Diritto a partecipare	Art. 47
Svolgimento dell'asta	Art. 48
Informazioni richieste per la partecipazione	Art. 49
Carattere vincolante delle offerte d'asta	Art. 49a

Sezione 3: Rilevamento dei dati e monitoraggio

Rilevamento dei dati	Art. 50
Piano di monitoraggio.....	Art. 51
Rapporto di monitoraggio.....	Art. 52
Obbligo di notifica in caso di cambiamenti	Art. 53
Compiti dei Cantoni.....	Art. 54

Sezione 4: Obbligo di consegna di diritti di emissione

Obbligo	Art. 55
Caso di rigore	Art. 55a
<i>Abrogati</i>	Art. 55b a 55d
Inosservanza dell'obbligo	Art. 56

Sezione 5: Registro dello scambio di quote di emissioni

Principio	Art. 57
Apertura di un conto	Art. 58
Recapito e sede o domicilio	Art. 59
Rifiuto dell'apertura di un conto.....	Art. 59a
Iscrizione nel Registro dello scambio di quote di emissioni	Art. 60

Transazioni	Art. 61
Tenuta del Registro	Art. 62
Esclusione della responsabilità	Art. 63
Blocco e chiusura del conto	Art. 64
Pubblicazione di informazioni e protezione dei dati	Art. 65

Capitolo 5: Impegno di riduzione delle emissioni di gas serra

Sezione 1: Condizioni e contenuto

Condizioni	Art. 66
Contenuto dell'impegno di riduzione.....	Art. 66a
Impegno di riduzione con obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra.....	Art. 67
Impegno di riduzione con obiettivo basato sui provvedimenti	Art. 68
Raggruppamento per l'impegno di riduzione.....	Art. 68a

Sezione 2: Domanda di determinazione di un impegno di riduzione

.....	Art. 69
<i>Abrogati</i>	Art. 70 e 71

Sezione 3: Rapporto di monitoraggio e piano di decarbonizzazione

Rapporto di monitoraggio	Art. 72
Contenuto del piano di decarbonizzazione	Art. 72a
Controllo del piano di decarbonizzazione	Art. 72b
Presentazione e aggiornamento del piano di decarbonizzazione.....	Art. 72c

Sezione 4: Adempimento dell'impegno di riduzione

Mancato computo delle riduzioni delle emissioni.....	Art. 72d
Computo di attestati all'adempimento dell'impegno di riduzione nel 2030	Art. 72e
Non considerazione delle emissioni supplementari di gas serra in caso di cambiamento del vettore energetico e di produzione di energia elettrica a seguito di un prelievo dalla riserva.....	Art. 72f

Sezione 5: Adeguamento e fine anticipata dell'impegno di riduzione

Obbligo di notifica in caso di cambiamenti	Art. 73
Esclusione di un gestore da un impegno di riduzione di un raggruppamento	Art. 73a
Adeguamento dell'impegno di riduzione.....	Art. 74
<i>Abrogati</i>	Art. 74a e 74b
Fine anticipata dell'impegno di riduzione	Art. 74c
Computo dei certificati di riduzione delle emissioni	Art. 75

Sezione 6: Inadempimento dell'impegno di riduzione e garanzia della sanzione

Inadempimento dell'impegno di riduzione	Art. 76
Garanzia della sanzione	Art. 77
<i>Abrogato</i>	Art. 78

Sezione 7: Pubblicazione di informazioni

.....	Art. 79
-------	---------

Capitolo 6: ...

<i>Abrogati</i>	Art. 80 a 85
-----------------------	--------------

Capitolo 7: Provvedimenti relativi ai carburanti fossili

Sezione 1: Compensazione delle emissioni di CO2 di carburanti fossili

Obbligo di compensazione.....	Art. 86
Deroga all'obbligo di compensazione in caso di piccole quantità	Art. 87
Raggruppamenti di compensazione	Art. 88
Aliquota di compensazione.....	Art. 89
Misure di compensazione ammesse.....	Art. 90
Adempimento dell'obbligo di compensazione.....	Art. 91
Inadempimento dell'obbligo di compensazione	Art. 92

Capitolo 8: Tassa sul CO2

Sezione 1: Disposizioni generali

Oggetto della tassa	Art. 93
Aliquota della tassa.....	Art. 94
Prova del versamento della tassa	Art. 95

Sezione 2: Restituzione della tassa sul CO₂

Diritto alla restituzione	Art. 96
<i>Abrogato</i>	Art. 96a
Rimborso per i gestori di centrali termoelettriche a combustibili fossili.....	Art. 96b
Domanda di restituzione	Art. 97
Periodicità della restituzione.....	Art. 98
Rimborso per i gestori di impianti di cogenerazione che non partecipano al SSQE né hanno preso un impegno di riduzione	Art. 98a
Domanda di rimborso per i gestori di impianti di cogenerazione che non partecipano al SSQE né hanno preso un impegno di riduzione.....	Art. 98b
Periodicità del rimborso per i gestori di impianti di cogenerazione che non partecipano al SSQE né hanno preso un impegno di riduzione.....	Art. 98c
Inadempimento dell'obbligo di investire per i gestori di impianti di cogenerazione che non partecipano al SSQE né hanno preso un impegno di riduzione	Art. 98d
Restituzione per utilizzo a scopo non energetico	Art. 99
Periodicità della restituzione per utilizzo a scopo non energetico	Art. 100
Conservazione dei giustificativi.....	Art. 101
Importo minimo per una restituzione.....	Art. 102
Rinvio della restituzione	Art. 103

Capitolo 9: Utilizzazione dei proventi della tassa sul CO₂**Sezione 1: Calcolo dei proventi della tassa sul CO₂**

.....	Art. 103a
-------	-----------

Sezione 1a: Calcolo dei proventi della tassa sul CO₂

Diritto ai contributi globali	Art. 104
Procedura	Art. 105
Utilizzo delle risorse	Art. 106
Versamento.....	Art. 107
Spese di esecuzione	Art. 108
Comunicazione	Art. 109
Rendiconto.....	Art. 110
Controllo.....	Art. 111

Abrogato Art. 111a

Sezione 1b: Sostegno a progetti per l'impiego diretto della geotermia per la produzione di calore

Progetti che danno diritto a un contributo Art. 112
 Domanda Art. 113
 Ordine di presa in considerazione Art. 113a
 Restituzione Art. 113b

Sezione 2: Promozione delle tecnologie atte a ridurre le emissioni di gas serra

Fideiussione Art. 114
 Garanzia della fideiussione Art. 115
 Obbligo di notifica e rendicontazione Art. 116
 Esecuzione Art. 117
 Finanziamento Art. 118

Sezione 3: Distribuzione alla popolazione

Quota di proventi spettante alla popolazione Art. 119
 Distribuzione Art. 120
 Versamento agli assicuratori Art. 121
 Organizzazione Art. 122
 Indennizzo degli assicuratori Art. 123

Sezione 4: Distribuzione all'economia

Quota di proventi spettante all'economia Art. 124
 Esclusione dalla distribuzione della quota dei proventi Art. 124a
 Distribuzione Art. 125
 Organizzazione Art. 126
 Indennizzo spettante alle casse di compensazione Art. 127

Capitolo 10: Formazione, perfezionamento e informazione

Promozione della formazione e del perfezionamento Art. 128
 Informazione Art. 129

Capitolo 11: Esecuzione

Autorità esecutive Art. 130
 Sistemi d'informazione e di documentazione Art. 130a
 Inventario dei gas serra Art. 131
 Indennizzo per le spese d'esecuzione Art. 132

Controlli e obbligo di informare	Art. 133
Trattamento dei dati	Art. 134
Coordinamento con l'Unione europea	Art. 134a
Adeguamento degli allegati	Art. 135
Approvazione di decisioni minori.....	Art. 135a

Capitolo 12: Disposizioni finali

Sezione 1: Abrogazione e modifica del diritto vigente

Diritto previgente: abrogazione	Art. 136
Modifica del diritto vigente	Art. 137

Sezione 2: Disposizioni transitorie

Conversione dei diritti di emissione non utilizzati	Art. 138
Trasferimento dei certificati di riduzione delle emissioni non utilizzati del periodo 2008–2012.....	Art. 139
Attestati per progetti di riduzione delle emissioni in Svizzera	Art. 140
Calcolo delle emissioni di CO ₂ delle automobili.....	Art. 141
Partecipazione al SSQE	Art. 142
Termine di notifica di una sede o un domicilio per i conti personali	Art. 142a
<i>Abrogato</i>	Art. 143
Impegno di riduzione delle emissioni di gas serra	Art. 144
<i>Abrogato</i>	Art. 145
Restituzione della tassa sul CO ₂	Art. 146

Sezione 2a: Disposizioni transitorie dell'8 ottobre 2014

Attestati per le riduzioni delle emissioni conseguite in Svizzera	Art. 146a
Certificati di riduzione delle emissioni che non possono più essere iscritti nel Registro dello scambio di quote di emissioni.....	Art. 146b

Sezione 2b: Disposizioni transitorie

.....	Art. 146c
.....	Art. 146d
.....	Art. 146e

Sezione 2c: Disposizioni transitorie concernenti la modifica del 25 novembre 2020

Crediti.....	Art. 146f
Partecipazione al SSQE al 1° gennaio 2021	Art. 146g
Restituzione provvisoria della tassa sul CO2.....	Art. 146h
Obiettivo di emissione e obiettivo basato sui provvedimenti in caso di proroga dell'impegno di riduzione secondo l'articolo 31 capoverso 1 ^{bis} della legge sul CO2.....	Art. 146i
Attestati e adeguamento dell'obiettivi di emissione e dell'obiettivo basato su provvedimenti nel 2020	Art. 146j

Sezione 2d:

Disposizioni transitorie concernenti lamodifica del 24 novembre 2021

.....	Art. 146k
-------	-----------

Sezione 2e: Disposizioni transitorie concernenti la modifica del 4 maggio 2022

Computo delle riduzioni delle emissioni per progetti realizzati all'estero fino al 2021	Art. 146l
Inizio dell'attuazione per progetti e programmi all'estero o per l'aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio in Svizzera	Art. 146m
Restituzione provvisoria della tassa sul CO2 2022	Art. 146n
Obiettivo di emissione e obiettivo basato sui provvedimenti in caso di proroga dell'impegno di riduzione secondo l'articolo 31 capoverso 1 ^{ter} della legge sul CO2.....	Art. 146o
Obiettivo di emissione e obiettivo basato sui provvedimenti in caso di proroga dell'impegno di riduzione a partire dal 2022	Art. 146p
Domanda per l'impegno di riduzione 2022	Art. 146q
Attestati e adeguamento dell'obiettivi di emissione e dell'obiettivo basato su provvedimenti nel 2021	Art. 146r
Adeguamento dell'obiettivo di emissione e dell'obiettivo <i>Abrogato</i>	Art. 146s
Computo di diritti di emissione	Art. 146t
Adeguamento dell'obiettivo di emissione e dell'obiettivo basato su provvedimenti negli anni 2022-2024	Art. 146u
Non considerazione delle emissioni di CO2 in caso di cambiamento del vettore energetico	Art. 146v

Sezione 2f: Disposizione transitoria concernente la modifica del 25 gennaio 2023

.....Art. 146w

Sezione 2g:**Disposizioni transitorie concernenti la modifica del 29 settembre 2023**

Veicoli già sdoganatiArt. 146x

Diritti di emissione per operatori di aeromobiliArt. 146y

Sezione 2h:**Disposizioni transitorie concernenti la modifica del 2 aprile 2025**

Partecipazione al SSQE al 1° gennaio 2025Art. 146z

Contenuto dell'impegno di riduzione.....Art. 146aa

Domanda per l'impegno di riduzione 2025.....Art. 146ab

Rimborso provvisorio della tassa sul CO₂ 2025Art. 146ac

Termine di presentazione delle domande di rimborsoArt. 146ad

Distribuzione alla popolazione e all'economiaArt. 146ae

Coefficiente angolare della retta del valore limite e veicoli

le cui emissioni sono rilevate in base alla procedura

di misurazione per veicoli pesanti..... Art. 146af

Domande di aiuti finanziari per provvedimenti di

adattamento e per provvedimenti di decarbonizzazione

di impianti nel SSQEArt. 146ag

Sezione 3: Entrata in vigore

..... Art. 147

Allegati

Effetto riscaldante dei gas serra sul clima in CO₂eq ...Allegato 1

Riduzioni delle emissioni all'estero non computabili...Allegato 2

Riduzioni delle emissioni o aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio all'estero per le quali non sono rilasciati attestatiAllegato 2a

Riduzioni delle emissioni o aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio in Svizzera per le quali non sono rilasciati attestatiAllegato 3

Requisiti per il calcolo delle riduzioni delle emissioni e il piano di monitoraggio per progetti e programmi connessi a reti di riscaldamento a distanzaAllegato 3a

Requisiti per il calcolo della riduzione di metano e il piano di monitoraggio per progetti e programmi riguardanti il gas di discarica.....Allegato 3b

Calcolo delle emissioni di CO₂ di veicoli in mancanza di dati di cui all'articolo 25 capoverso 2.....Allegato 4

Calcolo dell'obiettivo di emissione individuale.....Allegato 4a

Riduzione delle emissioni di CO₂ mediante l'impiego di carburanti sintetici rinnovabili.....Allegato 4b

Calcolo delle emissioni di CO₂.....Allegato 4c

Importi delle sanzioni in caso di superamento dell'obiettivo individuale (art. 13 cpv. 1 della legge sul CO₂)Allegato 5

Gestori di impianti con obbligo di partecipazione al SSQE.Allegato 6

Abrogato.....Allegato 7

Calcolo della quantità massima di diritti di emissione disponibili per i gestori di impianti nel SSQE e calcolo della quantità in circolazioneAllegato 8

Calcolo dei diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito per i gestori di impianti nel SSQE	Allegato 9
Carburanti le cui emissioni di CO2 devono essere compensate	Allegato 10
Tariffa della tassa sul CO2 sui combustibili: 120 franchi per tonnellata di CO2.....	Allegato 11
Impiego diretto della geotermia per la produzione di calore.....	Allegato 12
Operatori di aeromobili con obbligo di partecipazione al SSQE.....	Allegato 13
Autorità competente per i partecipanti al SSQE	Allegato 14
Calcolo della quantità massima di diritti di emissione disponibili e della quantità di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito per gli operatori di aeromobili.....	Allegato 15
Requisiti relativi al piano di monitoraggio	Allegato 16
Requisiti posti al rapporto di monitoraggio	Allegato 17
Verifica dei rapporti di monitoraggio degli operatori di aeromobili e dei requisiti posti all'organismo di controllo	Allegato 18
Stoccaggio e sequestro chimico del CO2.....	Allegato 19

